Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 22 agosto 2001 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI,REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

pag. 7824

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0251/Pres.

Legge regionale 42/1996 articoli 1 e 4 - Approvazione modifica all'articolo 4 delle norme di tutela dei valori naturali del biotopo «Risorgive di Zarnicco».

pag. 7833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0252/Pres.

Regolamento per la gestione delle spese di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001 di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura. Approvazione.

pag. 7833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2001, n. 0289/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 21 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Paularo.

pag. 7836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0294/Pres.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 13. Seconda reiterazione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000 per lo stoccaggio di fanghi inquinati provenienti dalle operazioni

di dragaggio dalla laguna di Grado e Marano.

pag. 7836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0295/Pres.

Legge regionale 15/2001. Nomina assemblea delle autonomie locali.

pag. 7837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0301/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Carlino (Udine) valido per il periodo 2000/2009.

pag. 7838

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0302/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Castions di Strada (Udine) valido per il periodo 2000/2009.

pag. 7839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0303/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Villanova (San Giorgio di Nogaro - Udine) valido per il periodo 2001-2010.

pag. 7840

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0305/Pres.

Ente per la zona industriale di Trieste - Sostituzione componente del Consiglio direttivo.

pag. 7841

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 6 agosto 2001, n. 874.

Norme tecniche sul bestiame oggetto di interventi contributivi nella Regione Friuli-Venezia Giulia e connessi massimali di spesa ammissibile del Regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle Aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

pag. 7841

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 25 luglio 2001, n. 823.

Bando di concorso per l'assegnazione del contributo finalizzato all'installazione di ascensori nei condomini privati.

pag. 7845

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E TURISMO 8 agosto 2001, n. 497/TUR.

Proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla sessione d'esame per l'ottenimento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 90/1982.

pag. 7852

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 6 agosto 2001, n. 537/ISTR.

Invito per la presentazione di proposte di progetti culturali per lo studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali della Regione (legge regionale 4/2001, articolo 5; D.G.R. 794/2001).

pag. 7852

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 20 luglio 2001, n. AMB/443/VIA/88.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento del campo di golf, da 9 a 18 buche, sito in località Padriciano, in Comune di Trieste. Proponente: Golf Club Trieste. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 7853

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2001, n. 1125.

Contratto collettivo di lavoro del personale delle

autonomie locali: chiusura biennio economico 1998-1999, area non dirigenziale - Autorizzazione alla stipula.

pag. 7854

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2001, n. 1126.

Contratto collettivo di lavoro del personale delle autonomie locali: quadriennio giuridico 1998-2001, area non dirigenziale - Autorizzazione alla stipula.

pag. 7856

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1610.

Legge regionale 10/1998, articolo 32 - Assegno di cura e assistenza - Disciplina di attuazione. Modifica della tabella allegata alla D.G.R. 3609/1999. (Testo risultante dalle modifiche apportate con deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2001, n. 1789, registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001, Registro 1, foglio 285).

pag. 7866

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2485. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento Amministrazione dell'A.P.T. di Grado e Aquileia e nomina di un Commissario.

pag. 7869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2486. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento Amministrazione dell'A.P.T. di Trieste e nomina del Commissario.

pag. 7869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2487. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento amministrazione dell'A.P.T. della Carnia e nomina del Commissario.

pag. 7869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2488. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento dell'Amministrazione dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano e nomina di un Commissario.

pag. 7869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2489. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento dell'Amministrazione dell'A.P.T. Piancavallo Cellina Livenza e nomina di un Commissario.

pag. 7870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2490. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento dell'A.P.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea e nomina del Commissario.

pag. 7870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2618.

Misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'anno 2001.

pag. 7870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2645.

Approvazione bando per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo riguardanti l'attuazione di sette corsi sperimentali dei profili ADEST-OTA.

pag. 7871

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Modifica del Disciplinare di produzione D.O.C. Friuli Isonzo - variazione -

pag. 7876

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato ripartimentale delle foreste
Tolmezzo

F.I.O. 1985 sub 2 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Mugges-Plan dall'Aiar-Vinadiutta» in Comune di Prato Carnico. Acquisizione dei sedimi.

pag. 7876

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido, variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 22/2001.

pag. 7877

Comune di Castion di Strada, Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione nn. 4/2001, 5/2001 e 6/2001.

pag. 7877

Comune di Fiume Veneto, variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 12/2001.

pag. 7878

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

pag. 7878

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

pag. 7878

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale.

pag. 7878

Comune di Monfalcone, variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6/29/2001.

pag. 7878

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale Alimentare.

pag. 7879

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

A.Re.Ra.N. - Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni - Comparto unico del Pubblico Impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia:

Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli Venezia Giulia: chiusura biennio economico 1998-1999.

pag. 7879

Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli Venezia Giulia: quadriennio giuridico 1998-2001.

pag. 7880

Comune di Pagnacco Udine:

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2002-2006.

pag. 7889

Comune di Venzone Udine:

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in frazione Carnia denominato «Casa ex Brandolini».

pag. 7889

12ª Direzione Genio Militare Udine:

Avviso di gara mediante pubblico incanto per i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, grondaie e tinteggiatura facciate esterne presso gli alloggi di via Cavalleria, n. 13 in Pordenone.

pag. 7890

Avviso di gara mediante pubblico incanto per i lavori di adeguamento a norma impianto elettrico presso la caserma «Francescatto» di Cividale del Friuli (Udine).

pag. 7890

Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia):

Modifiche apportate allo Statuto comunale ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

pag. 7891

Comune di Forni di Sotto (Udine):

Avviso di adozione del Piano particolareggiato comparto Avolis.

pag. 7898

Comune di Martignacco (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata riguardante la zona per servizi ed attrezzature fieristiche «P».

pag. 7898

Comune di Muggia (Trieste):

Classificazione dell'Albergo «Oasi» - via Flavia di Aquilinia n. 39, Muggia.

pag. 7898

Comune di Roveredo In Piano (Pordenone):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Il Vivaio», in variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 42, comma 2, legge regionale 52/1991.

pag. 7899

Comune di Villa Santina (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

pag. 7899

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 23 luglio 2001, n. 17868. (Estratto). Aggiornamento dell'autorizzazione della gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero alla Ditta Pulitecnica Ambiente S.r.l. di Gorizia.

pag. 7899

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 23 luglio 2001, n. 17869. (Estratto). Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio alla Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone (Udine).

pag. 7900

Provincia di Trieste Area I - U.O. Ecologia e Promozione Ambientale:

Determinazione dirigenziale 27 luglio 2001, n. 371/2001/AR I. (Estratto). Centro di raccolta per veicoli a motore ditta Autocarrozzeria Apollo di Gianni Mudu e Marcello Glavina S.n.c. - spostamento dell'attività di smontaggio dei veicoli.

pag. 7900

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 14 posti di Operatore Professionale Sanitario - categoria «C» Infermiere a tempo indeterminato di cui n. 12 posti riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.

pag. 7901

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Operatore Professionale Sanitario - categoria «C» Fisioterapista a tempo indeterminato di cui n. 3 posti riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.

pag. 7905

Avviso pubblico di mobilità a domanda in ambito regionale ed interregionale per la copertura a tempo determinato di n. 9 posti a tempo pieno di infermiere, categoria «C» da assegnare all'U.O. AdE/PS del P.O. di Tolmezzo.

pag. 7909

Azienda per I Servizi Sanitari N. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad n.1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare all'U.O. approvvigionamento ed attività economali.

pag. 7909

Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - scadenza 2 agosto 2001.

pag. 7917

Comune di Paluzza (Udine):

Concorso pubblico per esami a un posto di collaboratore professionale 5^ q.f. profilo terminalista - Area Amministrativa - tempo indeterminato part-time 50%, con riserva ai sensi della legge 68/1999.

pag. 7917

E.R.Di.S.U. - Ente Regionale per Il Diritto allo Studio Universitario - Trieste:

Avviso di bandi di concorso per l'anno accademico 2001-2002.

pag. 7917

I.T.I.S. - Istituto Triestino per Interventi Sociali - Trieste:

Riapertura dei termini del concorso pubblico ad un posto di «Istruttore tecnico» - cat. C (ex VI q.f.).

pag. 7933

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'articolo 8;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000, che modifica il Regolamento (CE) n. 1750/1999 soprarichiamato;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000 - 2006;

VISTO il Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la «Misura b) - Insediamento giovani agricoltori» in esso prevista;

CONSIDERATO che a detta misura si deve dare attuazione mediante un apposito provvedimento applicativo avente natura regolamentare;

RITENUTO di dar corso a detto provvedimento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2160 del 29 giugno 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Pia-

no di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 34

Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente Regolamento), redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente Regolamento), approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000.

Art. 2

Localizzazione geografica

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento sono concedibili nell'intero territorio regionale.

Art. 3

Beneficiari

1. Beneficiano degli aiuti previsti dal presente Regolamento gli imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciott'anni alla data dell'insediamento e non superiore a quarant'anni alla data della decisione individuale di concedere l'aiuto; ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000, per le domande presentate la prima volta nel corso dell'anno 2000 la verifica dell'età del richiedente viene effettuata con esclusivo riferimento alla data di presentazione della domanda;

b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali così come definite all'articolo 6;

c) insediamento per la prima volta in una azienda agricola;

d) insediamento in qualità di capo dell'azienda.

2. L'imprenditore agricolo deve insediarsi in un'azienda agricola situata nella regione che:

a) dimostra redditività economica, così come definita all'articolo 7;

b) rispetta i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, così come definiti all'articolo 8.

3. L'azienda agricola si intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente Regolamento) relativa a tutte le unità tecnico-economiche (di seguito definite UTE nel presente Regolamento) condotte dal richiedente, ricade in regione. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, l'UTE viene definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.

Art. 4

Definizione di primo insediamento

1. S'intende per primo insediamento di un giovane agricoltore la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;

c) socio amministratore di cooperativa avente per oggetto la gestione di una azienda agricola.

Art. 5

Determinazione dei modi dell'assunzione della responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corre-

sponsabilità definita all'articolo 4 coincide:

a) per i casi di cui alla lettera a) dell'articolo 4, con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;

b) per i casi di cui alla lettera b) dell'articolo 4, con la data di ingresso del giovane nella società dichiarata ai fini IVA;

c) per i casi di cui alla lettera c) dell'articolo 4, con la data di assunzione della carica di socio amministratore.

2. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 6

Conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali del giovane agricoltore sono riconosciute qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, ovvero di titoli equipollenti;

b) possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

2. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere ottenuto entro tre anni dallo stesso, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R 445/2000.

Art. 7

Redditività economica dell'azienda agricola

1. La redditività economica dell'azienda agricola si determina dal confronto tra il Reddito dell'Azienda (di seguito definito RA nel presente Regolamento) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

2. Per RA si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione: RA = PLV - (SV + Q + IMP + AFF + INT).

3. La produzione lorda vendibile (PLV), è data dal volume d'affari ricavato dalla dichiarazione IVA dell'anno di riferimento così come individuato al comma 14.

4. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; al volume stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

5. Fanno altresì parte della PLV:

a) i redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'azienda agricola;

b) i redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) gli indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

6. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

7. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

8. Le spese varie (SV) si ricavano dal totale acquisti e importazioni della dichiarazione IVA dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese, non inerenti l'ordinaria gestione dell'azienda:

a) acquisto di beni strumentali;

b) acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti aziendali, manutenzioni straordinarie;

d) acquisto di bestiame da riproduzione.

9. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

10. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

11. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola IRAP pagata nell'anno solare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

12. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento in base ai contratti regolarmente registrati.

13. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti ed ai mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

14. La redditività economica dell'azienda deve essere riferita ad uno dei tre anni solari successivi all'insediamento. La redditività può essere riferita anche all'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda nei soli casi di insediamento del giovane nell'ambito dell'impresa cui tale redditività è riferita.

15. Il calcolo del RA si riferisce a tutte le UTE condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

16. Il reddito dell'azienda per occupato si calcola dividendo il RA per il numero di occupati presenti in azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli Istituti previdenziali agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano occupati l'imprenditore titolare di ditta individuale, i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun Istituto previdenziale agricolo nonché, per le società cooperative, i dipendenti. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a 312 giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'INPS.

17. Per il calcolo della redditività economica dell'azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno. Nelle zone non svantaggiate almeno un occupato deve essere iscritto a tempo pieno agli Istituti previdenziali agricoli.

18. Un'azienda agricola si considera in possesso di redditività economica quando il RA per occupato è pari ad almeno:

a) 4.000 euro (pari a 7.745.080 lire) nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
b) 8.000 euro (pari a 15.490.160 lire) nelle altre zone.

19. Ai fini del presente Regolamento, un'azienda agricola ricade in zona svantaggiata quando la maggior parte della SAU relativa a tutte le UTE condotte in regione ricade nella zona medesima.

20. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere ottenuto entro i termini di cui al comma 14, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato maggiorato degli interessi legali.

21. La redditività economica dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante il prospetto guida messo a disposizione dall'Ente Gestore.

Art. 8

Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali

1. I requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, sono quelli derivanti dal rispetto delle normative riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

2. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere raggiunto entro tre anni dall'insediamento ovvero, qualora una delle norme sia entrata in vigore successivamente all'insediamento medesimo, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato maggiorato degli interessi legali.

3. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, mediante il prospetto guida messo a disposizione dall'Ente Gestore.

Art. 9

Entità degli aiuti

1. L'aiuto consiste in un premio unico pari a:

a) 25.000 euro (pari a 48.406.750 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di unici titolari, ovvero come contitolari unitamente ad altri giovani in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, e che si impegnino a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h), della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR, e comunque di importo di spesa ammissibile complessivo superiore a lire 50 milioni (pari a euro 25.822,84), nei cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;
b) 20.000 euro (pari a 38.725.400 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di contitolari unitamente

ad altri soggetti non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per l'aiuto ai giovani e che si impegnino a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR, e comunque di importo di spesa ammissibile complessivo superiore a lire 50 milioni (pari a euro 25.822,84), nei cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

c) 15.000 euro (pari a 29.044.050 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di unici titolari, ovvero come contitolari unitamente ad altri giovani in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;

d) 10.000 euro (pari 19.362.700 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di contitolari unitamente ad altri soggetti non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per l'aiuto ai giovani.

Art. 10

Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario è tenuto ad esercitare l'attività agricola, mantenendo il livello occupazionale di cui al comma 3, per almeno cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere annualmente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (di seguito definito IPA nel presente Regolamento) competente apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, per esercizio di attività agricola si intende il mantenimento del requisito di redditività di cui all'articolo 7 nel periodo di cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio. Qualora detto requisito non si verifichi per più di due anni consecutivi, l'obbligo si intende non mantenuto.

3. Il beneficiario che già non sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, è tenuto entro i due anni solari successivi all'erogazione del premio, ad acquisire detta qualifica professionale o i corrispondenti requisiti, ovvero a garantire occupazione in azienda ad una o più unità lavorative impiegate a tempo pieno per un numero complessivo di giornate lavorative annue, maturate ai fini previdenziali e assistenziali, di almeno 312 giornate di lavoro. Ad avvenuto raggiungimento dei requisiti il beneficiario è tenuto a trasmettere all'IPA competente apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

4. Qualora il premio venga erogato nella misura prevista dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 9, il beneficiario è tenuto a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR, nonché ad utilizzare effettivamente un importo superiore a cinquanta milioni di lire (pari a euro 25.822,84), nei cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio, ed a conservare la relativa documentazione comprovante la spesa da sottoporre ai controlli a campione di cui all'articolo 19. Ad investimento eseguito il beneficiario è tenuto a trasmettere all'IPA competente apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

5. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibili all'Amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili in forma anonima della propria azienda, a fornire i dati necessari per il monitoraggio nonché qualsiasi elemento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria e del controllo.

6. Ferme restando le cause di forza maggiore individuate al comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999, l'inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca dell'importo erogato a titolo di aiuto, maggiorato degli interessi legali.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 11

Autorità competenti ed organismi responsabili

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) Organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che assolve, in via primaria, ai compiti di:
   1. erogazione dell'aiuto;
   2. controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria.

b) Ente gestore: la Direzione regionale dell'agricoltura, che:
   1. formula la graduatoria regionale delle domande;
   2. acquisisce gli elenchi di liquidazione e trasmette gli stessi all'Organismo pagatore;
   3. svolge funzione di coordinamento e di vigilanza regionale;
   4. intrattiene i rapporti con l'Organismo pagatore ed eventuali altri Enti interessati.

c) Ente attuatore: gli IPA che:
   1. acquisiscono le domande;

2. eseguono i controlli amministrativi ed istruttori;
3. predispongono gli elenchi di liquidazione e li trasmettono all'Ente gestore;
4. attuano i controlli in loco.

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all'IPA competente per territorio, prima dell'insediamento. La competenza territoriale viene determinata con riferimento alla localizzazione dell'azienda nella quale il beneficiario intende insediarsi, ferma restando la validità della domanda anche qualora il beneficiario si insedi in una provincia diversa.

2. Ricevuta la domanda, l'IPA provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, invitando l'interessato, ad insediamento avvenuto, a trasmettere, non appena raggiunti tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, i dati necessari per la relativa istruttoria; a tal fine l'IPA mette a disposizione la modulistica necessaria.

3. Esclusivamente nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere l'erogazione del premio in assenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 8 del presente Regolamento, l'interessato trasmette all'IPA tutti i dati necessari per la valutazione dei requisiti già raggiunti, nonché il formale impegno a raggiungere, entro il termine prescritto, quelli ancora mancanti, unitamente alla richiesta di erogazione condizionata del premio; anche in questo caso l'IPA mette a disposizione la modulistica necessaria.

4. Qualora l'Organismo pagatore predisponga specifica modulistica, quest'ultima verrà utilizzata ai fini dei commi precedenti.

Art. 13

Procedura istruttoria

1. L'IPA acquisisce, anche mediante appositi software, le domande secondo l'ordine di presentazione, nonché i dati necessari alla fase istruttoria, al controllo, alla liquidazione ed al monitoraggio e tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.

2. Acquisita la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12, l'IPA provvede immediatamente ad un controllo amministrativo sulla totalità delle domande ricevute, verificandone la completezza formale e documentale nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la concessione del premio, ivi compresi quelli contenuti nella relazione di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Sulla base dei controlli amministrativi ed ove necessario l'IPA provvede a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica delle dichiarazioni che presentino irregolarità o omissioni non costituenti falsità. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 2 dell'articolo 14.

4. Per tutte le domande l'Ispettorato provvede a costituire un fascicolo aziendale contenente:

a) i moduli di domanda e la relativa documentazione;
b) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie ed i controlli eseguiti;
c) l'apposita lista di controllo (check-list), prodotta dal programma informatico di gestione della misura, riferita allo stato di ogni domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai funzionari competenti;
d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Art. 14

Decisione individuale di concedere l'aiuto

1. Ultimate le procedure istruttorie di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3 e previa verifica della permanenza del requisito dell'età di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'IPA comunica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità all'aiuto, evidenziando eventualmente la data entro cui i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 devono ancora essere raggiunti, fatta salva l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'articolo 15 e l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 17.

2. Qualora rilevi la non ricevibilità della domanda o l'insussistenza non sanabile dei requisiti richiesti, l'IPA dà al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilità e di conseguente archiviazione della domanda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Controlli a campione sui requisiti di ammissibilità

1. Con cadenza mensile ed in riferimento alle decisioni individuali di concedere l'aiuto emesse nel corso del mese precedente, l'IPA provvede ad estrarre, conservando il relativo verbale, un campione casuale del 5%, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande.

2. Le verifiche di cui al comma precedente devono riguardare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal richiedente con la domanda o con le dichiarazioni sostitutive; tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

3. Le domande costituenti il campione di controllo devono essere verificate con riferimento alla sussistenza ed al mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento. Qualora nel campione siano comprese delle domande per le quali non è ancora trascorso il periodo utile per il raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, il controllo delle stesse sarà effettuato sulla base delle relative dichiarazioni trasmesse dagli interessati al raggiungimento dei requisiti medesimi.

4. Nel caso in cui emergano elementi di dubbio circa l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 8, l'IPA segnalerà all'ente competente le anomalie riscontrate, richiedendone contestualmente la verifica.

5. L'IPA provvede a trasmettere agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dei verbali relativi alle verifiche di cui al comma 2.

6. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, la domanda deve essere respinta o, qualora l'aiuto sia già stato erogato, lo stesso deve essere recuperato maggiorato degli interessi legali.

Art. 16

Formulazione della graduatoria

1. Con cadenza mensile l'IPA comunica alla Direzione regionale dell'agricoltura, tramite il software di cui all'articolo 13, i dati relativi alle domande non costituenti il campione di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 15. I dati delle domande soggette a controllo vengono comunicati non appena ultimati, con esito positivo, i controlli medesimi.

2. La Direzione regionale dell'agricoltura provvede, con riferimento ai dati ivi pervenuti entro la data del 30 giugno, ed eventualmente del 31 dicembre di ogni anno, a formulare la graduatoria regionale delle domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili ed in base ai criteri di cui all'articolo 17.

3. La Giunta regionale, con riferimento alle risorse disponibili ed alle domande finanziabili, approva la graduatoria di cui al comma 2 e ne fissa la validità temporale.

4. Approvata la graduatoria, la medesima viene trasmessa agli IPA che, sulla base della stessa, provvedono a predisporre, previa eventuale presentazione e controllo della polizza fidejussoria di cui all'articolo 18, comma 2, i relativi elenchi di liquidazione che vengono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore.

Art. 17

Criteri per la selezione delle domande

1. Con riferimento ai dati di cui al comma 2 dell'articolo 16 devono essere finanziate nell'ordine:

a) le domande pervenute entro il 31 dicembre 1999, secondo la data di presentazione;
b) le domande presentate da soggetti che hanno già raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8;
c) le domande presentate da soggetti che non hanno ancora raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

2. A parità delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere finanziate nell'ordine:

a) le domande presentate da giovani agricoltori insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
b) le domande presentate da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6;
c) le domande presentate da soggetti che, prima dell'insediamento, non erano mai stati iscritti o dichiarati presso l'INPS-gestione ex SCAU, nonché da soggetti che erano stati iscritti o dichiarati in qualità di dipendenti;
d) le altre domande secondo l'ordine cronologico dell'insediamento.

3. A parità di condizioni le domande devono essere finanziate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 18

Erogazione condizionata dell'aiuto

1. Il giovane agricoltore può richiedere l'erogazione condizionata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8. La relativa istanza va trasmessa all'IPA competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, unitamente ad apposita relazione, redatta da un professionista abilitato, che dimostri la necessità di un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda, ai sensi dell'articolo 5 del Registro (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999.

2. L'erogazione condizionata è in ogni caso subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da parte di Enti autorizzati a favore dell'Organismo pagatore e redatta secondo le disposizioni impartite dal medesimo.

3. La polizza di cui al comma 2 deve essere di importo pari almeno all'anticipazione concessa maggiorato di un'aliquota comprensiva delle spese di escussione e degli interessi legali eventualmente dovuti.

4. Lo schema di fidejussione è messo a disposizione da parte dell'Ente gestore e le modalità di svincolo sono quelle previste dall'Organismo pagatore.

5. Ad avvenuto conseguimento, dimostrazione ed eventuale controllo dei requisiti pendenti da parte del beneficiario, l'IPA invia all'Organismo pagatore, per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura, formale nulla-osta allo svincolo della fidejussione in essere.

Art. 19

Controlli a campione sul mantenimento degli obblighi

1. Non appena l'Ente gestore riceve comunicazione, da parte dell'Organismo pagatore, dei nominativi dei beneficiari degli aiuti e della data di erogazione degli stessi, l'IPA invia ai medesimi apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere fatta espressa indicazione degli impegni da mantenere e delle rispettive date di scadenza, anche con eventuale riferimento ai requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8; contestualmente devono essere inviati i modelli delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 10.

2. Con cadenza annuale ed in riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1 pervenute nell'anno precedente, l'IPA provvede ad estrarre per ognuno degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 10, conservando il relativo verbale, un campione casuale del 5% dei beneficiari, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sul mantenimento degli impegni assunti e sulla veridicità delle singole dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande.

3. I beneficiari che non provvedano a trasmettere le dichiarazioni di cui al comma 1 entro i termini prescritti saranno comunque sottoposti al controllo al di là del campione estratto.

4. Le verifiche di cui al comma 2 devono riguardare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal richiedente con le dichiarazioni sostitutive; tali verifiche devono venire effettuate d'ufficio ove possibile, mentre verranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

5. Le verifiche di cui al comma 3 devono riguardare l'effettivo mantenimento degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 10; tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

6. L'IPA provvede a trasmettere agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dei verbali relativi alle verifiche di cui ai commi 4 e 5.

7. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, l'aiuto erogato deve essere recuperato maggiorato degli interessi legali.

Art. 20

Revoche e sanzioni

1. Gli aiuti erogati devono essere revocati qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) il beneficiario non rispetti l'obbligo ad esercitare l'attività agricola, mantenendo il livello occupazionale richiesto, per i cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

b) il beneficiario non raggiunga la qualifica professionale o i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, entro i due anni solari successivi all'erogazione del premio, ovvero non garantisca occupazione in azienda ad una o più unità lavorative impiegate a tempo pieno per un numero complessivo di giornate lavorative annue, maturate ai fini previdenziali e assistenziali, di almeno 312 giornate di lavoro;

c) nel caso di erogazione dell'aiuto nella misura di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 9, il beneficiario non realizzi, entro i cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio, investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR utilizzando effettivamente entro lo stesso periodo un importo superiore a cinquanta milioni di lire (pari a euro 25.822,84) e conservando la relativa documentazione comprovante la spesa;

d) nel caso di erogazione dell'aiuto in misura subordinata al raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi da parte dei contitolari, come previsto dalle lettere a) o c) del comma 1 dell'articolo 9, questi non raggiungano i requisiti medesimi;

e) il beneficiario non renda disponibili all'Amministrazione regionale i dati contabili della propria azienda, ovvero non fornisca i dati necessari per l'istruttoria, il monitoraggio o per i controlli di cui

agli articoli 15 e 19;

f) in caso di erogazione condizionata dell'aiuto, il beneficiario non raggiunga entro i termini prescritti tutti i requisiti di sufficienti conoscenze e competenze professionali, redditività economica dell'azienda agricola e requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso legale.

3. Nel caso della mancata realizzazione degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, la somma percepita da restituire ammonta a 10.000 euro (pari a 19.362.700 lire), equivalenti alla maggiorazione del premio corrisposta ai giovani agricoltori che si sono impegnati a realizzare l'investimento.

4. Nel caso del mancato raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi di cui alla lettera d) del comma 1, la somma percepita da restituire ammonta a 5.000 euro (pari a 9.681.350 lire), equivalenti alla maggiorazione del premio corrisposta ai giovani agricoltori che si sono insediati unitamente ad altri soggetti in possesso dei prescritti requisiti.

5. Le revoche di cui ai commi 3 e 4 possono essere operate anche congiuntamente.

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 1999 non si applica la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12. Eventuali modifiche dell'ambito di applicazione del presente Regolamento o delle procedure ivi adottate derivanti da disposizioni comunitarie o dell'Organismo pagatore, saranno recepite con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Per le domande di cui al comma 2, ai soli fini di cui all'articolo 14, comma 1, si assume la data del verbale istruttorio con cui è stata proposta la concessione dell'aiuto al beneficiario. Per tali domande la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica con riferimento al mese in cui le domande vengono completate con la documentazione acclarante il raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8.

4. Entro il 31 dicembre 2001 la Giunta regionale conferma le decisioni individuali di concedere l'aiuto già adottate ai sensi del primo periodo del comma 3, purché ultimate le procedure istruttorie di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3.

5. Per l'anno 2001 non si applicano i termini di cui al comma 2 dell'articolo 16.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1 - Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali

Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti

Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Direttiva 86/278/CEE, decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992

Rifiuti

Direttiva 91/156/CEE, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Rifiuti pericolosi

Direttiva 91/689/CEE, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Imballaggi e rifiuti da imballaggio

Direttiva 94/62/CEE, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Protezione della natura

Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE,

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP)

Direttive 93/43/CEE, 96/03/CEE, decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997

Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria

Direttiva 86/113/CEE (modificata dalla Direttiva 88/166/CEE), D.P.R. n. 233 del 24 maggio 1988

Norme minime per la protezione dei vitelli

Direttiva 91/629/CEE (modificata dalla Direttiva 97/02/CE e dalla Decisione 97/182/CE), decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 (modificato con decreto legislativo n. 331/1998)

Norme minime per la protezione dei suini

Direttiva 91/630/CE, decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992

Norme per la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 98/58/CE, decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001

Protezione degli animali durante il trasporto

Direttiva 95/29/CE, decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali

Direttiva 96/22/CE, decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0251/Pres.

Legge regionale 42/1996 articoli 1 e 4 - Approvazione modifica all'articolo 4 delle norme di tutela dei valori naturali del biotopo «Risorgive di Zarnicco».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23 giugno 1998, con il quale è stato istituito il biotopo «Risorgive di Zarnicco» e sono state emanate le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati;

VISTO in particolare l'articolo 4 delle norme di tutela sopra citate, che vieta il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali frutteti, vigneti o pioppeti;

ATTESA la necessità di modificare il sopracitato articolo onde consentire la riconversione di esistenti seminativi verso colture legnose ad indirizzo biologico;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, con parere n. 4 di data 22 marzo 2001, ha approvato all'unanimità la proposta di modifica all'articolo 4 delle norme emanate col citato decreto a tutela dei valori naturali del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2124 del 27 giugno 2001;

DECRETA

- E' approvata la modifica all'articolo 4 delle norme di tutela emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0236/Pres. del 23 giugno 1998, istitutivo del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco», nel nuovo testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 35

Nuovo testo dell'articolo 4 delle Norme di tutela del biotopo delle «Risorgive di Zarnicco»

«Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del Biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è ammesso il nuovo impianto di colture specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie è altresì consentito l'impianto e la conduzione di colture legnose specializzate quali frutteti e vigneti, purchè gestite secondo i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo è consentito esclusivamente l'uso di pali tutori in legno. E sempre ammesso il ripristino delle preesistenti colture agrarie secondo i metodi dell'agricoltura biologica certificata.»

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2001, n. 0252/Pres.

Regolamento per la gestione delle spese di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001 di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 26 febbraio 2001, n. 4, che all'articolo 8, comma 52, autorizza le Direzioni regionali, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi

comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

RILEVATO che, in attuazione delle finalità suddette è disposto, tra gli altri, a favore della Direzione regionale dell'agricoltura uno stanziamento di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della Unità previsionale di base 52.3.61.1.1624, al capitolo 6200;

RITENUTO di procedere agli acquisti di cui ai commi 52 e 53 dell'articolo 8 della legge regionale n. 4/2001 attraverso una apertura di credito a favore di un Funzionario delegato;

VISTO il testo di Regolamento, in allegato al presente provvedimento, per l'esecuzione del citato articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001;

VISTA la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2121 del 27 giugno 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 36

Regolamento di esecuzione dei commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento regionale, in esecuzione dei commi 52 e 53 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 disciplina le modalità di erogazione delle spese che la Direzione regionale dell'agricoltura effettua per le proprie esigenze operative correnti, le autorizzazioni necessarie, i termini giustificativi delle spese effettuate e le modalità di pagamento delle stesse, nonché i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato; rientrano nelle esigenze operative correnti, le spese sostenute per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

2. Per materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, sono intesi:

a) strumenti di calcolo e macchine d'ufficio quali ad esempio fax;

b) mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi, lavagne luminose;

c) strumenti informatici quali personal computer anche portatili, stampanti anche a colori ed altre periferiche quali a titolo esemplificativo masterizzatori, lettori di smart-card e scanner, nonché software pachettizzato;

d) materiali di ricambio e consumo;

e) qualunque altro materiale si rendesse necessario e che non rientra nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

f) le spese sostenute per l'installazione, la manutenzione e la riparazione dei materiali e delle attrezzature acquistate;

g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nella ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio.

Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi attrezzature informatiche e software, deve essere garantita la compatibilità con gli standard regionali qualora esistenti.

3. Per libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati online, sono intesi:

a) quelli di facile consumo, ovvero acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro, riviste compresi i quotidiani il cui acquisto avviene presso le edicole;

b) gli abbonamenti con fornitori di software per l'acquisizione di materiale di aggiornamento tecnologico su supporto informatico;

c) gli abbonamenti e gli acquisti da sottoporre ad inventariamento, sono di competenza dell'economo generale e non rientrano nelle spese autorizzate con il presente provvedimento;

d) accesso a riviste e/o banche dati on line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione.

Art. 2

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Direttore regionale dispone le spese di cui all'articolo 1 incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Ogni spesa deve essere richiesta dal Direttore del servizio al Funzionario delegato con nota scritta.

Art. 3

Limiti di importo

1. Le spese di cui all'articolo 1 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio; l'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a 7.750 euro pari a lire 15.006.093 al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa di cui al comma precedente.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1, sono richiesti preventivi ovvero offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o di inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi o di offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

Ricorso ad un contraente determinato

1. E' ammesso il ricorso ad un contraente determinato:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquisire materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato, su ordine del Direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Gestione dei beni mobili

1. Al Vice consegnatario della Direzione, è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2001, n. 0289/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 21 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Paularo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0289/Pres. di data 1 agosto 2001 é stata approvata la variante n. 21 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Paularo.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0294/Pres.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 13. Seconda reiterazione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000 per lo stoccaggio di fanghi inquinati provenienti dalle operazioni di dragaggio dalla laguna di Grado e Marano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 13 del decreto legislativo stesso, il quale prevede che il Presidente della Regione può emettere, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTA l'ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000, con la quale è stato ordinato al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ed al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana di realizzare uno stoccaggio di fanghi inquinati provenienti dal dragaggio dei canali dalla laguna di Grado e di Marano, secondo le specifiche prescrizioni tecniche individuate nell'ordinanza medesima;

ATTESO che con l'ordinanza del Presidente della Regione n. 0104/Pres. di data 5 aprile 2001 si è reiterata per la prima volta la suddetta ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000 al fine di consentire la realizzazione delle vasche di stoccaggio dei fanghi inquinati, dei moli di approdo delle chiatte e dell'impianto di pompaggio dei fanghi stessi dal punto di approdo al sito di stoccaggio, nonchè di dar corso alle operazioni di dragaggio e di stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dai canali della laguna di Grado e di Marano;

PRESO ATTO che i lavori per la realizzazione delle vasche di stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dai canali della laguna di Grado e di Marano sono stati consegnati in data 29 giugno 2001 e sono pertanto in corso i lavori per la realizzazione delle vasche stesse;

RILEVATO che l'esecuzione delle operazioni di dragaggio e di stoccaggio dei fanghi inquinati potrà iniziare solo ad avvenuta realizzazione e collaudo delle vasche di stoccaggio, dei moli di approdo delle chiatte e dell'impianto di pompaggio dei fanghi stessi dal punto di approdo al sito di stoccaggio;

CONSIDERATO che in mancanza della realizzazione delle vasche per lo stoccaggio dei fanghi inquinati non si è dato corso alle operazioni di dragaggio e di stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dal dragaggio dei canali della Laguna di Grado e di Marano e che pertanto permane la situazione ambientale di eccezionalità ed urgenza di cui all'ordinanza 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000;

RILEVATO che i pareri e le valutazioni acquisiti all'interno della Conferenza dei Servizi convocata in data 17 luglio 2000, preliminarmente all'adozione dell'ordinanza n. 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000, al fine di verificare con gli Enti pubblici comunque interessati le più opportune modalità dell'intervento urgente in argomento, mantengono allo stato attuale la loro piena validità per l'esecuzione delle operazioni di dragaggio e stoccaggio dei fanghi inquinati;

VISTO l'articolo 13, comma 4 prima parte, del decreto legislativo 22/1997 che stabilisce che le ordinanze emesse dal Presidente della Regione possono essere reiterate per due volte;

CONSIDERATO che con un'ulteriore reiterazione dell'ordinanza 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000 si potranno portare a compimento i lavori di realizzazione delle vasche, dei moli di approdo delle chiatte e dell'impianto di pompaggio dei fanghi stessi dal punto di approdo al sito di stoccaggio al fine di procedere al dragaggio dei canali lagunari e superare la grave situazione di emergenza ambientale in atto;

RITENUTO per quanto suesposto che nella persistenza dei presupposti di eccezionalità ed urgenza di cui all'ordinanza n. 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000, reiterata con ordinanza del Presidente della Regione n. 0104/2001 del 5 aprile 2001, la stessa debba essere ulteriormente reiterata per la medesima durata di sei mesi e cioè fino alla data del 11 febbraio 2002, onde consentire il completamento delle opere necessarie allo stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dalla laguna di Grado e di Marano ed il conseguente avvio delle operazioni di dragaggio dei canali lagunari al fine di superare la grave situazione di emergenza ambientale in atto;

DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa è reiterata in tutti i suoi contenuti e determinazioni con efficacia fino alla data dell' 11 febbraio 2002 l'ordinanza n. 0271/Pres. dell' 11 agosto 2000 onde consentire il completamento delle opere necessarie allo stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dalla laguna di Grado e di Marano ed il conseguente avvio delle operazioni di dragaggio dei canali lagunari al fine di superare la grave situazione di emergenza ambientale in atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato ai soggetti destinatari delle disposizioni con esse impartite, nonchè ai titolari dei terreni interessati e sarà comunicato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 al Ministero dell'ambiente e del territorio e al Ministero della sanità.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0295/Pres.

Legge regionale 15/2001. Nomina assemblea delle autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, concernente «Dispsoizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 - commi 1 e 2 -, della legge regionale 15/2001, ove si individua nell'Assemblea delle Autonomie locali l'organo unitario di rappresentanza del sistema delle Autonomie locali, nonchè di raccordo e consultazione tra Regione e Autonomie locali, atto ad intervenire nei processi decisionali della Regione riguardanti:

- l'ordinamento delle Autonomie locali;
- il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;
- i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo;

VISTO, altresì, l'articolo 9, - comma 3 - lettere a), b), c), della summenzionata legge, ove, si determinano i componenti dell'Assemblea delle Autonomie locali nelle persone dei:

a) Presidenti delle Provincie;

b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

c) un rappresentante per ogni ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale designato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;

VISTA la disposizione transitoria resa dall'articolo 11 - comma 2 - della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 ove, si dispone, in sede di prima applicazione della legge regionale 15/2001 che i componenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), sono designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani - Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle persone di dieci (10) rappresentanti di Comuni non capoluogo di Provincia, appartenenti a Consigli o Giunte comunali;

PRESO ATTO che, i Presidenti, pro tempore, delle Provincie delle Regione Friuli-Venezia Giulia, alla data del presente decreto, sono:

Presidente della Provincia di Gorizia	Brandolin	Giorgio
Presidente della Provincia di Pordenone	De Anna	Elio
Presidente della Provincia di Trieste	Scoccimarro	Fabio
Presidente della Provincia di Udine	Strassoldo	Marzio

PRESO ATTO che, i sindaci, pro tempore, dei Comuni Capoluogo di Provincia della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla data del presente decreto, sono:

Sindaco del Comune di Gorizia	Valenti	Gaetano
Sindaco del Comune di Pordenone	Bolzonello	Sergio
Sindaco del Comune di Udine	Cecotti	Sergio
Sindaco del Comune di Trieste	Di Piazza	Roberto

CONSIDERATO che, con nota del 26 luglio 2001, protocollo n. 1116, l'Associazione nazionale dei comuni italiani - Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11

- comma 2 - della legge regionale 15/2001, ha designato quali rappresentanti di Comuni non capoluogo di Provincia, appartenenti a Consigli o Giunte comunali i seguenti:

Antonelli Renato	Consigliere comunale di Terzo d'Aquileia (Udine)
Del Frè Luciano	Consigliere comunale di San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Fasan Gina	Sindaco del Comune di Sacile (Pordenone)
Gerussi Alido	Sindaco del Comune di Spilimbergo (Pordenone)
Iacop Franco	Sindaco del Comune di Reana del Tojale (Udine)
Lavrencic Mario	Sindaco del Comune di Doberdò del Lago (Gorizia)
Marin Roberto	Sindaco del Comune di Grado (Gorizia)
Marsilio Enzo	Sindaco del Comune di Sutrio (Udine)
Napoli Giuseppe	Sindaco del Comune di Precenicco (Udine)
Pizzolitto Gianfranco	Sindaco del Comune di Monfalcone (Gorizia)

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della richiamata legge regionale, i componenti dell'Assemblea delle Autonomie locali sono nominati, con decreto, dal Presidente della Regione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

RITENUTO di provvedere in conformità.

DECRETA

Sono nominati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, quali componenti dell'Assemblea delle Autonomie locali, le seguenti persone:

Antonelli Renato	Consigliere comunale di Terzo d'Aquileia (Udine)
Bolzonello Sergio	Sindaco del Comune di Pordenone
Brandolin Giorgio	Presidente della Provincia di Gorizia
Cecotti Sergio	Sindaco del Comune di Udine
De Anna Elio	Presidente della Provincia di Pordenone
Del Frè Luciano	Consigliere comunale di San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Di Piazza Roberto	Sindaco del Comune di Trieste
Fasan Gina	Sindaco del Comune di Sacile (Pordenone)
Gerussi Alido	Sindaco del Comune di Spilimbergo (Pordenone)
Iacop Franco	Sindaco del Comune di Reana del Tojale (Udine)
Lavrencic Mario	Sindaco del Comune di Doberdò del Lago (Gorizia)
Marin Roberto	Sindaco del Comune di Grado (Gorizia)
Marsilio Enzo	Sindaco del Comune di Sutrio (Udine)
Napoli Giuseppe	Sindaco del Comune di Precenicco (Udine)
Pizzolitto Gianfranco	Sindaco del Comune di Monfalcone (Gorizia)
Scoccimarro Fabio	Presidente della Provincia di Trieste
Strassoldo Marzio	Presidente della Provincia di Udine
Valenti Gaetano	Sindaco del Comune di Gorizia

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0301/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Carlino (Udine) valido per il periodo 2000/2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi

esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale dell'8 marzo 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Carlino (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 5 aprile 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Carlino valido per il periodo 2000-2009 elaborato dal dott. for. Gianfranco Dreossi iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 18 aprile 2001 n. 136 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Carlino (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione di data 21 maggio 2001;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 13 luglio 2001;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvopastorale del Comune di Carlino valido per il periodo 2000-2009 elaborato dal dott. for. Gianfranco Dreossi iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 18 aprile 2001 n. 136, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0302/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Castions di Strada (Udine) valido per il periodo 2000/2009.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 7 luglio 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione fore-

stale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Castions di Strada (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 15 gennaio 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Castions di Strada valido per il periodo 2000-2009 elaborato dal dott. for. Luciano Martinelli iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 6 febbraio 2001 n. 023 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Castions di Strada (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione di data 3 aprile 2001;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2235 del 6 luglio 2001;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvopastorale del Comune di Castions di Strada valido per il periodo 2000-2009 elaborato dal dott. for. Luciano Martinelli iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 6 febbraio 2001 n. 023, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0303/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e Regio decreto 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Villanova (San Giorgio di Nogaro - Udine) valido per il periodo 2001-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 13 ottobre 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Villanova (S. Giorgio di Nogaro - Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 15 gennaio 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà

silvo-pastorale dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Villanova (S. Giorgio di Nogaro - Udine) valido per il periodo 2001-2010 elaborato dal dott. for. Pier Paolo De Biasio iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 6 febbraio 2001 n. 22 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione di data 7 maggio 2001;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2234 del 6 luglio 2001;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvopastorale della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Villanova (S. Giorgio di Nogaro - Udine) valido per il periodo 2001-2010 elaborato dal dott. for. Pier Paolo De Biasio iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 6 febbraio 2001 n. 22, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0305/Pres.

Ente per la zona industriale di Trieste - Sostituzione componente del Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 067/Pres. del 25 febbraio 1999, con il quale è stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Consiglio direttivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (E.Z.I.T.), chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. ing. Antonio Laganà, in rappresentanza dell'A.N.A.S.;

VISTA la nota n. 9060 del 6 aprile 2001, con la quale l'A.N.A.S. - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia comunica la designazione del proprio rappresentante geom. Mauro Ricci, in sostituzione del dott. ing. Antonio Laganà, dimissionario;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO l'articolo V dell'Ordine dell'ex G.M.A. del 18 aprile 1953, n. 66 sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705;

VISTO l'articolo 20, 2° comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 27 luglio 2001;

DECRETA

- il geom. Mauro Ricci è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (E.Z.I.T.), quale rappresentante dell'A.N.A.S., in sostituzione del dott. ing. Antonio Laganà dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 6 agosto 2001, n. 874.

Norme tecniche sul bestiame oggetto di interventi contributivi nella Regione Friuli-Venezia Giulia e connessi massimali di spesa ammissibile del Regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle Aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Co-

munità Europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. - approvato con DPR 0244/Pres. del 3 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001, registro 1, foglio 33;

VISTO il punto 5. dell'articolo 8 del Capo III del citato Regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede che l'acquisto di bestiame è limitato agli animali da riproduzione registrati nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza ovvero con certificazione di ibrido parentale e deve essere finalizzato sia al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico esistente sia alla sua costituzione;

CONSIDERATO che il medesimo punto 5. dell'articolo 8 del Capo III del citato Regolamento di attuazione della misura a prevede che il bestiame oggetto di acquisto deve possedere requisiti sanitari e genealogici minimi stabiliti con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e che con il medesimo provvedimento sono stabiliti in via forfetaria i massimali di spesa ammissibile per le singole categorie di bestiame da riproduzione in acquisto;

DECRETA

Art. 1) Norme tecniche sul bestiame oggetto di interventi contributivi nella Regione Friuli-Venezia Giulia e connessi massimali di spesa ammissibile:

BOVINI

1 - MASCHI

Sono ammessi a contributo i soggetti delle seguenti razze:

Bruna, Pezzata Rossa, Frisona, Grigio Alpina, Limousine e Charolaise, iscritti ai rispettivi Libri Genealogici ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche degli stessi per il funzionamento in Inseminazione Naturale (I.N.) e provenienti da centri genetici.

Generalità: L'articolo 7 della legge 30/1991, integrato dalla legge 280/1999, prescrive che: «I riproduttori maschi originari dei Paesi membri dell'Unione Europea sono ammessi alla riproduzione purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria». Per detto motivo i maschi delle razze sopra indicate provenienti dagli altri paesi della Unione Europea sono ammessi a contributo allorchè siano verificati, dalle rispettive Associazioni Nazionali di Razza, i requisiti genealogici ed attitudinali previsti.

2 - FEMMINE

Sono ammessi a contributo soggetti delle seguenti razze:

BRUNA

Giov*ane bestiame e vacche primipare di provenienza nazionale:*

Requisiti genealogici per i soggetti nazionali:

Rank	1^classe A	1^classe	2^classe
	>85	da 76 a 85	da 50 a 75

Giov*ane bestiame e vacche primipare provenienti da altri Paesi comunitari:*

Il bestiame femminile della razza sopraindicata proveniente da altri Paesi comunitari dovrà possedere almeno i requisiti genealogici minimi previsti per il bestiame di provenienza nazionale. Detti requisiti dovranno essere certificati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Bruna.

PEZZATA ROSSA

Giov*ane bestiame e vacche primipare di provenienza nazionale:*

Requisiti genealogici per i soggetti nazionali:

Rank	1^classe A	1^classe	2^classe
	>90	da 81 a 90	da 60 a 80

Giov*ane bestiame proveniente da altri Paesi comunitari:*

Il bestiame femminile della razza sopraindicata proveniente da altri Paesi comunitari dovrà possedere almeno i requisiti genealogici minimi previsti per il bestiame di provenienza nazionale. Detti requisiti dovranno essere certificati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa.

FRISONA

Giov*ane bestiame di provenienza nazionale:*

Requisiti genealogici per i soggetti nazionali:

Rank	1^classe A	1^classe	2^classe
	> 90	da 81 a 90	da 60 a 80

Giov*ane bestiame proveniente da altri Paesi comunitari:*

Il bestiame femminile della razza sopraindicata proveniente da altri Paesi comunitari dovrà possedere al-

meno i requisiti genealogici minimi previsti per il bestiame di provenienza nazionale. Detti requisiti dovranno essere certificati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana.

GRIGIO ALPINA

Giovan*e bestiame di provenienza nazionale e da altri Paesi comunitari:*

Requisiti genealogici:

	1^ classe	2^ classe
Madre:		

aver conseguito in almeno una lattazione non superiore ai 305 giorni le seguenti produzioni:

1^ lattazione (entro 3 anni)	43 q.li	40 q li
2^ lattazione (da 3 a 4 anni)	46 q.li	43 q.li
3^ lattazione (oltre 4 anni)	50 q.li	46 q.li
grasso	3,8%	3,8%
proteine	3,2%	3.2%
Padre:	iscritto al libro genealogico.	

Vacche primipare di provenienza nazionale e da altri Paesi comunitari:

Requisiti genealogici:

	1^ classe	2^ classe
con lattazione chiusa:		
produzione	almeno 43 q.li	almeno 40 q.li
grasso	3,8%	3,8%
proteine	3,2%	3,2%
con lattazione in corso:		
1° controllo	oltre 18 Kg	almeno 16 Kg
grasso	3,8%	3,8%
proteine	3,2%	3,2%
Padre:	iscritto al libro genealogico.	

LIMOUSINE e CHAROLAISE

Giovane bestiame di provenienza nazionale e da altri Paesi comunitari:

Requisiti genealogici: iscrizione ai Libri Genealogici.

I soggetti femminili delle sopraindicate razze, con i requisiti genealogici previsti, sono ammessi a contributo solo a seguito di valutazione dei requisiti morfologici indicati dalle norme tecniche di selezione previste dai relativi regolamenti dei Libri genealogici, eseguita da personale dell'Amministrazione regionale con profilo professionale di perito agrario o agronomo.

Il bestiame gravido oggetto di contributo deve essere fecondato esclusivamente da maschi della stessa razza.

BUFALI

1 - MASCHI

Sono ammessi a contributo soggetti iscritti al Libro Genealogico ed abilitati alla Inseminazione naturale (I.N.).

2 - FEMMINE

Sono ammesse a contributo Giovenche iscritte al Libro Genealogico.

Generalità: Per giovane bestiame si intendono:

- vitelle fino a 6 mesi;
- manzette da 6 a 12 mesi;
- manze oltre i 12 mesi;
- giovenche (con almeno 3 mesi di gravidanza).

OVINI

1 - MASCHI

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze con Libro Genealogico, iscritti nel «Registro Genealogico arieti».

Generalità: L'articolo 7 della legge 30/1991, integrato dalla legge 280/1999, prescrive che «I riproduttori maschi originari dei Paesi membri dell'Unione Europea sono ammessi alla riproduzione purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria». Per detto motivo i maschi delle razze sopra indicate provenienti dagli altri paesi della Unione Europea sono ammessi a contributo allorchè siano verificati dalle rispettive Associazioni Nazionali di Razza i requisiti genealogici ed attitudinali previsti.

Potranno essere ammessi a contributo maschi della razza autoctona Istriana (Carsolina) iscritti al Registro anagrafico italiano, o provenienti da paesi terzi, scortati da certificato genealogico o di iscrizione ad un registro anagrafico, ai fini della conservazione e recupero di detta razza nella la Regione Friuli-Venezia Giulia.

2 - FEMMINE

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze con Libro Genealogico: iscritti nei relativi libri genealogici con età non inferiore a 100 giorni.

Generalità: I soggetti femminili delle razze sopraindicate sono ammessi a contributo solo a seguito di valutazione dei requisiti morfologici indicati dalle norme tecniche di selezione previste dai relativi regolamenti dei Libri genealogici e registri anagrafici, eseguita da personale dell'Amministrazione regionale con profilo professionale di perito agrario o agronomo.

I soggetti femminili delle razze sopra indicate provenienti dagli altri Paesi comunitari sono ammessi a contributo solo a seguito di parere favorevole della

relativa Associazione di razza italiana e qualora in possesso dei requisiti morfologici previsti dalle norme tecniche di selezione indicate dai relativi regolamenti dei Libri genealogici, verificati da personale dell'Amministrazione regionale con profilo professionale di perito agrario o agronomo.

Potranno essere ammessi a contributo soggetti femminili della razza autoctona Istriana (Carsolina) iscritti al Registro anagrafico italiano, o provenienti da paesi terzi scortati da certificato genealogico o di iscrizione ad un registro anagrafico, ai fini della conservazione e recupero di detta razza nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Per aver diritto al contributo i soggetti maschi e femmine della specie ovina dovranno essere allevati per un periodo non inferiore a 2 anni.

CAPRINI

1 - MASCHI

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze Camosciata delle Alpi e Saanen: iscritti al Libro Genealogico nel «Registro Genealogico dei becchi».

Generalità: L'articolo 7 della legge 30/1991, integrato dalla legge 280/1999, prevede che: «I riproduttori maschi originari dei Paesi membri dell'Unione Europea sono ammessi alla riproduzione purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria». Per detto motivo i maschi delle razze sopra indicate provenienti dagli riproduzione altri paesi della Unione Europea sono ammessi a contributo allorchè siano verificati dalle rispettive Associazioni Nazionali di Razza i requisiti genealogici ed attitudinali previsti.

2 - FEMMINE

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze Camosciata delle Alpi e Saanen: iscritti nei relativi libri genealogici con età non inferiore a 100 giorni.

Generalità: I soggetti femminili delle razze sopraindicate sono ammessi a contributo solo a seguito di valutazione dei requisiti morfologici indicati dalle norme tecniche di selezione previste dai relativi regolamenti dei Libri genealogici, eseguita da personale dell'Amministrazione regionale con profilo professionale di perito agrario o agronomo.

I soggetti femminili delle razze sopra indicate provenienti dagli altri Paesi comunitari sono ammessi a contributo solo a seguito di parere favorevole della relativa Associazione di razza italiana e qualora in possesso dei requisiti morfologici previsti dalle norme tecniche di selezione indicate dai relativi Regolamenti dei Libri genealogici, verificati da personale dell'Amministrazione regionale con profilo professionale di perito agrario o agronomo.

Per aver diritto al contributo i soggetti maschi e femmine della specie caprina dovranno essere allevati per un periodo non inferiore a 2 anni.

SUINI

1 - MASCHI

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze con Libro Genealogico o soggetti iscritti al registro dei suini riproduttori ibridi.

Generalità: L'articolo 7 della legge 30/1991, integrato dalla legge 280/1999, prevede che: «I riproduttori maschi originari dei Paesi membri dell'Unione Europea sono ammessi alla riproduzione purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria». Per detto motivo i maschi delle razze sopra indicate provenienti dagli altri paesi della Unione Europea sono ammessi a contributo allorchè siano verificati dalle rispettive Associazioni Nazionali di Razza i requisiti genealogici ed attitudinali previsti.

2 - FEMMINE

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze iscritte ai libri genealogici, categoria «Scrofette», con età minima 90 giorni e massima 7 mesi.

Per aver diritto al contributo i soggetti maschi e femmine della specie suina, dovranno essere allevati per un periodo non inferiore a 2 anni.

CONIGLI

1 - MASCHI

Sono ammessi a contributo soggetti delle razze con Libro Genealogico o soggetti con certificazione di ibrido parentale.

2 - FEMMINE

Sono ammessi a contributo razze con Libro Genealogico o soggetti con certificazione di ibrido parentale.

Generalità: I riproduttori originari dei Paesi membri dell'Unione Europea sono ammessi alla riproduzione purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali previsti dalla normativa nazionale.

Per aver diritto al contributo i soggetti maschi e femmine della specie cunicola, dovranno essere allevati per un periodo non inferiore ad 1 anno.

STRUZZI

Alla data del presente decreto non risultano istituiti registri anagrafici o libri genealogici per detta specie.

Si provvederà al finanziamento di riproduttori maschi e femmine non appena detti registri o libri saranno attivati.

LIMITI DI SPESA AMMESSA
(I.V.A. esclusa)

BOVINI

MASCHI: Senza limiti di spesa

FEMMINE:

	Classe		
	1A	1	2
Vitelle fino a 6 mesi	senza limite	1.000.000	800.000
Manzette da 6 a 12 mesi	senza limite	1.500.000	1.000.000
Manze oltre 12 mesi	senza limite	2.000.000	1.500.000
Giovenche 3 mesi grav.	senza limite	3.000.000	2.500.000
Primipare	senza limite	3.000.000	2.500.000

BUFALI

MASCHI: senza limiti di spesa
FEMMINE (solo giovenche): lire 3.000.000

OVINI

MASCHI: lire 500.000
FEMMINE: lire 250.000

CAPRINI

MASCHI: lire 500.000
FEMMINE: lire 250.000

SUINI

MASCHI: lire 1.000.000
FEMMINE: lire 300.000

CONIGLI

MASCHI: lire 60.000
FEMMINE: lire 40.000

INDICAZIONI GENERALI

Tutto il bestiame oggetto di contributo deve essere scortato dalla documentazione sanitaria prevista dalle vigenti normative e per quanto attiene le specie bovina e bufalina i soggetti oggetto di contributo devono risultare negativi al test Elisa IBR, effettuato da meno di 30 giorni dalla data dell'acquisto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 6 agosto 2001

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 25 luglio 2001, n. 823.

Bando di concorso per l'assegnazione del contri-

buto finalizzato all'installazione di ascensori nei condomini privati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 5, commi da 16 a 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13, contributi pluriennali per un periodo non superiore ad anni dieci nella misura massima annua costante dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1489 del 4 maggio 2001, ed il successivo Decreto presidenziale n. 0169 del 15 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001, Registro 1, foglio 234, con il quale è stato approvato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi pluriennali, così come previsto dal comma 17 dello stesso articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1490 del 4 maggio 2001 con la quale è stato determinato, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale n. 4/2001, il numero delle annualità di contributo pari ad anni dieci e la percentuale di contributo annua pari all'8% della spesa riconosciuta ammissibile;

VISTO il comma 18 dello stesso articolo 5 della legge regionale n. 4/2001 il quale prevede che con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 4 del Regolamento sopra indicato il quale prevede che le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del Direttore Regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Bando di concorso allegato quale parte integrante del presente Provvedimento;

VISTA la deliberazione giuntale n. 724 del 9 marzo 2001 registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2001, Registro 1, foglio 153, con la quale è stato approvato il programma della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 2001 che prevede, tra l'altro, un canale contributivo destinato a finanziare la realizzazione degli ascensori nei condomini privati costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 13/1989;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 18/1996;

DECRETA

Art. 1 - In attuazione del Decreto presidenziale n. 0169 del 15 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001, Registro 1, foglio 234, è approvato il documento «Bando di concorso» allegato quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il «Bando di concorso» verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 luglio 2001

SCUBOGNA

Intervento finalizzato all'installazione di ascensori nei condomini privati

art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento straordinario n. 3 del 26 febbraio 2001)

Ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 ed in attuazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0169/Pres. del 15 maggio 2001, registrato dalla Corte dei conti il 18 giugno 2001 Registro 1 foglio 234, è emanato il seguente

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione del contributo finalizzato all'installazione di ascensori nei condomini privati.

1) Tipologia dell'agevolazione

Contributo pluriennale concesso per un periodo pari ad anni 10 nella misura annua costante dell'8% della spesa che verrà riconosciuta ammissibile entro il limite massimo di lire 150.000.000 comprensivo di I.V.A. (pari ad euro 77.468,53), per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di ascensori nei condomini privati.

2) Destinatari del contributo

Destinatari dei contributi sono i condomini privati con più di tre livelli fuori terra costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) privi di ascensori.

Per livelli si intendono i piani dei condomini abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Ai fini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal piano più basso dell'edificio. Come previsto dal decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati e/o porticati.

3) Tipologia degli interventi ammissibili e loro caratteristiche

E' ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensori comportante:

- costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura/modifica forature, modifica/nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa);
- competenze professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo.

Sono ammissibili a finanziamento anche gli interventi i cui lavori siano iniziati in data anteriore alla presentazione della domanda, ma successivamente al 26 febbraio 2001, data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2001.

4) Cumulo con altre forme agevolative

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

5) Strutture competenti ai fini del procedimento

Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici sono competenti per la ricezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione del contributo in argomento.

La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - è competente per la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base dei dati trasmessi dalle Direzioni provinciali.

6) Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo di cui al presente bando è presentata dall'amministratore del condominio ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato ai fini dell'espletamento di tutti gli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda stessa.

La domanda di contributo deve pervenire alla Direzione provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ove il termine suindicato scada in un giorno non lavorativo per l'ufficio addetto alla ricezione delle domande, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè le stesse giungano comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine suddetto.

La domanda di contributo, debitamente bollata, deve essere redatta, ai fini del suo accoglimento, sull'apposito modulo allegato quale parte integrante del presente bando, ed è corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui al successivo punto 8) del presente bando.

I moduli possono essere ritirati presso la Direzione provinciale territorialmente competente oppure possono essere scaricati dal sito Internet http://www.regione.fvg.it.

La domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero, qualora la stessa sia inviata a mezzo raccomandata, è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore debitamente firmato.

Alla domanda devono essere allegati:

a) atto di nomina dell'amministratore, ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato ai fini dell'espletamento degli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda;

b) delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'articolo 1120 Codice civile - comma 1 - e con la maggioranza di cui all'articolo 1136 Codice civile - comma 5;

c) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate al punto 3;

d) certificato medico comprovante lo status di disabile secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista ai sensi della legge 675/1996 (privacy).

7) Trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996

I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda rilasceranno un'autorizzazione affinchè ai sensi della legge 675/1996 (privacy), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Regionale per le proprie finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

E' titolare del trattamento dei dati il Direttore Regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Sono responsabili del trattamento, nell'ambito delle rispettive competenze, i Direttori provinciali dei servizi

tecnici ed il Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

L'indicazione dei responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali verrà affissa all'Albo delle Direzioni provinciali territorialmente competenti e della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

8) Criteri e priorità di valutazione

La valutazione delle domande di contributo di cui al presente bando viene effettuata tenendo conto, per ciascun condominio, del numero dei livelli, del numero dei disabili e delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, secondo le tabelle di seguito riportate:

N° Livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
>6	20

N° Disabili	Punteggio
1	1
2	2
3	3
Da 4 a 6	4
>6	5

% Ultrasess.	Punteggio
Da 10 a 20	1
Da 21 a 30	2
>30	3

I requisiti e le priorità sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti nei condomini privati il risultato viene arrotondato all'unità superiore.

9) Istruttoria

La Direzione provinciale dei servizi tecnici ricevente la domanda di contributo verifica l'accoglibilità della stessa e dà eventuale comunicazione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, della fissazione di un ulteriore termine perentorio per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.

La Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio attribuisce alle domande presentate il punteggio secondo i criteri e le priorità indicate al punto 8) e provvede, entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a trasmettere alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici i dati necessari per la formulazione della graduatoria.

In caso di parità di punteggio viene privilegiato chi ha conseguito il medesimo tramite la somma di più priorità.

In caso di ulteriore parità di condizioni la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici provvederà ad effettuare il sorteggio fra le domande.

10) Approvazione della graduatoria

La Giunta regionale con propria deliberazione approva la graduatoria delle domande accoglibili unitamente all'elenco delle domande non accolte.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio darà comunicazione agli interessati della conclusione del procedimento.

11) Documentazione necessaria ai fini della concessione

La Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai fini della concessione dell'agevolazione, richiede con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di 120 giorni:

a) progetto relativo all'intervento comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant'altro dovuto per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza ed all'ammontare di altre agevolazioni per la realizzazione dell'opera.

Il termine per la presentazione della documentazione di cui al 1° capoverso può essere prorogato dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda che viene comunicata dal Direttore Provinciale dei Servizi Tecnici competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

12) Modalità di concessione

La Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emette il provvedimento di concessione del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso.

Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

I termini stabiliti dal Direttore provinciale dei servizi tecnici nel provvedimento di concessione del contributo possono essere prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

13) Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa

Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato con il contributo di cui al punto 1, l'amministratore del condominio oppure il rappresentante dei condomini di cui al punto 6), 1° capoverso, deve presentare nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le disposizioni dell'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000 la seguente documentazione:

a. certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi; nel caso in cui tale figura non sia prescritta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio, dalle norme e regolamenti, la dichiarazione sarà sottoscritta dal beneficiario del contributo;

b. certificato di collaudo dell'impianto;

c. copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d. prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

14) Determinazione definitiva ed erogazione del contributo

Il Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio con unico provvedimento, sulla base della documentazione trasmessa di cui al punto 13), accerta la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, determina definitivamente l'ammontare del contributo concesso e ne dispone il pagamento con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di inizio lavori.

15) Decadenza dal contributo

Il mancato rispetto dei termini da parte dei beneficiari comporta la decadenza dal contributo.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA-GIULIA - Legge regionale 26.02.2001 n. 4, art.5, commi da 16 a 21.

MODULO DI DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI NEI CONDOMINI PRIVATI

| |

| BOLLO |

ALLA
DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI DI

.........Sottoscritt...

nat... a ....il .... cod. fiscale ....

residente in Comune di ....

via ....

in qualità di amministratore del condominio/rappresentante dei condomini

CHIEDE

la concessione, ai sensi dell'art. 5, commi da 16 a 21, della L.R. 26.02.2001 n. 4, del contributo pluriennale per un periodo pari ad anni 10 nella misura annua costante dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile rispetto a quella prevista di L.................. , per l'installazione di un ascensore in condominio privato con più di tre livelli fuori terra, costruito anteriormente all'entrata in vigore della L. 9 gennaio 1989 n. 13 e privo di ascensore in Comune di ....

Via... e distinto al catasto con la p.c........................... del

foglio............ e all'Ufficio Tavolare con la P.T......... del C.C. ....

Chiede, altresì, che per il rapporto agevolativo si utilizzi la seguente valuta : ☐Lire Italiane ☐ Euro

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e a conoscenza che ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. dd. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia

DICHIARA

☐ Che il condominio privato per cui il/la sottoscritt__ presenta la domanda di contributo ha più di tre livelli fuori terra, dove per livelli si intendono i piani abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente, conteggiati partendo dal piano più basso dell'edificio e comprendendo nel computo eventuali interrati e/o porticati;

☐ che il condominio privato è stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) ed è privo di ascensore;

☐ che i lavori relativi all'intervento sono iniziati successivamente al 26.02.2001, data di entrata in vigore della Legge regionale n. 4/2001 (apporre la crocetta solo nel caso in cui i lavori di installazione dell'ascensore siano iniziati in data anteriore alla domanda di contributo);

che il condominio privato è stato ammesso ad altra agevolazione avente la stessa finalità da parte di (indicare l'Ente erogatore) .... per l'importo di L........................ (apporre la crocetta solo in caso di esistenza di altra agevolazione);

che nel condominio risiedono stabilmente alla data di pubblicazione del Bando n. .... persone;

che il condominio presenta alla data di pubblicazione del Bando:

A) N° .... livelli

B) N° .... disabili

C) N° .... ultrasessantenni

Avvertenza

La suesposta dichiarazione contestuale alla domanda di agevolazione, secondo le previsioni dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero, qualora sia inviata a mezzo raccomandata, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega, in originale o copia conforme all'originale, la seguente documentazione:

- Atto di nomina dell'amministratore ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato ai fini dell'espletamento degli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda;

- Delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'art. 1120 c.c.,- comma 1- e con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c.- comma 5;

- Preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate al punto 3 del bando;

- certificato medico comprovante la status di disabile secondo quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 (se richiesta la priorità B) corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista ai sensi della L. 675/1996.

........................, ...

Luogo Data Firma

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 (privacy), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per le sua finalità istituzionali e degli Enti o Società che forniscano alla Stessa servizi elaborativi o svolgano attività funzionali.

........................, ...

Luogo Data Firma

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E TURISMO 8 agosto 2001, n. 497/TUR.

Proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla sessione d'esame per l'ottenimento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 90/1982.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO

VISTA la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, recante «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 278/TUR del 18 maggio 2001 con il quale è indetta la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per l'anno 2001, con le modalità previste nell'allegato bando che costituisce parte integrante del presente decreto;

RAVVISATA la necessità, in ragione del notevole numero di domande pervenute alla Direzione regionale del commercio e turismo oltre la scadenza dei tempi previsti dal sopracitato decreto, di prorogare detti termini al fine di consentire una quanto più vasta partecipazione alla sessione d'esame di cui sopra;

DECRETA

In deroga all'articolo 3 dell'allegato al decreto 278/TUR la scadenza del termine di presentazione delle domande è prorogata al 31 agosto 2001.

Trieste, 8 agosto 2001

UNTERWEGER VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 6 agosto 2001, n. 537/ISTR.

Invito per la presentazione di proposte di progetti culturali per lo studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali della Regione (legge regionale 4/2001, articolo 5; D.G.R. 794/2001).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

VISTO l'articolo 6, comma 12, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che individua, nell'ambito del programma di partecipazioni finanziarie dirette della Regione alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia - previste ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n, 68, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000 - la realizzazione di progetti culturali che si prefiggono l'obiettivo dello studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali tipici della regione avvalendosi della collaborazione di istituzioni museali e scientifiche e di organismi culturali qualificati;

VISTA la D.G.R. n. 794 del 15 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001, Registro 1, foglio 142, recante «Direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza» della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la quale al Capitolo 2, fissa direttive specifiche per l'attuazione dei programmi di promozione e concorso diretti della Regione nella organizzazione di manifestazioni di cui alla norma suddetta e determina il limite delle risorse finanziarie per il complesso delle manifestazioni;

VISTO, in particolare, la Parte II del «programma quadro delle iniziative culturali di preminente interesse regionale per l'anno 2001», allegato alla delibera suddetta, il quale, per il progetto volto alla valorizzazione dei costumi tradizionali della regione, stabilisce di procedere mediante l'emanazione di apposito invito, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la presentazione di corrispondenti proposte progettuali da parte di associazioni qualificate che abbiano già svolto significative esperienze in materia e fissa la partecipazione finanziaria regionale in complessive lire 100 milioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

Art. 1

E' approvato l'allegato «invito» per la presentazione di proposte per l'organizzazione di una iniziativa culturale avente ad oggetto lo studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali della Regione;

Art. 2

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 agosto 2001

ABATE

Invito a presentare proposte per una iniziativa culturale volta allo studio, il recupero e la valorizza-

zione dei costumi popolari tradizionali tipici della Regione (legge regionale 4/2001 - articolo 6, comma 12 - D.G.R. 794 del 15 marzo 2001)

1. Finalità e caratteristiche

La Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - nel quadro del «Programma annuale delle iniziative direttamente promosse dalla Regione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia» - invita a presentare proposte per la realizzazione di progetti di attività culturali rivolte a promuovere e diffondere la conoscenza dei costumi popolari tipici della regione e a valorizzarne le antiche tradizioni, mediante iniziative a carattere divulgativo e formativo nonché eventi o manifestazioni a carattere espositivo e di spettacolo.

La realizzazione dei progetti dovrà avere inizio entro l'anno in corso e concludersi entro il primo quadrimestre del 2002.

Il finanziamento complessivo messo a disposizione da parte della Regione è fissato, ai sensi della D.G.R. n. 794/2001, in 100 milioni di lire.

2. Contenuti specifici

I progetti proposti dovranno riguardare attività aventi almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di una pubblicazione originale a carattere scientifico e divulgativo sulla storia dei costumi popolari e tradizionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, rivolta in particolare alla diffusione nell'ambito scolastico;

b) realizzazione di un concorso, aperto alla partecipazione di studenti d'Istituti d'arte o di altri Istituti professionali della Regione, avente ad oggetto la creazione di modelli di costumi ispirati a quelli della tradizione regionale.

   L'organizzazione del Concorso dovrà prevedere la nomina di una Commissione giudicatrice comprendente esperti nel settore della moda nonché studiosi della materia;

c) organizzazione di un evento spettacolare o manifestazione espositiva, volto alla presentazione dei costumi tradizionali tipici e la promozione di creazioni originali ed esclusive ispirate ai costumi tradizionali regionali.

3. Soggetti ammessi

Possono presentare proposte Associazioni culturali, istituzioni scientifiche o altri organismi qualificati il possesso di una pluriennale esperienza di attività promozionale e culturale nei settori oggetto dell'invito.

4. Termini e modalità per la presentazione delle proposte

Le proposte devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente «invito» sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il progetto presentato deve essere corredato dai seguenti elementi:

a) programma dettagliato dell'iniziativa nelle sue distinte componenti;

b) indicazione del responsabile scientifico e organizzativo del progetto;

c) indicazione dei collaboratori tecnici, esperti del settore coinvolti nel progetto e per le indiziativa di cui al punto 2 lettera b) la composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

d) preventivo analitico di spesa con indicazione dei tempi di realizzazione;

Ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità, i proponenti dovranno inoltre presentare i seguenti documenti: statuto e composizione degli organi sociali, bilancio per l'esercizio in corso regolarmente approvato dagli organi sociali.

5. Individuazione dei progetti da realizzare e modalità di attuazione

La Direzione regionale dell'istruzione e della cultura procederà all'individuazione dei progetti da promuovere con il finanziamento disponibile, sulla base dell'istruttoria svolta da un Comitato composto dai dirigenti responsabili dei Servizi delle attività e dei beni culturali e dal Direttore del centro regionale di catalogazione e restauro, o da un suo delegato.

Per la definizione delle modalità di attuazione dei progetti si procederà mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto partner, secondo le modalità indicate dal capitolo IV della legge regionale 68/1981 e successive modifiche.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 20 luglio 2001, n. AMB/443/VIA/88.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento del campo di golf, da 9 a 18 buche, sito in località Padriciano, in Comune di Trieste. Proponente: Golf Club Trieste. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordina-

mento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000 con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., sono stati dettati indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

VISTA l'istanza depositata in data 26 aprile 2001 con la quale il Golf Club Trieste ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per l'ampliamento del campo di golf, da 9 a 18 buche, sito in località Padriciano, in Comune di Trieste;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» di data 18 giugno 2001, come da comunicazione pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente, in data 2 luglio 2001;

RILEVATO che, in base al punto 1 lettera b) dell'Allegato B del D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervento proposto è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Trieste;

VISTA la richiesta di data 17 maggio 2001 dell'Associazione WWF - Sezione di Trieste pervenuta in data 23 maggio 2001, per essere individuata, in relazione all'articolo 13, comma 3, lettera a) della ricordata legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, quale pubblico interessato nella procedura in argomento;

RILEVATO che la suddetta richiesta risulta presenta nel termine di cui alla norma appena citata, e che pertanto la suddetta Associazione risulta individuata quale pubblico interessato nella procedura in argomento;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Trieste e la Provincia di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico - sanitaria, la Direzione regionale della pianificazione territoriale per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio, la Direzione regionale delle foreste per quanto attiene alla materia del vincolo idrogeologico, nonché l'Associazione WWF - Sezione di Trieste quale pubblico interessato;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

CONSTATATA l'assenza del Direttore sostituto del Servizio V.I.A.;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto (presentato dal Golf Club Trieste) di ampliamento del campo di golf, da 9 a 18 buche, sito in località Padriciano, in Comune di Trieste, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Trieste;
- la Provincia di Trieste;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- la Direzione regionale delle foreste;

e quale pubblico interessato l'Associazione WWF - Sezione di Trieste.

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Trieste sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2001

CASTRO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2001, n. 1125.

Contratto collettivo di lavoro del personale delle autonomie locali: chiusura biennio economico 1998-1999, area non dirigenziale - Autorizzazione alla stipula.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e

successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 127 e 128, comma 1, con cui sono stati istituiti, rispettivamente, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N.) di cui al citato articolo 127;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 202/Pres. del 24 giugno 1999, con cui è stato nominato il Comitato direttivo;

VISTO l'articolo 128, comma 6, delle legge regionale n. 13/1998, con cui è stato previsto che, in sede di prima applicazione del Comparto unico l'Agenzia proceda, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali;

VISTI gli articoli 62 della legge regionale 18/1996 e 127, comma 2 e 128, comma 5 della legge regionale 13/1998, disciplinanti le procedure di contrattazione;

VISTE la nota n. 537 del 10 aprile 1998 delle Delegazione della Corte dei conti per il controllo sugli atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - e in particolare il secondo paragrafo - nonché la deliberazione n. 12 del 16 febbraio 1998 delle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti;

VISTA la propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983 con la quale è stato individuato, quale prioritario argomento di contrattazione, la corresponsione di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dalla contrattazione per il biennio economico 1998-1999, fissando altresì i relativi importi mensili lordi;

VISTA la propria deliberazione del giorno 4 ottobre 1999, n. 3062, con la quale si è autorizzata la stipula del documento contrattuale relativo alla corresponsione dei suddetti acconti;

VISTO che il succitato documento contrattuale è stato sottoscritto definitivamente dalle parti in data 21 gennaio 2000;

VISTA la propria deliberazione del giorno 27 marzo 2001, n. 950 con la quale si sono dettate direttive in ordine alla chiusura del suddetto biennio economico;

VISTA l'ipotesi di documento contrattuale sottoscritta in data 5 aprile 2000 dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.-F.P., C.I.S.L.- F.P.S., U.I.L.-E.E.L.L., C.S.A. e U.G.L.-F.N.E.L.;

RITENUTO che il documento medesimo, così come proposto sia coerente con le direttive individuate nella suddetta deliberazione 950/2001;

VISTA la documentazione e i prospetti contabili predisposti dai competenti Uffici;

RITENUTO che la spesa complessiva diretta e indiretta derivante dall'attuazione dell'ipotesi contrattuale trovi copertura, ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 29/1993, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 387/1998, nei bilanci delle singole amministrazioni interessate anche avuto riguardo agli stanziamenti effettuati dalla Regione con la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 e alle disponibilità finanziarie previste, a titolo di concorso nella spesa, dall'articolo 9 della legge regionale 25/1999, dall'articolo 2, comma 32, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dall'articolo 3, comma 5, lettera b), comma 6, lettera b) e comma 7, lettera b) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

RITENUTO di autorizzare, d'intesa con l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., la sottoscrizione del documento contrattuale in argomento;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le considerazioni di cui in premessa, si autorizza la sottoscrizione del documento contrattuale concernente la chiusura del biennio economico 1998-1999 relativo al personale degli Enti locali, area non dirigenziale, che della presente deliberazione costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Restituita con rapporto di certificazione «positivo con precisazioni e raccomandazioni», come da deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite n. 32/contr. del 22 giugno 2001 assunta al prot. della Regione - Segreteria generale, n. 12678/5911/SGD del 17 luglio 2001.

Il Segretario Generale: Bellarosa

Accordo tra A.Re.Ra.N e Organizzazioni sindacali per la chiusura del biennio economico 1998-1999.

Il giorno 31 ottobre 2000 presso la sede dell'A.Re.Ra.N. in Trieste si sono incontrati:

A.Re.Ra.N. - Comitato direttivo;

CCGIL, CISL,UIL, CSA, UGL-FNEL

ed hanno sottoscritto il presente accordo per la chiusura del biennio economico 1998-1999,

1. Le parti, nell'intento di pervenire alla sottoscrizione di un accordo per la chiusura economica del biennio contrattuale 1998-1999 per i dipendenti degli Enti

locali - area non dirigenziale - in coerenza con le direttive giuntali e con gli accordi del 19 marzo 1999, 1 luglio 1999 e 13 aprile 2000, individuano le seguenti tematiche quali oggetto di un contratto stralcio:

- Lavoro interinale
- Lavoro a tempo determinato
- Telelavoro
- Contratto di formazione e lavoro
- Mobilità
- Part-time
- Procedure per la sottoscrizione degli accordi decentrati
- vacanza contrattuale

Per quanto concerne la costituzione dei comitati esecutivi all'interno delle RSU, le OO.SS. firmatarie del presente accordo invieranno all'A.Re.Ra.N. apposita nota di impegno in tale senso.

2. Il confronto negoziale su queste tematiche dovrà concludersi entro e non oltre il 15 novembre 2000. Entro tale data verrà trasmesso alla Giunta Regionale l'accordo raggiunto sulle seguenti tabelle:

qualifiche	importi decorrenza 1 dicembre 1999
I	-
II-III	35.000
IV	45.000
V	50.000
VI	60.000
VII	70.000
VIII	75.000

3. Le parti concordano inoltre di procedere alla costituzione di tre gruppi di lavoro tecnici per la discussione, gli approfondimenti e la definizione di intese nelle seguenti materie:

a) Relazioni sindacali.

b) definizione di un nuovo ordinamento professionale per i dipendenti degli Enti locali, che sostenga il processo di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro e di aziendalizzazione del sistema pubblico, sostituendo gli attuali inquadramenti e realizzando forme più flessibili di gestione delle risorse umane, anche nell'ottica del processo di graduale omogeneizzazione di cui alla legge regionale 13/1998. La trattativa sul sistema di classificazione del personale avrà perciò l'obiettivo di coniugare le esigenze di efficienza e di miglioramento del livello dei servizi degli Enti con quello di valorizzazione della risorsa - lavoro e di sviluppo professionale dei lavoratori, avuto riguardo alla specificità degli Enti stessi nel Friuli-Venezia Giulia. In tale quadro saranno individuate soluzioni coerenti per le cosiddette funzioni apicali negli Enti privi di dirigenza: in attesa della nuova disciplina contrattuale, le parti convengono di dover concretamente operare al fine di evitare il crearsi di situazioni incompatibili con le soluzioni a regime che dovranno ispirarsi a quanto previsto dall'intesa del marzo 1999, sopra citata. Particolare rilievo verrà rivolto inoltre alla progressione verticale ed ai relativi criteri, alla progressione orizzontale ed alle modalità di passaggio da una posizione a quella superiore, ai profili professionali, alle posizioni organizzative. Resta inteso che il meccanismo di primo inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione avverrà in un quadro di coerenza con quanto sopra indicato.

c) Tematiche contrattuali non comprese nei punti a) e b), con particolare riferimento alla parte normativa.

4. Le parti concordano di formalizzare entro una settimana le rispettive designazioni per ciascuno dei gruppi. Concordano altresì che l'attività dei gruppi per le tematiche di cui ai punti a) e b) dovrà esaurirsi entro e non oltre il 31 gennaio 2001. Per quanto riguarda il punto c), si dovrà pervenire a una conclusione entro il 28 febbraio 2001. I termini di cui sopra di comune accordo potranno essere prorogati per non più di ulteriori 30 giorni.

Le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione positiva del confronto sulle tematiche di cui al punto 3, costituisce condizione indispensabile per la prosecuzione della trattativa relativa alla definizione del primo contratto regionale.

Al fine di cui sopra concordano di reincontrarsi il giorno 8 novembre 2000, alle ore 10:00, presso l'A.Re.Ra.N..

La presente ipotesi di accordo viene sottoscritta definitivamente in data 5 aprile 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2001, n. 1126.

Contratto collettivo di lavoro del personale delle autonomie locali: quadriennio giuridico 1998-2001, area non dirigenziale - Autorizzazione alla stipula.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 127 e 128, comma 1, con cui sono stati istituiti, rispettivamente, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia

e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N.) di cui al citato articolo 127;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 202/Pres. del 24 giugno 1999, con cui è stato nominato il Comitato direttivo;

VISTO l'articolo 128, comma 6, delle legge regionale n. 13/1998, con cui è stato previsto che, in sede di prima applicazione del Comparto unico l'Agenzia proceda, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali;

VISTI gli articoli 62 della legge regionale 18/1996 e 127, comma 2 e 128, comma 5 della legge regionale 13/1998, disciplinanti le procedure di contrattazione;

VISTE la nota n. 537 del 10 aprile 1998 delle Delegazione della Corte dei conti per il controllo sugli atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - e in particolare il secondo paragrafo - nonché la deliberazione n. 12 del 16 febbraio 1998 delle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti;

VISTA la propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983 con la quale sono state dettate talune prime direttive all'Agenzia con particolare riferimento alla corresponsione di importi a titolo di acconto per il biennio 1998-1999 per il personale degli enti locali, area non dirigenziale, configurando altresì indirizzi generali di fondo cui attenersi nel corso della negoziazione;

VISTA la propria deliberazione del giorno 27 marzo 2001, n. 950 con la quale si sono dettate direttive più puntuali anche in ordine alla definizione del quadriennio giuridico 1998-2001 per il personale degli Enti locali, area non dirigenziale;

VISTA l'ipotesi di documento contrattuale sottoscritta in data 5 aprile 2001 dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.-F.P., C.I.S.L.- F.P.S., U.I.L.-E.E.L.L. e U.G.L.-F.N.E.L.;

RITENUTO che il documento medesimo, così come proposto sia coerente con le linee generali individuate nelle succitate deliberazione di direttive;

VISTA la documentazione e i prospetti contabili predisposti dai competenti Uffici;

RITENUTO che la spesa complessiva diretta e indiretta derivante dall'attuazione dell'ipotesi contrattuale trovi copertura, ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 29/1993, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 387/1998, nei bilanci delle singole amministrazioni interessate anche avuto riguardo agli stanziamenti effettuati dalla Regione con la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 e alle disponibilità finanziarie previste, a titolo di concorso nella spesa, dall'articolo 9 della legge regionale 25/1999, dall'articolo 2, comma 32, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dall'articolo 3, comma 5, lettera b), comma 6, lettera b) e comma 7, lettera b) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

RITENUTO di autorizzare, d'intesa con l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., la sottoscrizione del documento contrattuale in argomento;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le considerazioni di cui in premessa, si autorizza la sottoscrizione del documento contrattuale concernente il quadriennio giuridico 1998-2001 relativo al personale degli Enti locali, area non dirigenziale, che della presente deliberazione costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Restituita con rapporto di certificazione «positivo con precisazioni e raccomandazioni», come da deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite n. 31/contr. del 22 giugno 2001 assunta al prot. della Regione - Segreteria generale, n. 12679/5912/SGD del 17 luglio 2001.

Il Segretario Generale: Bellarosa

Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni

Il giorno 5 marzo 2001, presso la sede dell'A.Re.Ra.N. in Trieste, si sono incontrati:

A.Re.Ra.N. - Comitato direttivo

Polidori Paolo, Tarasco Anna, Casetta Abele, Sambo Gian Antonio;

CGIL FP, __________

CISL FPS, __________

UIL EE.LL,F.P.L. __________

CSA, __________

UGL-FNEL, __________

per sottoscrivere il testo dell'allegata preintesa relativa al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia.

Contratto collettivo di lavoro relativo al perso-

nale dell'area non dirigenziale dipendente delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione dei loro servizi.

Art. 1

Disciplina sperimentale del telelavoro

1.Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con il prevalente supporto di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.

2. Gli enti possono predisporre appositi progetti per la sperimentazione del telelavoro, definendone tempi, obiettivi, quantità e qualità della prestazione e risorse necessarie, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 70, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Gli enti informano in via preventiva le R.S.U. e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto sui contenuti dei progetti, nonchè sul numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le seguenti previsioni:

a) Assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgevano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza;

b) In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:

- situazioni di disabilità psico - fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
- esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
- maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.

5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.

6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.

7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano le attività e i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.

8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;

- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL.

9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

10. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

11. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.

12. I Comuni inviano all'A.Re.Ra.N. copie dei progetti di telelavoro attuati ai sensi del presente articolo.

13. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito un Osservatorio regionale, per la durata di un biennio. L'Osservatorio, formato da un componente di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre componenti indicati rispettivamente dall'ANCI, UPI e UNCEM, raccoglie dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento delle amministrazioni e sugli eventuali problemi connessi. Al termine del biennio l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva.

14. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

15. Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.

16. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro, e da quello integrativo aziendale. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori.

17. In sede di contrattazione decentrata, potrà essere definito l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione e connesso al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Gli enti possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge 196/1997, per soddisfare esigenze di carattere non continuativo, e/o a cadenza periodica, per attività connesse ad esigenze straordinarie, o per particolari punte di attività o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, o attraverso le modalità di reclutamento ordinario.

I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati unicamente con le agenzie abilitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

2. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7% calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

3. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili appartenenti alla seconda e terza qualifica funzionale, per quelli dell'area di vigilanza, per gli educatori e per le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.

4. L'ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/1970.

5. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.

6. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

7. Prima della stipula del contratto di fornitura di

lavoro temporaneo gli Enti comunicano alle R.S.U. e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto, il numero i motivi e la durata del ricorso al lavoro temporaneo.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura.

8. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei trattamenti previsti. Criteri, modalità e condizioni per la determinazione e la corresponsione di tali trattamenti saranno definiti dalla contrattazione decentrata

9. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni comunicano alle R.S.U. il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata e il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Entro lo stesso termine gli Enti forniscono le medesime informazioni all'A.Re.Ra.N. e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni della legge n. 196/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Contratto di formazione e lavoro

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.

3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento negli Enti locali, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.

4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:

a) per l'acquisizione di professionalità elevate;

b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo di contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.

6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nelle qualifiche 7^e 8^. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nelle qualifiche 2^ e 3^.

7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente alla qualifica ed al profilo di assunzione.

8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lettera a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 4, lettera b) il suddetto periodo non può essere inferiore alle 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 451/1994, non sono retribuite.

9. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lettera a) e in misura non superiore a 12 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lettera b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.

10. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri

compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.

11. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:

- la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettive per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lettera b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lettera a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.

12. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

13. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:

- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro

14. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.

15. Al termine del rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.

16. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 13.

17. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

18. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlata ad eventi eccezionali e non prevedibili.

Art. 4

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica, o il 25% della dotazione organica complessiva limitatamente agli Enti con un numero complessivo di dipendenti non superiore a 30, con esclusione - in entrambi i casi - di figure professionali che svolgano particolari funzioni ritenute indispensabili per la funzionalità dei servizi. Il lavoratore interessato potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro solo a seguito di espressa disponibilità a rinunciare a tali funzioni ed a essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, in attività professionali equivalenti.

In presenza di gravi e documentate situazioni familiari il contingente di cui al presente comma può essere aumentato di un ulteriore 13%, tenuto conto delle esigenze organizzative. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.

I limiti di cui sopra sono aumentati per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

3. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'articolo 5, comma 1, del presente C.C.R.L. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari qualifica e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai Regolamenti degli enti.

L'individuazione dei posti, viene effettuata previa informazione alle RSU ed alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'in-

formazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

4. Qualora gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno - dicembre), deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e seguenti.

5. L'ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

6. Nel caso di cui al comma 4 l'eventuale risparmio di spesa verrà utilizzato annualmente a consuntivo per il 50%, destinandolo all'incentivazione del personale in servizio.

7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione alle R.S.U. e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - e la specifica attività di servizio, l'ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.

10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

11. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati dal presente articolo, viene data la precedenza:

a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico - fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;

c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

12. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

13. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero.

14. L'Amministrazione può consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, previa verifica della disponibilità del posto in organico e avuto riguardo alle proprie esigenze organizzative.

15. L'individuazione delle figure professionali di cui al comma 2, non ha effetto nei confronti dei rapporti di lavoro a part time già costituiti prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 5

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della

durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'articolo 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.

4. Nel caso di cui al comma 4, del precedente articolo 4, in presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione.

Art. 6

Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria, con una maggiorazione pari al 15%.

5. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria, maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.

7. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.

8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.

11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è

disciplinato dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000.

Art. 7

Contratto a termine

1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 56/1997, gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificati dall'articolo 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;

c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo fino a sei mesi o comunque, con riferimento al personale educativo, fino alla chiusura dell'anno scolastico;

d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;

e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse qualifiche per un periodo massimo di dodici mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi;

h) nei casi in cui sussistano altri particolari motivi di urgenza, previa informazione alle RSU e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, previa informazione alle RSU ed alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

2. Anche al fine di favorire standard di qualità nell'erogazione dei servizi, gli enti individuano i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo, previa informazione alla RSU e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 e 36 bis del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'articolo 2 comma 34 - 38 della legge regionale 2/2000, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 4.

6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.

7. In tutti i casi in cui il C.C.N.L. del 6 luglio 1995

prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.

8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.

9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'articolo 14 - bis del C.C.N.L del 6 luglio 1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 - bis del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.

10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo contrattualmente previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli articoli 21 e 22 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 7, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato articolo 21 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995;

d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie ovvero qualora le stesse siano collegate ad eventi non programmabili e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'articolo 14, comma 5, del C.C.N.L. stipulato in data 6 luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'articolo 2126 Codice civile.

e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.

11. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'articolo 2126 Codice civile quando:

a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.

12. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il dipendente di qualsiasi qualifica, può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a dieci ovvero a venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli.

13. Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può mai trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nemmeno nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 230/1962, come modificato ed integrato dall'articolo 12 della legge 196/1997.

14. Periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e qualifica identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.

15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i

limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.

16. Sono fatte salve altre situazioni previste dalla legge in materia di assunzioni temporanee.

Art. 8

Indennità di vacanza contrattuale

1. Qualora il rinnovo del CCRL relativo a ciascun biennio economico non sia definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente, o dalla presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale in servizio è corrisposta una indennità di vacanza contrattuale attraverso l'erogazione di un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al 50% della somma dei tassi di inflazione programmata del biennio di riferimento, da applicare sulla retribuzione media mensile di ciascuna qualifica, intendendosi per tale la paga base più la contingenza. Tale assegno è erogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio o dalla data di presentazione delle piattaforme, qualora successiva, presentate dalle OO.SS. che abbiano una rappresentatività complessiva pari almeno al 51%.

2. Con riferimento al biennio economico 2000/2001 l'indennità di cui sopra sarà corrisposta con decorrenza 1 gennaio 2001.

Dichiarazione a verbale

Tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto in data odierna in merito agli istituti di flessibilità del rapporto di lavoro, gli Enti si impegnano, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, al fine di superare, compatibilmente con le esigenze di servizio dei medesimi, il ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa nell'espletamento delle attività istituzionali.

La presente ipotesi di accordo viene sottoscritta definitivamente in data 5 aprile 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1610.

Legge regionale 10/1998, articolo 32 - Assegno di cura e assistenza - Disciplina di attuazione. Modifica della tabella allegata alla D.G.R. 3609/1999. (Testo risultante dalle modifiche apportate con deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2001, n. 1789, registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001, Registro 1, foglio 285).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, recante «Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 della menzionata legge regionale che introduce l'assegno di cura e assistenza, istituto economico finalizzato ad incentivare la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza di anziani o adulti non autosufficienti o con autosufficienza ridotta, a conclamato rischio d'istituzionalizzazione, prevedendo di perseguire la predetta finalità, in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, anche tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare;

VISTI rispettivamente i commi 2, 3 e 4 dell'articolo in questione, i quali prevedono in particolare che:

- l'assegno di cura e assistenza viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei comuni;
- beneficiari delle incentivazioni economiche in argomento sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti da accudire oppure le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con tali soggetti, si fanno carico del loro accudimento;
- le incentivazioni economiche sono graduate in relazione al reddito di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacibili dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60% e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti;

VISTA la Deliberazione giuntale n. 3609 del 23 novembre 1999, registrata in data 12 gennaio 2000 dalla Corte dei conti, Registro 1, foglio 5, che approva la «Disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998»;

VISTO l'articolo 14 della menzionata Disciplina che prevede che le disposizioni in essa contenute hanno valore sperimentale e che le stesse potranno essere riconsiderate sulla scorta degli esiti applicativi sul territorio;

PRESO ATTO che l'effettiva applicazione dell'istituto in questione relativamente ai contributi riferiti all'anno 1999 è stata avviata soltanto dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della predetta deliberazione in data 16 febbraio 2000 e che l'erogazione degli stessi è stata completata in tutti gli ambiti della Regione nei primi mesi dell'anno in corso;

PRESO ATTO altresì che non sono ancora stati erogati i contributi per l'anno 2000, per i quali con decreto n. 81/SAI del 6 marzo 2001 è già stato disposto il differimento del termine di rendicontazione al 31 agosto 2001;

ATTESO che non può quindi considerarsi ancora conclusa la prima applicazione dell'istituto a causa della complessità delle procedure e dei relativi adempimenti, nonché del notevole aumento delle richieste rispetto a quelle in precedenza presentate, fino all'anno 1998, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993;

VISTO che sono pervenute alla Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali numerose istanze di modifica dei parametri finalizzati alla graduazione del beneficio e in particolare:

- il consiglio Comunale di Duino Aurisina con Ordine del giorno del 28 dicembre 2000 chiedeva «di rivedere i criteri per l'assegnazione dell'assegno di cura e soddisfare così tutti gli aventi diritto»;
- l'Assemblea dei Sindaci del Basso Isontino con Ordine del giorno del 7 febbraio 2001 richiedeva alla Giunta regionale di «provvedere alla modifica ed integrazione della Deliberazione n. 3609 del 23 novembre 1999 con la previsione della possibilità di una modulazione flessibile dell'assegno di cura ed assistenza»;
- l'A.S.S. n. 4 con nota del 12 marzo 2001 sottoscritta dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci sollecitava la Giunta regionale ad emanare un provvedimento che «abolisca il criterio dell'importo massimo del 60% del contributo, sia per il 2000 che per il 2001»;
- l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di San Vito al Tagliamento nella seduta del 15 marzo 2001, nel fare proprio il documento della Provincia di Pordenone, contenente le analisi, valutazioni e proposte congiunte elaborate con i responsabili dei Servizi sociali dei Comuni e dei Distretti dell'A.S.S. n. 6 con riferimento all'articolo 32 della legge regionale n. 10/1998, ribadiva «l'urgenza che l'istituto venga rivisto al più presto»;

PRESO ATTO che i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, sentiti in un'apposita riunione, hanno chiesto all'Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali di intervenire con urgenza modificando i criteri di determinazione dell'assegno in modo da poter ampliare il numero dei beneficiari in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in questione;

RILEVATO inoltre che alcuni Servizi Sociali dei Comuni e Distretti sanitari hanno evidenziato l'esigenza di ridefinire i contenuti dell'assegno di cura rivedendone l'attuale regolamentazione anche per quanto attiene agli strumenti di valutazione multidimensionali da utilizzare;

CONSTATATO che, pur non essendo terminata la prevista fase di sperimentazione, si rende tuttavia necessario accogliere le richieste di cui sopra e pertanto, in attesa di rivedere complessivamente la disciplina d'attuazione dell'istituto al termine del periodo sperimentale che si concluderà nell'anno in corso, modificare la tabella 1, allegata alla D.G.R. 23 novembre 1999 n. 3609 al fine di consentire l'erogazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001 a un maggior numero di aventi diritto stanti le attuali risorse finanziarie disponibili;

RITENUTO quindi di rideterminare nell'importo giornaliero di lire 32.500.- la misura massima dell'assegno di cura e assistenza erogabile mantenendo l'importo minimo giornaliero di lire 15.500.-, non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, stabilito con D.G.R. n. 3609/1999 in lire 77.000 giornaliere;

CONCORDATO peraltro sulla necessità di garantire a tutti gli aventi diritto il percepimento dei contributi nella misura determinata dall'applicazione della «Disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998» approvata con D.G.R. n. 3609 del 23 novembre 1999 come modificata con la presente deliberazione;

SU proposta dell'Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali,

DELIBERA

1) Di modificare, all'interno delle disposizioni di attuazione dell'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 10/1998, approvate con D.G.R. n. 3609 del 23 novembre 1999, i parametri utilizzati per la determinazione del beneficio, relativamente agli anni 2000 e 2001, sostituendo la tabella 1 approvata con la deliberazione succitata con la tabella allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante.

2) Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti.

3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 286

TABELLA 1)

a) Fasce di non autosufficienza espresse con punteggio BINA	b) Bisogno assistenziale	c) Profilo programma assistenziale complessivo	d) * Profilo della quota di programma a carico del beneficiario	e) ** Indicatore della situazione econoomica equivalente	f) Contributo spettante giornaliero ed annuo	
I^ 220-400	BASSO	bassa intensità	basso	non vi è titolo	0	
II^ 401-550	MEDIO	media intensità	basso	non vi è titolo	0	
			medio	fascia A	19.500	7.117.500
				fascia B	18.500	6.752.500
				fascia C	17.500	6.387.500
				fascia D	16.500	6.022.500
				fascia E	15.500	5.657.500
			alto	fascia A	21.500	7.847.500
				fascia B	19.500	7.117.500
				fascia C	18.500	6.752.500
				fascia D	17.500	6.387.500
				fascia E	16.500	6.022.500
III^ 551-1.000	ALTO	elevata intensità	basso	fascia A	21.500	7.847.500
				fascia B	19.500	7.117.500
				fascia C	18.500	6.752.500
				fascia D	17.500	6.387.500
				fascia E	16.500	6.022.500
			medio	fascia A	23.500	8.577.500
				fascia B	21.500	7.847.500
				fascia C	20.500	7.482.500
				fascia D	19.500	7.117.500
				fascia E	18.500	6.752.500
			alto	fascia A	32.500	11.862.500
				fascia B	28.500	10.402.500
				fascia C	24.500	8.942.500
				fascia D	22.500	8.212.500
				fascia E	20.500	7.482.500

* I termini «basso» - «medio» - «alto» della colonna d) rappresentano espressione di sintesi del «peso» e, quindi, dell'impegno quali-quantitativo attribuito all'U.V.D. alla parte di programma affidata al beneficario. Per pervenire a detta sintesi, le U.V.D. potranno autonomamente adottare, in sede locale, apposite scale di misurazione, tra cui scale che traducano il predetto impegno quali-quantitativo in impegno orario.

** Si fa riferimento agli indicatori della situazione economica, articolati in fasce, fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2485. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento Amministrazione dell'A.P.T. di Grado e Aquileia e nomina di un Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere, per i motivi indicati in narrativa ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e succ. mod., l'Amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Grado e Aquileia e di nominare un Commissario nella persona del Presidente in carica, dott. Alessandro Felluga, fino all'insediamento degli organi della subentrante Agenzia di informazione ed accoglienza turistica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2486. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento Amministrazione dell'A.P.T. di Trieste e nomina del Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere, per i motivi indicati in narrativa ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e succ. mod., l'Amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Trieste e di nominare un Commissario nella persona del Presidente in carica, sig. Franco Bandelli, fino all'insediamento degli organi della subentrante Agenzia di informazione ed accoglienza turistica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2487. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento amministrazione dell'A.P.T. della Carnia e nomina del Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere, per i motivi indicati in narrativa ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, l'Amministrazione dell'Azienda di promozione turistica della Carnia e di nominare un Commissario nella persona del dott. Giovanni Da Pozzo, nato a Tolmezzo il 28 agosto 1955, fino all'insediamento degli organi della subentrante Agenzia di informazione ed accoglienza turistica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2488. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento dell'Amministrazione dell'A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano e nomina di un Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere, per i motivi indicati in narrativa ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo

1991, n. 10, e successive modifiche, l'Amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano e di nominare un Commissario nella persona del rag. Giannino Ciuffarin, dirigente dell'Amministrazione regionale, fino all'insediamento degli organi della subentrante Agenzia di informazione ed accoglienza turistica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2489. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento dell'Amministrazione dell'A.P.T. Piancavallo Cellina Livenza e nomina di un Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere, per i motivi indicati in narrativa ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, l'Amministrazione dell'Azienda di promozione turistica Piancavallo Cellina Livenza e di nominare un Commissario nella persona del Presidente in carica, sig. Maurizio Perissinot, fino all'insediamento degli organi della subentrante Agenzia di informazione ed accoglienza turistica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 2490. (Estratto).

Legge regionale 10/1991, articolo 15 - Scioglimento dell'A.P.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea e nomina del Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere, per i motivi indicati in narrativa ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, l'Amministrazione dell'Azienda di promozione turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea e di nominare un Commissario nella persona dell'avv. Maurizio Magrelli, nato a Tarvisio il 27 luglio 1966, fino all'insediamento degli organi della subentrante Agenzia di informazione ed accoglienza turistica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2618.

Misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'anno 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 e successive modificazioni, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)»;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000, al Registro 1, foglio 53, in cui all'articolo 6, comma 2, si prevede che «la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con delibera della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione»;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Regolamento predetto per quanto concerne la modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare;

ATTESO che l'AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - ha provveduto ad inviare l'applicativo informatico dedicato alla raccolta delle domande concernenti la misura in argomento nonchè la relativa modulistica per l'anno 2001;

RITENUTO opportuno individuare, relativamente all'annualità 2001, la data del 1° ottobre 2001 quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 7/2000;

SU proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di stabilire nel 1° ottobre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/2000 in premessa indicato, la data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento per l'anno 2001 dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande nonchè la documentazione da presentare, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2645.

Approvazione bando per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo riguardanti l'attuazione di sette corsi sperimentali dei profili ADEST-OTA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali,

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 850 del 20 marzo 1998 concernente la «Sperimentazione di un corso di formazione integrata avente come riferimento i profili professionali dell'ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari e dell'OTA (Operatore Tecnico di Assistenza) con conseguente rilascio dei rispettivi attestati previsti dal vigente ordinamento»;

VISTA la D.G.R. n. 1647 del 29 maggio 1998, successivamente modificata ed integrata con D.G.R. 3610 del 23 novembre 1999, che approva l'ordinamento didattico del Corso sperimentale di formazione professionale di ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari) e di OTA (Operatore Tecnico di Assistenza) e prevede l'attivazione di almeno un corso per ogni provincia, demandando ad un apposito bando, l'individuazione delle Agenzie formative idonee a realizzare l'attività formativa prevista;

VISTA la D.G.R. n. 1879 del 31 maggio 2001 che recepisce l'Accordo fra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS); conferma la continuità didattica ed organizzativa con il percorso formativo sperimentale già in atto dal 1998, già finalizzato alla formazione di un operatore unico idoneo ad operare sia nel comparto sociale che sanitario, e dispone di mantenere ancora, in via provvisoria, l'attuale denominazione del corso e il rilascio della doppia qualifica fino al recepimento nei contratti di comparto del nuovo profilo di Operatore Socio-Sanitario;

ATTESO che ad approvazione dei suddetti contratti la Giunta provvederà a modificare, anche in itinere, la denominazione del corso per il conseguimento della doppia qualifica di ADEST/OTA in corso per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario adeguando, conseguentemente, le modalità previste per l'esame finale ed il rilascio della nuova qualifica;

CONSIDERATA la necessità di avviare, sulla base dei fabbisogni individuati, e tenuto conto degli altri interventi formativi programmati nel settore socio sani-

tario nonchè della distribuzione territoriale delle sedi per i tirocinii, 7 edizioni del corso sperimentale di cui sopra, da realizzarsi rispettivamente: 3 nella Provincia di Udine, 2 nella Provincia di Trieste, 1 nella Provincia di Gorizia, 1 nella Provincia di Pordenone;

VISTA, in particolare, all'interno dell'Asse A del programma Operativo, la misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - la quale prevede, fra l'altro, la realizzazione di percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo (9);

RITENUTO di destinare per la realizzazione della suddetta sperimentazione risorse pari a lire 3.062.500.000 a valere sull'obiettivo 3, Asse A, Misura A.2;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'emanazione dell'Avviso per la presentazione di progetti formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 2000, obiettivo 3, asse A, misura A.2 per l'attuazione di 7 corsi sperimentali di formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari) e OTA (Operatore Tecnico di Assistenza), costituente parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto Avviso saranno presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui al documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001;

CONSIDERATO che i progetti devono pervenire alla direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 21 settembre 2001;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'Avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare l'Avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per l'anno 2000, obiettivo 3 Asse A Misura A.2 , riguardante l'attuazione di 7 corsi sperimentali di formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari) e OTA (Operatore Tecnico di Assistenza).

- Di modificare, anche in itinere, ad approvazione dei nuovi contratti di comparto, la denominazione dei suddetti corsi per il conseguimento della doppia qualifica di ADEST/OTA in corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, adeguando, conseguentemente, le modalità previste per l'esame finale ed il rilascio della nuova qualifica;

- Di destinare per la realizzazione della suddetta sperimentazione risorse pari a lire 3.062.500.000 a valere sull'obiettivo 3, Asse A, Misura A.2.

- I progetti, presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui al documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, potranno essere presentati alla Direzione regionale della Formazione Professionale dal giorno successivo alla pubblicazione del bando e fino alle ore 12.00 del 21 settembre 2001.

Il presente provvedimento, comprensivo del bando, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direzione regionale Formazione Professionale

Fondo Sociale Europeo

Programma Operativo

Obiettivo 3 - 2000/2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sull'asse A, misura A.2 - Azione «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo (16)» Formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari) e OTA (Operatore tecnico di assistenza)

SOMMARIO

SEZIONE I^ - GENERALITA'

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

2. Rispetto dei campi trasversali d'intervento

SEZIONE II^ - ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

2. Scheda tecnica di misura

SEZIONE I^

GENERALITA'

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione di progetti presentati a valere sul seguente asse e relativa misura prevista dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro

Misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo

1.3 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale», di seguito denominato Regolamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento Straordinario n. 9 del 18 giugno 2001 e reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm

1.4 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento. In particolare i progetti si riferiscono alla formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente Domiciliare dei Servizi Tutelari) e di OTA (Operatore Tecnico di Assistenza), nell'ambito di quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3610 del 23 novembre 1999 e della deliberazione n. 1879 del 31 maggio 2001.

1.5 E' prevista l'integrazione delle azioni formative con azioni di accompagnamento previste dall'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1119 del 6 aprile 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento Straordinario n. 9 del 18 giugno 2001.

2. Rispetto dei campi trasversali di intervento

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1784/1999.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione

Tutte le attività formative di durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Tale modulo deve essere pari ad almeno il 2% della durata complessiva dell'attività in senso stretto. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa

Pari opportunità

Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante

Sviluppo locale

I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali

3. Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

3.1 Sulla base di quanto stabilito dal Programma, il presente avviso assicura una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000/2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni.

3.2 In fase di presentazione dei progetti non vengono attivate procedure che determinino l'allocazione di parte delle risorse finanziarie disponibili a favore della specifica destinazione finanziaria di cui al precedente comma.

3.3 I soggetti attuatori sono peraltro tenuti, in sede di rendicontazione, ad evidenziare gli allievi con residenza in area obiettivo 2, al fine di consentire alla Regione di determinare, ex post, la ricaduta finanziaria su tale area dei progetti.

SEZIONE II^

ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità

a) Sostenere l'inserimento nel lavoro e, più in generale, i processi di mobilità lavorativa, con efficaci servizi di orientamento e con l'ampliamento dell'offerta formativa; sostenere esperienze dirette in ambienti lavorativi

1.2 Misure finanziabili

A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo (per quanto riguarda le modalità attraverso le quali definire la natura preventiva dell'azione, si rinvia al Capitolo 3 del Complemento. Si ricorda comunque che rientrano nella misura i giovani disoccupati da meno di sei mesi e gli adulti disoccupati da meno di dodici mesi)

2. Scheda tecnica di misura

2.1 Disciplina per azione

Macro tipologia	Tipologia di azione	Azione
Azioni rivolte alle persone (P)	Formazione (F)	Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo (9)

con la seguente offerta:

Attività

- Nell'ambito di percorsi di formazione iniziale, formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari) e di OTA (Operatore Tecnico di Assistenza)

Tipologia formativa: Qualificazione di base abbreviata (03)

Durata: 1.000 ore

Ulteriori elementi dell'offerta: in base ai fabbisogni individuati in collaborazione con la Direzione della Sanità e delle Politiche Sociali e con l'Agenzia regionale della Sanità e tenuto conto degli altri interventi formativi programmati nel settore socio-sanitario nonché della disponibilità delle sedi idonee per i tirocini, è prevista l'attuazione di un numero massimo di 7 corsi di cui 3 nella Provincia di Udine, 2 nella Provincia di Trieste, 1 nella Provincia di Gorizia e 1 nella Provincia di Pordenone.

Saranno ammessi al finanziamento i progetti che conseguono il punteggio più alto nel numero massimo previsto per Provincia.

Ciascun soggetto proponente non può presentare un numero di progetti superiore a quello ammissibile al finanziamento per ciascuna area territoriale. Il mancato rispetto di tale previsione comporta l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati dal soggetto interessato.

Il costo massimo di ciascun progetto è pari a lire 437.500.000, avuto riguardo ai seguenti parametri massimi di riferimento:

- costo ora/allievo: massimo lire 17.500
- ore: 1.000
- numero massimo allievi: 25

E' ammessa l'erogazione, a favore dei partecipanti, di una indennità oraria di presenza di lire 3.000

Soggetti proponenti: enti di formazione - enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitamente e statutariamente prevista, tra i propri fini, la formazione professionale

Modalità di presentazione dei progetti: ciascun progetto formativo va presentato con l'utilizzo del formulario disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm In particolare ciascun soggetto proponente deve presentare:

- n. 1 domanda di contributo in bollo;
- n. 1 Scheda soggetto proponente;
- fino a 7 Schede progetto formativo (una per ciascun progetto)

Destinatari: soggetti in cerca di occupazione coerenti con i criteri dell'approccio preventivo

Destinazione aree obiettivo 2: residenza degli allievi con quantificazione ex post a seguito della presentazione del rendiconto

Modalità di attuazione: a bando. I progetti devono pervenire entro le ore 12.00 del 21 settembre 2001, presso la Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco 37, Trieste.

Modalità di valutazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 100 punti così ripartiti:

- Criterio a) - Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 34 punti;
- Criterio b) - Coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di 16 punti;
- Criterio c) - Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti;
- Criterio d) - Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 10 punti;

- Criterio e) - Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

I progetti saranno valutati dalla Direzione regionale della Formazione Professionale che potrà avvalersi del supporto della Direzione regionale della sanità e delle Politiche Sociali e dell'Agenzia regionale della Sanità.

In relazione alla particolarità dei progetti formativi, la voce del formulario relative a «presenza e ruolo dei soggetti promotori» risulta non pertinente in fase di valutazione e pertanto non va compilata.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000.

Disponibilità finanziaria: lire 3.062.500.000

Termini di avvio e conclusione: i progetti, relativamente all'attività in senso stretto, devono trovare avvio entro il 15 gennaio 2002 e concludersi entro dieci mesi dalla data di inizio. Il mancato rispetto del termine di avvio conduce alla revoca del finanziamento.

Vigenza delle graduatorie: le graduatorie rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2002, con possibilità, per i progetti utilmente collocati ma non finanziati, di subentrare a seguito di rinunce.

Rendiconto: il rendiconto viene presentato alla Regione, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Architettura finanziaria dei progetti: nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento, i progetti possono prevedere le seguenti spese:

- B1.2 - progettazione esecutiva (tale voce di spesa non può superare il 5% della costo complessivo approvato)
- B1.3 - trasferte personale dipendente
- B1.6 - elaborazione materiale didattico e FAD
- B2.1 - docenza (qualora il docente esterno risieda ad oltre 300 chilometri dalla sede dell'attività formativa sono ammissibili le spese de viaggio, vitto e alloggio; se residente a meno di 300 chilometri, sono ammissibili le spese di viaggio. Dette spese vanno imputate alla voce B2.1 del preventivo; i giustificativi di spesa vanno tenuti distinti da quelli che documentano l'erogazione della prestazione)
- B2.2 - Tutoring (con impegno orario massimo non superiore all'attività formativa in senso stretto. In tali limiti, l'attività è realizzabile anche da più soggetti)
- B2.8 - Indennità partecipanti
- B2.10 - Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)
- B2.11 - Assicurazioni
- B2.12 - Esami finali
- B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature
- B2.14 - Materiale didattico e di consumo
- B2.15 - Altre spese (fideiussione bancaria, certificazione dei rendiconti)
- B4.1 - Direzione (con impegno orario massimo non superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.2 - Coordinamento (con impegno orario massimo non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto)
- C2 - Segreteria/amministrazione (con impegno orario massimo non superiore al 75% dell'attività formativa in senso stretto)
- C3 - Servizi ausiliari (si comprende anche la manutenzione locali ed attrezzature - (con impegno orario massimo non superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto)
- C4 - Trasferte personale dipendente
- C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua
- C6 - Riscaldamento e condizionamento
- C7 - Telefono
- C8 - Spese postali
- C9 - Assicurazioni
- C10 - Cancelleria e stampati
- C11 - Altre spese (Manutenzione locali e attrezzature da parte di soggetti esterni)

Per quanto riguarda le prestazioni del personale docente e non docente, sia esso interno ovvero esterno, valgono le disposizioni del Regolamento ed i parametri di costo in esso indicati.

2.2 Integrazione con altre misure

I progetti formativi di cui al precedente punto 2.1 trovano integrazione con quanto previsto dall'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1119 del 6 aprile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento Straordinario n. 9 del 18 giugno 2001. In particolare ci si riferisce alla Sezione V^ - Asse E - Misure specifiche volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro - punto 3.7 - disciplina dell'azione «Misure di sostegno per consentire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione». Ci si richiama, pertanto, a quanto stabilito in quella sede, ricordando che detta azione disciplina la

possibile erogazione di voucher a favore di donne impegnate in attività formative dell'obiettivo 3 e con problemi di cura di figli e/o familiari anziani.

Il Direttore Regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Modifica del Disciplinare di produzione D.O.C. Friuli Isonzo - variazione -

Il Consorzio per la Tutela della Denominazione dei Vini D.O.C. Friuli Isonzo, riferendosi alla pratica in corso relativa alla modifica del relativo Disciplinare di Produzione, intende proporre una modifica relativa alla sostituzione del nome «Claps Ros».

Le motivazioni si riassumono nell'impossibilità di giustificare con sufficiente pertinenza la valenza geografica o storico-geografica (legge 164/1992 - articolo 3) del termine proposto a suo tempo come denominazione di una delle due sottozone.

Il nome proposto in alternativa, riscontrate comunque ampio consenso nella denominazione come dimostrato nel verbale della riunione (avvenuta l'11 luglio 2001) presentato in allegato, è il nome Gesimis.

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato ripartimentale delle foreste
Tolmezzo

F.I.O. 1985 sub 2 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Mugges-Plan dall'Aiar-Vinadiutta» in Comune di Prato Carnico. Acquisizione dei sedimi.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Prato Carnico

1. Amministrazione dei beni di Pesariis

Descrizione catastale

Qualità: bosco alto

Fg. 20 mapp. n. 232	di	mq.	1054
Fg. 20 mapp. n. 234	di	mq.	50
Fg. 20 mapp. n. 235	di	mq.	855
Fg. 20 mapp. n. 236	di	mq.	1142
Fg. 20 mapp. n. 239	di	mq.	157
Fg. 20 mapp. n. 240	di	mq.	30
Fg. 20 mapp. n. 241	di	mq.	360
		mq.	3648

Valore del sedime	Totale lire	6.311.800
	Pari a euro	3259,77

Descrizione catastale
Qualità: incolto produttivo

Fg. 20 mapp. n. 246	di	mq.	490

Valore del sedime	Totale lire	113.039
	Pari a euro	58,40

Descrizione catastale

Qualità: bosco alto

Fg. 20 mapp. n. 90	di	mq.	698
Fg. 20 mapp. n. 167	di	mq.	312
Fg. 20 mapp. n. 168	di	mq.	300
Fg. 20 mapp. n. 218	di	mq.	420
Fg. 20 mapp. n. 221	di	mq.	369
Fg. 20 mapp. n. 225	di	mq.	1411
Fg. 20 mapp. n. 228	di	mq.	136
Fg. 20 mapp. n. 230	di	mq.	244
		mq.	3890

Valore del sedime	Totale lire	8.647.145
	Pari a Euro	4.465,88

2. Consorzio dei Comuni di Amaro, Comeglians, Forni Avoltri, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Ravascletto, Rigolato, Tolmezzo, Treppo Carnico, Arta, Ampezzo, Socchieve, Forni di Sotto, Preone.

Descrizione catastale

Qualità: pascolo

Fg. 20 mapp. n. 175	di	mq.	88
Fg. 20 mapp. n. 188	di	mq.	28
Fg. 20 mapp. n. 186	di	mq.	64
Fg. 20 mapp. n. 184	di	mq.	20
Fg. 20 mapp. n. 182	di	mq.	15
Fg. 20 mapp. n. 180	di	mq.	12
Fg. 20 mapp. n. 178	di	mq.	28
Fg. 20 mapp. n. 171	di	mq.	246
Fg. 20 mapp. n. 173	di	mq.	125
Fg. 20 mapp. n. 216	di	mq.	48
Fg. 20 mapp. n. 214	di	mq.	14
Fg. 20 mapp. n. 212	di	mq.	56
Fg. 20 mapp. n. 210	di	mq.	57
Fg. 20 mapp. n. 208	di	mq.	63
Fg. 20 mapp. n. 207	di	mq.	90
Fg. 20 mapp. n. 205	di	mq.	83

Fg. 20 mapp. n. 203	di	mq.	55
Fg. 20 mapp. n. 200	di	mq.	182

Superficie da acquisire: mq. 1274

Valore del sedime Totale lire 377.599
Pari a euro 195,01

Descrizione catastale

Qualità: bosco alto fusto

Fg. 20 mapp. n. 118	di	mq.	263
Fg. 20 mapp. n. 119	di	mq.	108
Fg. 20 mapp. n. 116	di	mq.	267
Fg. 20 mapp. n. 114	di	mq.	179
Fg. 20 mapp. n. 112	di	mq.	78
Fg. 20 mapp. n. 110	di	mq.	169
Fg. 20 mapp. n. 108	di	mq.	112
Fg. 20 mapp. n. 120	di	mq.	94
Fg. 20 mapp. n. 106	di	mq.	674
Fg. 20 mapp. n. 105	di	mq.	1241
Fg. 20 mapp. n. 100	di	mq.	2268
Fg. 20 mapp. n. 94	di	mq.	108
Fg. 20 mapp. n. 93	di	mq.	312
Fg. 20 mapp. n. 96	di	mq.	96
Fg. 20 mapp. n. 99	di	mq.	70
Fg. 20 mapp. n. 148	di	mq.	90
Fg. 20 mapp. n. 147	di	mq.	603
Fg. 20 mapp. n. 145	di	mq.	250
Fg. 20 mapp. n. 143	di	mq.	157
Fg. 20 mapp. n. 141	di	mq.	223
Fg. 20 mapp. n. 139	di	mq.	58
Fg. 20 mapp. n. 137	di	mq.	942
Fg. 20 mapp. n. 149	di	mq.	34
Fg. 20 mapp. n. 127	di	mq.	1823
Fg. 20 mapp. n. 135	di	mq.	208
Fg. 20 mapp. n. 133	di	mq.	1868
Fg. 20 mapp. n. 132	di	mq.	1292
Fg. 20 mapp. n. 130	di	mq.	259

Superficie da acquisire: mq. 13846

Valore del sedime Totale lire 4.103.799
Pari a euro 2199,44

3. Amministrazione della frazione di Pesariis, contestatario;

Consorzio dei comuni di Amaro, Comeglians, Forni Avoltri, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Ravascletto, Rigolato, Tolmezzo, Treppo Carnico, Arta, Ampezzo, Socchieve, Forni di Sotto, Preone:

possessore contestato

Descrizione catastale

Qualità: bosco alto fusto

Fg. 20 mapp. n. 158	di	mq.	254
Fg. 20 mapp. n. 160	di	mq.	294
Fg. 20 mapp. n. 163	di	mq.	248
Fg. 20 mapp. n. 157	di	mq.	242
Fg. 20 mapp. n. 165	di	mq.	212

Superficie da acquisire: mq. 1250

Valore del sedime Totale lire 2.778.646
Pari a euro 1.435,05

IL DIRETTORE: dott. Isidoro Barzan

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido, variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 22/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0280/Pres. del 25 luglio 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 22 del 20 aprile 2001, con cui il Comune di Campoformido ha approvato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 651 del 9 marzo 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Castion di Strada, Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione nn. 4/2001, 5/2001 e 6/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0291/Pres. dell'1 agosto 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 4 del 17 gennaio 2001, n. 5 del 25 gennaio 2001 e n. 6 del 30 gennaio 2001, con cui il Comune di Castions di Strada ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano mede-

simo con deliberazione della Giunta regionale n. 3644 del 3 dicembre 1999.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Fiume Veneto, variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 12/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0290/Pres. dell'1 agosto 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 3 maggio 2001, con cui il Comune di Fiume Veneto ha approvato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 657 del 9 marzo 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 19 aprile 2001 il Comune di Malborghetto-Valbruna ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 19 aprile 2001 il Comune di Malborghetto-Valbruna ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 3 luglio 2001 il Comune di Mariano del Friuli ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone, variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6/29/2001.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0278/Pres. del 25 luglio 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 6/29 del 28 maggio 2001, con cui il Comu-

ne di Monfalcone ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 27 marzo 2001. La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale Alimentare.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 19 febbraio 2001, il Comune di San Daniele del Friuli ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 7 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale Alimentare, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

A.Re.Ra.N. - AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEGLI ENTI E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comparto Unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia

Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli Venezia Giulia: chiusura biennio economico 1998-1999.

A seguito del rapporto di certificazione positiva concernente i costi contrattuali deliberati, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla Corte dei conti a Sezioni riunite in sede referente con atto n. 32/CONTR/C.L./01 adottato nell'adunanza del 22 giugno 2001, si è reso possibile procedere, giusta delibera giuntale di autorizzazione n. 1125 del 6 aprile 2001, alla sottoscrizione dell'accordo stralcio recante chiusura biennio economico 1998-1999 per il personale delle Autonomie locali, area non dirigenziale.

A tal fine, il giorno 25 luglio 2001, alle ore 16.00 presso la sede dell'A.Re.Ra.N. in Trieste sono intervenuti:

Il Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N, nella persona del suo Presidente,

dott. Paolo Polidori

e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

F.P.- C.G.I.L.	Baldassi Alessandro
F.P.S. - C.I.S.L.	Tonino Mauro
	Verdoliva Paolo
	Coiutti Michele
F.P.L.- U.I.L.	Gon Alfredo
F.N.E.L: - U.G.L.	Goruppi Fabio
C.S.A.	Mariani Duilio

hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo di lavoro.

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia

Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle provincie, dei comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali del Friuli-Venezia Giulia: chiusura biennio economico 1998-1999.

Art. 1

1. Le parti, nell'intento di pervenire alla sottoscrizione di un accordo per la chiusura economica del biennio contrattuale 1998-1999 per i dipendenti degli Enti locali - area non dirigenziale - in coerenza con le direttive giuntali e con gli accordi del 19 marzo 1999, 1 luglio 1999 e 13 aprile 2000, individuano le seguenti tematiche quali oggetto di un contratto stralcio:

- Lavoro interinale
- Lavoro a tempo determinato
- Telelavoro
- Contratto di formazione e lavoro
- Mobilità
- Part-time
- Procedure per la sottoscrizione degli accordi decentrati
- vacanza contrattuale

Per quanto concerne la costituzione dei comitati esecutivi all'interno delle RSU, le OO.SS. firmatarie del presente accordo invieranno all'A.Re.Ra.N. apposi-

ta nota di impegno in tale senso.

2. Il confronto negoziale su queste tematiche dovrà concludersi entro e non oltre il 15 novembre 2000. Entro tale data verrà trasmesso alla Giunta Regionale l'accordo raggiunto sulle seguenti tabelle:

qualifiche	importi	decorrenza
I	-	1.12.1999
II-III	35.000	
IV	45.000	
V	50.000	
VI	60.000	
VII	70.000	
VIII	75.000	

3. Le parti concordano inoltre di procedere alla costituzione di tre gruppi di lavoro tecnici per la discussione, gli approfondimenti e la definizione di intese nelle seguenti materie:

a) Relazioni sindacali.

b) definizione di un nuovo ordinamento professionale per i dipendenti degli Enti locali, che sostenga il processo di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro e di aziendalizzazione del sistema pubblico, sostituendo gli attuali inquadramenti e realizzando forme più flessibili di gestione delle risorse umane, anche nell'ottica del processo di graduale omogeneizzazione di cui alla legge regionale 13/1998. La trattativa sul sistema di classificazione del personale avrà perciò l'obiettivo di coniugare le esigenze di efficienza e di miglioramento del livello dei servizi degli Enti con quello di valorizzazione della risorsa - lavoro e di sviluppo professionale dei lavoratori, avuto riguardo alla specificità degli Enti stessi nel Friuli-Venezia Giulia. In tale quadro saranno individuate soluzioni coerenti per le cosiddette funzioni apicali negli Enti privi di dirigenza: in attesa della nuova disciplina contrattuale, le parti convengono di dover concretamente operare al fine di evitare il crearsi di situazioni incompatibili con le soluzioni a regime che dovranno ispirarsi a quanto previsto dall'intesa del marzo 1999, sopra citata. Particolare rilievo verrà rivolto inoltre alla progressione verticale ed ai relativi criteri, alla progressione orizzontale ed alle modalità di passaggio da una posizione a quella superiore, ai profili professionali, alle posizioni organizzative. Resta inteso che il meccanismo di primo inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione avverrà in un quadro di coerenza con quanto sopra indicato.

c) Tematiche contrattuali non comprese nei punti a) e b), con particolare riferimento alla parte normativa.

4. Le parti concordano di formalizzare entro una settimana le rispettive designazioni per ciascuno dei gruppi. Concordano altresì che l'attività dei gruppi per le tematiche di cui ai punti a) e b) dovrà esaurirsi entro e non oltre il 31 gennaio 2001. Per quanto riguarda il punto c), si dovrà pervenire a una conclusione entro il 28 febbraio 2001. I termini di cui sopra di comune accordo potranno essere prorogati per non più di ulteriori 30 giorni.

Le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione positiva del confronto sulle tematiche di cui al punto 3, costituisce condizione indispensabile per la prosecuzione della trattativa relativa alla definizione del primo contratto regionale.

Al fine di cui sopra concordano di reincontrarsi il giorno 8 novembre 2000, alle ore 10:00, presso l'A.Re.Ra.N..

Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli Venezia Giulia: quadriennio giuridico 1998-2001.

A seguito del rapporto di certificazione positiva concernente i costi contrattuali deliberato, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla Corte dei conti a Sezioni riunite in sede referente con atto n. 31/CONTR/C.L./01 adottato nell'adunanza del 22 giugno 2001, si è reso possibile procedere, giusta delibera giuntale di autorizzazione n. 1126 del 6 aprile 2001, alla sottoscrizione dell'accordo stralcio recante quadriennio giuridico 1998-2001 per il personale delle Autonomie locali, area non dirigenziale.

A tal fine, il giorno 25 luglio 2001, alle ore 16.00 presso la sede dell'A.Re.Ra.N. in Trieste sono intervenuti:

Il Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N, nella persona del suo Presidente,

dott. Paolo Polidori

e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

F.P.- C.G.I.L.	Baldassi Alessandro
F.P.S. - C.I.S.L.	Tonino Mauro
	Verdoliva Paolo
	Coiutti Michele
F.P.L.- U.I.L.	Gon Alfredo
F.N.E.L: - U.G.L.	Goruppi Fabio
C.S.A.	Mariani Duilio

hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo di lavoro.

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia.

Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'area non dirigenziale dipendente delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli-Venezia Giulia.Quadriennio giuridico 1998-2001.

FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione dei loro servizi.

Art. 1

Disciplina sperimentale del telelavoro

1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con il prevalente supporto di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.

2. Gli enti possono predisporre appositi progetti per la sperimentazione del telelavoro, definendone tempi, obiettivi, quantità e qualità della prestazione e risorse necessarie, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Gli enti informano in via preventiva le R.S.U. e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto sui contenuti dei progetti, nonchè sul numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le seguenti previsioni:

a) Assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgevano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza;

b) In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
   - situazioni di disabilità psico - fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
   - esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
   - maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.

5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.

6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.

7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano le attività e i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.

8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL.

9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

10. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

11. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.

12. I Comuni inviano all'A.Re.Ra.N. copie dei progetti di telelavoro attuati ai sensi del presente articolo.

13. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito un Osservatorio regionale, per la durata di un biennio. L'Osservatorio, formato da un componente di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre componenti indicati rispettivamente dall'ANCI, UPI e UNCEM, raccoglie dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento delle amministrazioni e sugli eventuali problemi connessi. Al termine del biennio l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva.

14. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

15. Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.

16. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro, e da quello integrativo aziendale. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori.

17. In sede di contrattazione decentrata, potrà essere definito l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione e connesso al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Gli enti possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge 196/1997, per soddisfare esigenze di carattere non continuativo, e/o a cadenza periodica, per attività connesse ad esigenze straordinarie, o per particolari punte di attività o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, o attraverso le modalità di reclutamento ordinario.

I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati unicamente con le agenzie abilitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

2. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7% calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

3. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili appartenenti alla seconda e terza qualifica funzionale, per quelli dell'area di vigilanza, per gli educatori e per le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.

4. L'ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/1970.

5. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.

6. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività

sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

7. Prima della stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo gli Enti comunicano alle R.S.U. e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto, il numero i motivi e la durata del ricorso al lavoro temporaneo.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura.

8. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei trattamenti previsti. Criteri, modalità e condizioni per la determinazione e la corresponsione di tali trattamenti saranno definiti dalla contrattazione decentrata.

9. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni comunicano alle R.S.U. il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata e il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Entro lo stesso termine gli Enti forniscono le medesime informazioni all'A.Re.Ra.N. e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni della legge n. 196/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Contratto di formazione e lavoro

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.

3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento negli Enti locali, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.

4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:

a) per l'acquisizione di professionalità elevate;

b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo di contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.

6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nelle qualifiche 7^e 8^. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nelle qualifiche 2^ e 3^.

7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente alla qualifica ed al profilo di assunzione.

8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lettera a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 4, lettera b) il suddetto periodo non può essere inferiore alle 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 451/1994, non sono retribuite.

9. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lettera a) e in misura non superiore a 12 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lettera b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.

10. Il trattamento economico spettante ai lavoratori

assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.

11. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:

- la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettive per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lettera b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lettera a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.

12. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

13. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:

- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro

14. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.

15. Al termine del rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.

16. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 13.

17. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

18. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlata ad eventi eccezionali e non prevedibili.

Art. 4

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica, o il 25% della dotazione organica complessiva limitatamente agli Enti con un numero complessivo di dipendenti non superiore a 30, con esclusione - in entrambi i casi - di figure professionali che svolgano particolari funzioni ritenute indispensabili per la funzionalità dei servizi. Il lavoratore interessato potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro solo a seguito di espressa disponibilità a rinunciare a tali funzioni ed a essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, in attività professionali equivalenti.

In presenza di gravi e documentate situazioni familiari il contingente di cui al presente comma può essere aumentato di un ulteriore 13%, tenuto conto delle esigenze organizzative. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.

I limiti di cui sopra sono aumentati per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

3. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'articolo 5, comma 1, del presente C.C.R.L. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari qualifica e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai Regolamenti degli enti.

L'individuazione dei posti, viene effettuata previa informazione alle RSU ed alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

4. Qualora gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno - dicembre), deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e seguenti.

5. L'ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

6. Nel caso di cui al comma 4 l'eventuale risparmio di spesa verrà utilizzato annualmente a consuntivo per il 50%, destinandolo all'incentivazione del personale in servizio.

7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione alle R.S.U. e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - e la specifica attività di servizio, l'ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.

10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

11. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati dal presente articolo, viene data la precedenza:

a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico - fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;

c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

12. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

13. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero.

14. L'Amministrazione può consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, previa verifica della disponibilità del posto in organico e avuto riguardo alle proprie esigenze organizzative.

15. L'individuazione delle figure professionali di cui al comma 2, non ha effetto nei confronti dei rapporti di lavoro a part time già costituiti prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 5

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo

pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'articolo 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.

4. Nel caso di cui al comma 4, del precedente articolo 4, in presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione.

Art. 6

Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria, con una maggiorazione pari al 15%.

5. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria, maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.

7. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.

8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.

11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000.

Art. 7

Contratto a termine

1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 56/1997, gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificati dall'articolo 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;

c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo fino a sei mesi o comunque, con riferimento al personale educativo, fino alla chiusura dell'anno scolastico;

d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;

e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse qualifiche per un periodo massimo di dodici mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi;

h) nei casi in cui sussistano altri particolari motivi di urgenza, previa informazione alle RSU e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, previa informazione alle RSU ed alle rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

2. Anche al fine di favorire standard di qualità nell'erogazione dei servizi, gli enti individuano i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo, previa informazione alla RSU e alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.

3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 e 36 bis del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'articolo 2 comma 34 - 38 della legge regionale 2/2000, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 4.

6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,

senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.

7. In tutti i casi in cui il C.C.N.L. del 6 luglio 1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.

8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.

9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'articolo 14 - bis del C.C.N.L del 6 luglio 1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 - bis del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.

10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo contrattualmente previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli articoli 21 e 22 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 7, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato articolo 21 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995;

d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie ovvero qualora le stesse siano collegate ad eventi non programmabili e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'articolo 14, comma 5, del C.C.N.L. stipulato in data 6 luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'articolo 2126 Codice civile.

e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.

11. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'articolo 2126 Codice civile quando:

a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.

12. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il dipendente di qualsiasi qualifica, può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a dieci ovvero a venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli.

13. Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può mai trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nemmeno nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 230/1962, come modificato ed integrato dall'articolo 12 della legge 196/1997.

14. Periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti

di profilo e qualifica identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.

15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.

16. Sono fatte salve altre situazioni previste dalla legge in materia di assunzioni temporanee.

Art. 8

Indennità di vacanza contrattuale

1. Qualora il rinnovo del CCRL relativo a ciascun biennio economico non sia definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente, o dalla presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale in servizio è corrisposta una indennità di vacanza contrattuale attraverso l'erogazione di un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al 50% della somma dei tassi di inflazione programmata del biennio di riferimento, da applicare sulla retribuzione media mensile di ciascuna qualifica, intendendosi per tale la paga base più la contingenza. Tale assegno è erogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio o dalla data di presentazione delle piattaforme, qualora successiva, presentate dalle OO.SS. che abbiano una rappresentatività complessiva pari almeno al 51%.

2. Con riferimento al biennio economico 2000/2001 l'indennità di cui sopra sarà corrisposta con decorrenza 1 gennaio 2001.

Dichiarazione a verbale

Tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto in data odierna in merito agli istituti di flessibilità del rapporto di lavoro, gli Enti si impegnano, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, al fine di superare, compatibilmente con le esigenze di servizio dei medesimi, il ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa nell'espletamento delle attività istituzionali.

COMUNE DI PAGNACCO

(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2002-2006.

Il Comune di Pagnacco comunica - ai soli fini di pubblicità notizia - che è indetta asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2002-2006.

Per informazioni rivolgersi allo 0432/650044 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Pagnacco, 30 luglio 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Mariangela Della Marina

COMUNE DI VENZONE

(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in frazione Carnia denominato «Casa ex Brandolini».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 25 settembre 1996, n. 101, esecutiva, e delle deliberazioni della Giunta comunale n.ri 398/1997, 406/1997, 412/97 e 177/2001;

VISTI gli articoli 69 - 70 - 71 - 72 - 73, lettera c) - 76 - 77 e 83 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,

RENDE NOTO

che si procederà ad un esperimento d'asta presieduto dal Tecnico comunale il giorno 19 settembre 2001, alle ore 15.00, presso la Sede comunale per la vendita delle seguenti proprietà:

Alloggi nel complesso ex Brandolini foglio 3 - Mappale 434 - Importo a base d'asta

Appartamento 1 posto al I piano lato sud	lire	41.000.000
Appartamento 2 posto al I piano lato nord	lire	45.000.000
Appartamento 3 posto al II piano lato sud	lire	41.000.000
Appartamento 4 posto al II piano lato nord	lire	45.000.000
Valore lotto complessivo	lire	172.000.000

L'immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui si trova con tutte le pertinenze e servitù attive e passive, anche non apparenti, pesi e diritti immobiliari con garanzia della proprietà da qualsiasi peso ed ipoteca.

Coloro che intendono concorrere all'asta predetta, che si effettuerà con il metodo segreto e con l'osservanza degli articoli 69 - 70 - 71 - 72 - 73, lettera c) - 76 - 77 e 83 del Regio decreto n. 827/1924, devono presentare formale offerta scritta su carta legale o resa legale. Nessuno sarà ammesso a concorrere se entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara e cioè

il 18 settembre 2001, non farà pervenire all'Ufficio Segreteria comunale, esclusivamente a mezzo posta in plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, l'offerta accompagnata da un assegno circolare intestato al Sindaco del Comune di Venzone dell'importo del 10% del valore a base d'asta dei beni in vendita a titolo di cauzione provvisoria. Tale assegno verrà restituito ai non aggiudicatari, mentre verrà trattenuto ai deliberatari provvisori. Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento per l'acquisto del lotto unico di n. 4 appartamenti, sia per singole unità abitative. Si terrà conto delle offerte più favorevoli nel complesso.

All'esterno della busta contenente l'offerta dovrà, pena l'esclusione, essere apposta la scritta: «Offerta per la gara del giorno 19 settembre 2001 relativa alla vendita di n. 4 appartamenti in Frazione Carnia - Complesso ex Brandolini» e dovranno essere riportati nome, cognome ed indirizzo del mittente.

Le offerte in carta legale o resa legale dovranno indicare le generalità dell'offerente ed il codice fiscale e dovranno contenere il prezzo offerto, in cifre ed in lettere, il quale non potrà essere inferiore all'importo posto a base d'asta come sopra indicato o per singoli appartamento o per lotto complessivo.

L'aggiudicazione definitiva verrà fatta anche in presenza di una sola offerta.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva sarà stipulato il relativo contratto a spese dell'aggiudicatario.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio di Segreteria comunale.

Venzone, lì 3 agosto 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
p.i.e Dino Rabassi

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara mediante pubblico incanto per i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, grondaie e tinteggiatura facciate esterne presso gli alloggi di via Cavalleria, n. 13 in Pordenone.

Codice Gara: 83900 - Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture, grondaie e tinteggiatura facciate esterne presso gli alloggi di via Cavalleria, n. 13 in Pordenone.

Importo a base d'asta: lire 370.000.000 (euro 191.089,051) + I.V.A. 20%.

Categoria prevalente: OG. 1 per lire 370.000.000 (euro 191.089,05).

Il Bando integrale è disponibile presso il Servizio amm.vo della 12ª Direzione Genio Militare di Udine (tel. 0432/504341) e presso la Ditta «Tecnograph» di Udine - via Savorgnana n. 41 (tel. 0432/510193) ed è pubblicato per estratto all'Albo pretorio del Comune di Pordenone ed all'Albo della 12ª Direzione Genio Militare.

Criteri di aggiudicazione: a favore dell'offerta che presenta il massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera a) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte valide non sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento od alla pari.

Date di esperimento pubblico incanto: 20 settembre 2001 - 2 ottobre 2001

Data limite di ricezione offerte: 19 settembre 2001 - ore 14.00.

Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà esperito il pubblico incanto: 12ª Direzione Genio Militare - piazza 1° Maggio, n. 27 - 33100 Udine.

IL DIRETTORE:
Col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara mediante pubblico incanto per i lavori di adeguamento a norma impianto elettrico presso la caserma «Francescatto» di Cividale del Friuli (Udine).

Codice Gara: 137894 - Lavori di adeguamento a norma impianto elettrico presso la caserma «Francescatto» di Cividale del Friuli (Udine).

Importo a base d'asta: lire 295.270.000 (euro 152.494,23) + I.V.A. 20%.

Categoria prevalente: OG. 11 per lire 240.200.000 (euro 124.052,95).

Opere scorporabili: OS 8 per lire 33.200.000 (euro 17.146,37).

Il Bando integrale è disponibile presso il Servizio amm.vo della 12ª Direzione Genio Militare di Udine (tel. 0432/504341) e presso la Ditta «Tecnograph» di Udine - via Savorgnana n. 41 (tel. 0432/510193) ed è pubblicato per estratto all'Albo pretorio del Comune di Cividale del Friuli (Udine) ed all'Albo della 12ª Direzione Genio Militare.

Criteri di aggiudicazione: a favore dell'offerta che presenta il massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posti

a base di gara ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera a) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte valide non sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento od alla pari.

Date di esperimento pubblico incanto: 20 settembre 2001 - 2 ottobre 2001

Data limite di ricezione offerte: 19 settembre 2001 - ore 14.00.

Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà esperito il pubblico incanto: 12ª Direzione Genio Militare - piazza 1° Maggio, n. 27 - 33100 Udine.

IL DIRETTORE:
Col. Leonardo Figliolini

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
(Gorizia)

Modifiche apportate allo Statuto comunale ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

All'articolo 1 (*Il Comune*), dopo le parole «Gradisca d'Isonzo,» vengono inserite le seguenti «già territorio appartenente alla Conte di Gorizia,»;

All'articolo 3 (*Stemma, gonfalone, titolo di città*) nel primo comma la parola «cinque» è sostituita dalla parola «nove»;

All'articolo 4 (*Funzioni del Comune*) nel primo comma, dopo la parola «economico-sociale» viene inserita la seguente «culturale»;

I commi 2 e 3 vengono cosi sostituiti:

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia garantita dalla legge, è titolare di potestà normativa, organizzativa, amministrativa, nonchè impositiva e finanziaria nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

All'articolo 6 (*Principi dell'azione amministrativa*) nel primo comma dopo la parola «dell'uomo» vengono aggiunte «e della donna,».

All'articolo 8 (*Assetto e utilizzo del territorio*) il comma 2 è così sostituito:

2. Il Comune promuove la conservazione, la manutenzione ed il recupero del proprio centro storico primario valorizzando l'integrazione del Castello, delle mura, del parco della cinta muraria considerati bene storico da tutelare nel contesto urbano.

Al comma 4, dopo la parola «abitativo», vengono aggiunte le seguenti «ed urbanistico.»

All'articolo 10 (*Servizi sociali*) i commi 1 e 3 sono così sostituiti:

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, alla tutela della maternità e prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, agli inabili ed invalidi, promuove iniziative per la prevenzione ed il recupero degli alcolisti, dei tossicodipendenti e dei soggetti marginali.

3. Il Comune cura i servizi di assistenza sociale di base; promuove tutte le iniziative idonee atte ad assicurare un'adeguata assistenza alla comunità familiare ed anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro, promuove iniziative a favore dei giovani e delle persone anziane, favorendo l'autonomia e la loro permanenza nella comunità familiare e cittadina e la frequenza delle strutture sociali pubbliche e private.

E' stato introdotto il comma 4:

4. Il Comune, anche in forma consortile, attua gli interventi sociali e sanitari di competenza per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate nel rispetto della normativa regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

All'articolo 11 (*Istruzione - cultura*) il comma 1 è così sostituito:

Il Comune favorisce lo sviluppo dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, collabora con le istituzioni scolastiche al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali.

E' stato introdotto il comma 4:

4. Il Comune consente, negli interventi orali degli organi istituzionali, accanto all'uso della lingua italiana, unica a far fede, di rendere la medesima dichiarazione in lingua friulana.

L'articolo 12 (*Interventi nel settore dei giovani*) è così sostituito:

1. Il Comune individua nei giovani, associati in gruppi o in quanti singoli individui, un importante punto di riferimento nella scelta delle politiche che competono all'amministrazione. Promuove e valorizza in tutte le sue sedi e nelle diverse occasioni possibili l'incontro e il dialogo con il mondo giovanile, attuando a tale scopo gli interventi idonei a garantire ai giovani la partecipazione alla vita cittadina e l'accesso alle infor-

mazioni utili per la loro formazione civica e per la loro crescita personale e nella comunità. A tale scopo favorisce la costituzione di organismi rappresentativi del mondo giovanile, che abbiano lo scopo di collaborare con l'amministrazione nell'individuazione di spazi idonei a realizzare iniziative specifiche aventi come destinatari i giovani del territorio, definendo competenze e risorse dei predetti organismi con apposito Regolamento comunale.

All'articolo 13 *(Sport - tempo libero)* il comma 2 è così sostituito:

2. Il Comune, per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, provvede al mantenimento degli stessi al fine di garantire la funzionalità e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni ed ai singoli cittadini. L'utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organizzazioni ed associazioni alle spese di gestione, secondo le vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale.

All'articolo 15 *(Cooperazione europea ed internazionale)* il comma 2 è così sostituito:

2. A questo fine, il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali che sia aderente al Comune sentire della popolazione.

L'articolo 17 è così sostituito:

Articolo 17 *(Composizione. Elezione)*

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 16 membri avendo il Comune di Gradisca d'Isonzo una popolazione superiore a 3.000 ed inferiore a 10.000 abitanti. E' presieduto dal Sindaco.

2. L'elezione del Consiglio è disciplinata dalle leggi vigenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 18 *(Consiglieri comunali)* è così sostituito:

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare, secondo la legge, la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione della convalida degli eletti nell'ordine del giorno equivale implicitamente anche a surrogazione degli ineleggibili ed avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. Il Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti riceve la comunicazione di nomina degli Assessori.

5. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surroga entro dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo.

7. Il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi delle norme vigenti, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma settimo.

9. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

10. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e

di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi hanno altresì il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e di ottenere risposta dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato entro trenta giorni.

11. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

12. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli assessori, al Sindaco ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni atto e grado del giudizio previa verifica della inesistenza di conflitto di interesse con l'ente.

L'articolo 19 *(Competenze del Consiglio comunale)* è così sostituito:

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Adempie alle funzioni affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale ed esercita la potestà regolamentare e l'autonomia finanziaria nel rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie attribuite dalla legge.

5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini previsti dalla normative vigente.

L'articolo 20 *(Sedute obbligatorie del Consiglio comunale)* è così sostituito:

1. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente tre volte all'anno:

a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e delle tariffe;

b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

c) per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e per la verifica degli equilibri generali di bilancio.

2. Il Consiglio comunale si riunisce altresì su iniziativa del Sindaco o quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale deve essere riunito entro un termine ricompreso nei 20 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta stessa inserendo nell'ordine del giorno le questioni proposte.

L'articolo 21 *(Convocazione del Consiglio comunale)* è così sostituito:

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, e che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data dell'adunanza, con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da consegnarsi al domicilio eletto dal Consigliere.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto.

3. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio il Sindaco convoca il Consiglio, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

L'articolo 22 *(Presidenza delle sedute consiliari)* è così sostituito:

1. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio ed ha il compito di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

L'articolo 23 *(Funzionamento del Consiglio comunale)* è così sostituito:

I. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei Consiglieri assegnati in prima convocazione. In seconda convocazione da tenersi in altro giorno il Consiglio è validamente costituito purchè intervenga almeno un terzo dei membri assegnati. Al fine del computo dei presenti non si tiene conto del Sindaco.

2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

3. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.

4. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

5. Quando una deliberazione deve essere adottata a voto segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, con la relativa documentazione, è depositata presso l'Ufficio segreteria del Comune a libera visione dei Consiglieri durante l'orario d'ufficio, entro i termi-

ni corrispondenti alle rispettive convocazioni del Consiglio comunale previste dal Regolamento.

7. Nella definizione degli indirizzi riguardanti le nomine di competenza consiliare per la designazione dei suoi rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, il Consiglio si attiene a criteri di professionalità e competenza in relazione al posto da ricoprire e, ove la designazione o la nomina abbia carattere di rappresentanza delle componenti consiliari, al principio della proporzionalità.

8. Nelle nomine di cui al comma precedente, in rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal Regolamento.

10. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

All'articolo 24 *(Esercizio della potestà regolamentare)* gli articoli 1 e 3 sono rispettivamente sostituito e introdotto:

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

3. I Regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta sono sottoposti all'esame della conferenza dei Capigruppo prima di essere adottati.

All'articolo 25 *(Gruppi consiliari)* dopo la parola «regolamento» vengono introdotte le seguenti: «del Consiglio comunale,»

L'articolo 26 viene così modificato:

Art. 26 *(Commissioni consiliari)*

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti, temporanee o speciali, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale con funzioni istruttorie e/o consultive per argomenti da sottoporre al suo esame.

2. I poteri, le composizioni ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

L'articolo 27 viene così sostituito:

Art. 27 *(Elezione del Sindaco)*

1. Il Sindaco, rappresentante della comunità locale e organo responsabile dell'Amministrazione, è eletto secondo le disposizioni di legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco scelto tra i Consiglieri comunali.

3. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e fissa l'ordine del giorno.

L'articolo 28 *(La Giunta comunale)* viene così sostituito:

1. La Giunta comunale è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

L'articolo 29 *(Assessori extra consiliari)* viene così sostituito:

1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consiglieri.

2. Gli Assessori extra consiliari non possono superare le due unità. Essi sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

L'articolo 30 *(Funzionamento della Giunta)* è così sostituito:

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, alle medesime tuttavia possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari argomenti.

L'articolo 31 *(Competenze della Giunta)* è stato abrogato.

L'articolo 32 *(Durata in carica della Giunta)* è stato abrogato.

All'articolo 33 *(Mozione di sfiducia)* al comma 2, dopo la parola «assegnati» vengono introdotte le seguenti «senza computare a tal fine il Sindaco»

Il titolo dell'articolo 35 viene così modificato:

Astensione dalle deliberazioni - Divieto di incarichi e consulenze

L'articolo 36 *(Poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale)* viene così sostituito:

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e ufficiale del governo. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Consiglio comunale.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. In particolare il Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, oltre alle competenze previste dalla legge:

a) ha la direzione unitaria e di coordinamento dell'attività politico-amministrativa;

b) impartisce le direttive e vigila sull'esercizio delle funzioni di polizia locale:

c) conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, ove lo ritenga opportuno;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi su proposta del Segretario Comunale o del Direttore generale, se nominato.

L'articolo 37 *(Vicesindaco)* viene così sostituito:

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensioni dall'esercizio delle funzioni, adottate ai sensi di legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco svolge le relative funzioni fino all'elezione di un nuovo Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

L'articolo 38 *(Surrogazione del Consiglio per le nomine)* viene abrogato

L'articolo 39 *(Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo)* viene così sostituito:

1. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono assegnate dalla legge.

L'articolo 40 *(Potere di ordinanza del Sindaco)* viene così sostituito:

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.

L'articolo 48 *(Organizzazione degli uffici comunali)* è così sostituito:

1. Il Comune, sulla base del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici, disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Alla copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi si potrà provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, oppure, in via eccezionale e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

L'articolo 49 *(Svolgimento dell'azione amministrativa)* è così sostituito:

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità assumendo come obiettivo l'efficacia e l'efficienza nel rispetto dei principi di democrazia e semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi uniformano le procedure amministrative ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante i criteri e le modalità alle quali il responsabile del servizio, nei limiti delle risorse attribuite, dovrà attenersi per l'erogazione.

4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità anche ai provvedimenti gestionali.

5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento, l'unità organizzativa responsabile competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi corredati delle relative motivazioni.

L'articolo 51 *(Segretario comunale)* è così sostituito:

1. Lo stato giuridico del Segretario comunale è stabilito dalla legge.

2. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

a) propone la nomina dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, al fine del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo;

b) cura l'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio;

c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;

d) esprime nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge pareri di conformità alle leggi quando gli

siano richiesti dagli organi di governo del Comune in ordine alle iniziative e ai singoli atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi e svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente;

e) adatti i provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della censura, provvede alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, alle autorizzazioni delle missioni e del lavoro straordinario dei Responsabili dei servizi;

3. Il Segretario comunale, nell'ipotesi che gli siano conferite con formale provvedimento del Sindaco le funzioni di Direttore generale, provvede a dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Al Segretario comunale, investito delle funzioni di Direttore generale, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il Segretario comunale può sostituirsi al responsabile di area nell'adozione di un provvedimento da questi non assunto nei termini senza giustificato motivo, previa contestazione scritta. In tal caso il Segretario comunale ha l'obbligo di iniziare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile di area inadempiente.

5. Il Vice segretario è figura apicale dell'area amministrativa degli Affari Istituzionali, coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

L'articolo 52 *(Responsabili degli uffici e dei servizi)* è così sostituito:

1. Ai responsabili sono assegnati gli atti di gestione.

2. Provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

L'articolo 52 bis *(Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi)* è così sostituito:

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, oltre a svolgere funzioni espressamente loro riservate dalla legge, provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, comprese quelle edilizie, e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

b) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

c) rispondono nei confronti del Direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. I provvedimenti di competenza dei responsabili assumono la denominazione di determinazioni.

L'articolo 53 *(Ordinamento)* è così sostituito:

1. L'ordinamento e la finanza del Comune sono riservati alla legge.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. L'ordinamento contabile, le norme sulla stipulazione dei contratti e la gestione del patrimonio comunale sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale.

L'articolo 54 *(Demanio e patrimonio)* è così sostituto:

1. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati a regime del demanio pubblico secondo le norme di legge.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario a cura dell'ufficio di Ragioneria.

4. Il Comune inoltre provvede alla conservazione dell'archivio considerandolo patrimonio collettivo per la storia del paese.

L'articolo 55 *(Attività finanziaria del Comune)* viene così sostituito:

1. Il Comune uniforma l'attività finanziaria al principio dell'adeguatezza delle risorse ai propri bisogni.

2. Le entrate proprie vengono attinte attraverso imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportuna differenziazione e, per quanto possibile, al costo dei servizi erogati.

L'articolo 56 *(Criteri della gestione economica)* viene così sostituito:

1. La gestione economica si realizza mediante:

a) la pianificazione, come processo politico amministrativo, che consiste nella definizione degli obiettivi;

b) la programmazione come definizione delle priorità per la realizzazione degli obiettivi in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione;

c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) la verifica ed esame alle scadenze previste dalla legge e a consuntivo dei risultati ottenuti.

L'articolo 57 *(Il bilancio)* viene così sostituito:

1. Il bilancio è l'atto autorizzatorio, contabile e politico con cui l'ente locale organizza la sua attività secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale di durata pari a quello regionale.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

L'articolo 58 *(Il conto consuntivo)* è così sostituito:

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei Revisori dei conti.

L'articolo 59 *(Revisione economica finanziaria - Controllo interno)* è così sostituito:

1. La revisione economico-finanziaria è svolta dal Collegio dei revisori che esercita le funzioni ad esso riservate dalla legge ed opera in piena autonomia rispetto agli organi di amministrazione e di gestione.

2. Il Collegio dei revisori partecipa di norma alle riunioni del Consiglio Comunale quando siano in trattazione argomenti riservati alla competenza dell'Organo. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio quando sia posto all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo e può partecipare a tutte le altre sedute. I revisori debbono altresì, ove richiesti, partecipare alle sedute della Giunta comunale.

3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente ed attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I Revisori dei conti rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono al proprio compito con la diligenza del mandatario.

6. L'ente, inoltre, si avvale del controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in posizione di autonomia per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di conferenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

L'articolo 60 *(Tesoreria)* è così sostituito:

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

L'articolo 61 *(Partecipazione democratica)* è così sostituito:

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche sulla base di quartiere e di borgo. Considera, a tale fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e singoli.

Nell'articolo 65 *(Partecipazione nella adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive)* il comma 2 viene così sostituito:

2. Il Comune, attraverso il responsabile del procedimento, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e dettagliata informazione sulla procedura amministrativa instaurata o che si intende instaurare d'ufficio. L'interessato potrà prendere visione della documentazione relativa e presentare le proprie deduzioni.

L'articolo 68 *(Azione popolare)* viene così sostituito:

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Comune, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione in giudizio, purché, in caso di soccombenza, le

spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Nell'articolo 78 *(Entrata in vigore dello statuto)* il comma 1 viene così sostituito:

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio.

(Modifiche dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 14 giugno 2000; rettificata con deliberazione del Consiglio n. 73 del 6 settembre 2000 a seguito di ordinanza istruttoria del CO.RE.CO. n.ro 28371/2000 del 4 agosto 2000; recepiti rilievi CO.RE.CO. n. 31362/2000 dell'11 settembre 2000 con atto consiliare n. 77 del 6 settembre 2000 relativi alla deliberazione n. 73/2000; con deliberazione n. 80 del 23 ottobre 2000 riapprovata la delibera del Consiglio comunale n. 77/2000 a seguito dell'ordinanza n. 32732 del 9 ottobre 2000 del CO.RE.CO. Presa d'atto da parte del CO.RE.CO. della mancanza di vizi di legittimità della deliberazione n. 80 del 23 ottobre 2000 con atto datato 13 novembre 2000).

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano particolareggiato comparto Avolis.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, secondo comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 26 ottobre 2000 esecutiva ai sensi di legge il Comune di Forni di Sotto ha adottato il Piano in oggetto indicato.

Il Piano particolareggiato è depositato in tutti i suoi elementi presso la Segreteria comunale del Comune di Forni di Sotto, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal 22 agosto 2001.

La visione degli atti è possibile negli orari di apertura al pubblico (Tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; lunedì e giovedì anche dalle ore 18,00 alle ore 19,00).

Così come previsto dall'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991 e succ. durante il periodo di deposito chiunque potrà presentare osservazioni e/o opposizioni.

Forni di Sotto, 6 agosto 2001

IL SINDACO:
avv. Andrea Ghidina

COMUNE DI MARTIGNACCO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata riguardante la zona per servizi ed attrezzature fieristiche «P».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 - 2° comma - della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52;

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 19 giugno 2001, esecutiva, è stata adottata la Variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata riguardante la zona per servizi ed attrezzature fieristiche «P» del vigente P.R.G.C.;

- che la deliberazione suddetta, unitamente agli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal 22 agosto 2001;

- che entro il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato Piano possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 agosto 2001

per il Responsabile:
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Renza Baiutti

COMUNE DI MUGGIA,

(Trieste)

Classificazione dell'Albergo «Oasi» - via Flavia di Aquilinia n. 39, Muggia.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997, con delibera della Giunta comunale n. 279 del 23 luglio 2001, l'Amministrazione

comunale del Comune di Muggia ha deliberato di classificare, sulla base delle risultanze emerse da apposito sopralluogo, l'alberto «Oasi», via Flavia di Aquilinia n. 39, Muggia, come struttura alberghiera di 1 stella.

Muggia, 2 agosto 2001

IL SINDACO:
arch. L. Gasperini

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Il Vivaio», in variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 42, comma 2, legge regionale 52/1991.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 45, legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

• che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26 giugno 2001, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Vivaio», in variante al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

• che il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denomninato «Il Vivaio» (ambito di Zona C del vigente P.R.G.C., localizzato ad ovest di via Runces, a nord di via Alfieri ed a sud di via Curtoledo), completo in tutti i suoi elementi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, festività escluse, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

• che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.;

• nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Sulle osservazioni ed opposizioni il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè mediante pubblicazione all'Albo comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Dalla residenza municipale, 3 agosto 2001.

IL SINDACO:
Danilo Del Piero

COMUNE DI VILLA SANTINA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 28 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Villa Santina ha adottato il progetto di variante n. 1 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);

ED AVVERTE

che in esecuzione al disposto del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, gli elaborati costituenti il suddetto progetto sono depositati a libera visione presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni avverso l'adozione della variante n. 1 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

Villa Santina, 4 agosto 2001

IL SINDACO:
dott. Giuseppe Novello

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 23 luglio 2001, n. 17868. (Estratto). Aggiornamento dell'autorizzazione della gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero alla Ditta Pulitecnica Ambiente S.r.l. di Gorizia.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di aggiornare a favore della ditta Pulitecnica Ambiente S.r.l., con sede a Gorizia in via XXIV Maggio n. 7, il decreto provinciale n. 7190/1988 - 7820/96 del 14 aprile 1998 e pertanto di ampliare la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero sito a Gorizia in via Cotonificio n. 32, aggiungendo ai rifiuti già precedentemente autorizzati il seguente elenco CER:

- 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 16 06 04 pile alcaline
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 07 legno
- 20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
- 20 01 13 solventi
- 20 01 14 acidi
- 20 01 17 prodotti fotochimici
- 20 01 18 medicinali
- 20 01 22 aerosol
- 10 11 02 vetro di scarto
- 15 01 02 imballaggi di plastica
- 15 01 06 imballaggi in più materiali
- 16 02 02 altro materiale elettrico fuori uso
- 16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
- 16 06 01 accumulatori al piombo
- 16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 08 cavi
- 20 01 04 altri tipi di plastica

(omissis)

IL DIRIGENTE:
Ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 23 luglio 2001, n. 17869. (Estratto). Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio alla Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone (Udine).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1 - Di aggiornare a favore della ditta Sager S.r.l. il decreto provinciale prot. 6030/99 del 4 marzo 1999 inerente l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Staranzano, sito in località Bistrigna, originariamente rilasciata al Comune di Staranzano e quindi volturata alla ditta Sager S.r.l., e pertanto autorizzare l'aumento della capacità di trattamento e recupero fino a 2.500 tonnellate/anno.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
Ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI TRIESTE
Area I - U.O. Ecologia e Promozione Ambientale

Determinazione dirigenziale 27 luglio 2001, n. 371/2001/AR I. (Estratto). Centro di raccolta per veicoli a motore ditta Autocarrozzeria Apollo di Gianni Mudu e Marcello Glavina S.n.c. - spostamento dell'attività di smontaggio dei veicoli.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Autocarrozzeria Apollo di Gianni Mudu e Marcello Glavina S.n.c., nell'ambito dell'attività di centro di raccolta per veicoli a motore presso l'impianto sito in via Maovaz, 2 - p.c. 2437/1 C.C. S.M.M. Inferiore nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. pres. 18/993-90 del 29 giugno 1990, come successivamente integrata e modificata, è autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'esercizio dell'attività di smontaggio dei veicoli, e cioè nella rimozione delle batterie, di fluidi ed altri materiali pericolosi, nonchè di pneumatici ed altre componenti plastiche recuperabili, nel fabbricato descritto in allegato all'istanza presentata in data 17 luglio 2001.

La presente autorizzazione è valida fino al 2 marzo 2002.

2. Prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Ad integrazione e modifica delle precedenti autorizzazioni citate, si prescrive:

- i contenitori dei fluidi siano depositati in area coperta;

- nell'impianto non sia detenuta una quantità d'olio maggiore di 500 litri

(omissis)

Trieste, 27 luglio 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 14 posti di Operatore Professionale Sanitario - categoria «C» Infermiere a tempo indeterminato di cui n. 12 posti riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.

In attuazione della deliberazione n. 456 del 26 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

N. 14 posti di Operatore Professionale Sanitario - categoria «C» Infermiere a tempo indeterminato di cui n. 12 posti riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.

Viene fatta salva l'assunzione di un numero di candidati idonei disabili superiore alle n. 12 unità riservate, nei limiti della complessiva quota d'obbligo aziendale.

In caso di mancanza di candidati idonei disabili, viene altresì fatta salva la possibilità di utilizzare i relativi posti a favore di altrettanti candidati idonei abili, nei limiti del numero complessivo dei posti a concorso.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;
2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.

c) diploma universitario di Infermiere Professionale conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

d) iscrizione all'Albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) condizioni di disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (requisito richiesto per i soli candidati riservatari).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame:

- prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

- prova orale: vertente sulle materie e funzioni proprie del profilo professionale nonché sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua stra-

niera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:

- inglese
- francese
- spagnolo
- tedesco

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30)

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20)

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20)

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10

b) titoli accademici e di studio: punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5

d) curriculum formativo e professionale: punti 10

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione Giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal Lunedì al Giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene

considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l......sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammess...... al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. ... post... di..., bandito con deliberazione n. ...... del.................

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat......... a ....il ....
- di risiedere a..................................Via...n. ....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt......nelle liste elettorali del Comune di.. (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:..)
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale..
- di essere in possesso del diploma di .... conseguito il .... presso ....
- di essere iscritto all'albo professionale di..
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:.. (dich. riservata ai candidati di sesso maschile)
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale ....
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Operatore Professionale Sanitario - categoria «C» Fisioterapista a tempo indeterminato di cui n. 3 posti riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.

In attuazione della deliberazione n. 458 del 26 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

N. 5 posti di Operatore Professionale Sanitario - categoria «C»

Fisioterapista a tempo indeterminato

di cui n. 3 posti riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.

c) diploma universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

d) condizioni di disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (requisito richiesto per i soli candidati riservatari).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame:

- prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

- prova orale: vertente sulle materie e funzioni proprie del profilo professionale nonché sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:

- inglese
- francese
- spagnolo
- tedesco

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30)

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20)

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20)

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10

b) titoli accademici e di studio: punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5

d) curriculum formativo e professionale: punti 10

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione Giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal Lunedì al Giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;

5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;

6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).

10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato

nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l......sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammess...... al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.... post... di... , bandito con deliberazione n. ...... del.................

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat......... a ....il ....
- di risiedere a..................................Via...n. ....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt......nelle liste elettorali del Comune di.. (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:..)
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale..
....
- di essere in possesso del diploma di ....
conseguito il .... presso ....
- di essere iscritto all'albo professionale di...
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:...
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
....
- di essere dispost...... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale ....
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

....
Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....

Avviso pubblico di mobilità a domanda in ambito regionale ed interregionale per la copertura a tempo determinato di n. 9 posti a tempo pieno di infermiere, categoria «C»da assegnare all'U.O. Ade/PS del P.O. di Tolmezzo.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore generale n. 457 del 26 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è emesso avviso pubblico di mobilità, da effettuarsi in ambito regionale ed interregionale, secondo tale ordine di priorità, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica aziendale:

Categoria «C»

Personale Infermieristico

Infermiere

Posti: n. 9 a tempo pieno

da assegnare all'U.O. AdE/PS del P.O. di Tolmezzo

Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale inquadrati nel suindicato profilo professionale.

La domanda di trasferimento, redatta su carta semplice, con la documentazione allegata, deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - Gemona del Friuli e quindi pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio ed a tal fine la data di arrivo delle domande verrà comprovata dal timbro che a cura dell'ufficio protocollo dell'A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» verrà apposto su ciascuna di esse. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per ulteriori informazioni e per ritirare copia dell'avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Stato Giuridico e Assunzioni - dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza n. 2 - Gemona del Friuli (Udine) tel. 0342/989420-1-2 fax 0432/989407 durante l'orario d'ufficio 9.00-13.00/13.30-16.00 da Lunedì a Venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad n.1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare all'U.O. approvvigionamento ed attività economali.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale. n. 618 del 30 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

Ruolo amministrativo

- profilo professionale: dirigente amministrativo

- posizione funzionale: dirigente amministrativo posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

- b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondenti alla medesima professionalità (area amministrativa) prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di cat. D e Ds (ex livelli settimo, ottavo e ottavo bis), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo o nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Prove di esame:

- a) prova scritta:

su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;

- b) prova teorico pratica:

predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;

- c) prova orale:

vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- Francese
- Inglese
- Tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- b) idoneità fisica all'impiego.

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 76 1, è dispensato dalla visita medica;

- c) titolo di studio e anzianità di servizio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174)

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996),

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap

- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 1 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 73.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici, di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministra-

zioni, punti 1,00 per anno;

b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici di studio:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alla riserva di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il

timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione a quest'ultima previsione riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda Sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni

contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari ed alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza non medica del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed Assunzioni - 1° piano (tel. 0432553029/30) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»
via Colugna n. 50
33100 UDINE

...l..... sottoscritt... (a)

chiede

di essere ammess.............. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare all'U.O. approvvigionamento ed attività economali bandito il.............. con avviso n. ..../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- di essere nat......... a ....il ....
- di risiedere a.................................Via..n. ....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt...... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt......nelle liste elettorali per il seguente motivo................................... ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. ....);
- di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguita il .... presso .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- anzianità di servizio di .... anni nella posizione funzionale di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto, della vigente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  Via...................................... n. ......

  c.a.p. .... Città ....

  telefono n......................................

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: ....(d)

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta

semplice.

Luogo e data, ...

(firma autografa e non autenticata)

....

• Nota Bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo

  gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento,
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - scadenza 2 agosto 2001.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti la Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami:

- 24 settembre 2001 - con inizio ore 9.00:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavori - scadenza 2 agosto 2001.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa complessa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.C. POLITICHE
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

COMUNE DI PALUZZA
(Udine)

Concorso pubblico per esami a un posto di collaboratore professionale 5^ q.f. profilo terminalista - Area Amministrativa - tempo indeterminato part-time 50%, con riserva ai sensi della legge 68/1999.

E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale 5^ q.f. profilo terminalista - Area Amministrativa - a tempo indeterminato part-time 50% con riserva ai sensi della legge 68/1999.

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.

Presentazione domande: in carta semplice entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni e ritiro copia bando rivolgersi al Responsabile del procedimento sig. Valle Gianpaolo tel. 0433/7785143 - fax 0433/771763.

Paluzza, 7 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Gianpaolo Valle

E.R.Di.S.U. - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
TRIESTE

Avviso di bandi di concorso per l'anno accademico 2001-2002.

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste bandisce per l'anno accademico 2001/2002 i seguenti concorsi relativi ai servizi ed agli interventi non destinati alla generalità degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste:

- Servizi abitativi:

Polo universitario di Trieste - assegnazione di n. 493 posti alloggio presso le Case dello Studente

Poli universitari di Gorizia, Pordenone e Portogruaro - 60 indennità sostitutive dell'alloggio

- Assegni di studio

- Contributi per la mobilità internazionale.

Scadenza dei concorsi

anni successivi al primo: 21 settembre 2001

primo anno: 5 ottobre 2001.

Art. 1

Destinatari

Possono accedere ai servizi ed ai benefici tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, all'Università degli Studi di Trieste, limitatamente al polo sede del corso seguito, nonché agli studenti iscritti ai corsi attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in possesso dei requisiti del merito e del reddito specificati nei seguenti articoli, che non incorrano in alcuna delle esclusioni previste dal successivo articolo 2. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e i benefici possono essere attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 2

Esclusione dal concorso

Saranno esclusi dai concorsi gli studenti che:

- non siano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2001/2002 all'Università degli Studi di Trieste al momento dell'erogazione del servizio o del beneficio;

- siano iscritti all'Università da tre o più anni oltre la durata legale del corso di laurea o di diploma universitario prescelto, con riferimento all'anno di prima immatricolazione all'Università per l'accesso al concorso per il posto alloggio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili;

- siano iscritti all'Università da due o più anni oltre la durata legale del corso di laurea o di diploma universitario prescelto, con riferimento all'anno di prima immatricolazione all'Università per i restanti concorsi fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili;

- siano già in possesso di diploma di laurea - esclusivamente per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima del decreto ministeriale 509/1999;

- non siano in possesso dei requisiti di merito previsti dal successivo articolo 3 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili;

- abbiano un requisito economico ed una condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale, determinati rispettivamente secondo i criteri esposti all'articolo 4.2 e 4.3, superiore ai limiti previsti dallo stesso articolo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili.

Art. 3

Requisiti di merito scolastico

Hanno titolo per fruire dei benefici gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che hanno superato entro il 10 agosto 2001 il numero di annualità di cui all'allegata tabella fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili.

Per il computo del merito scolastico verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all'Università a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono accedere ai benefici per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno (o due nel solo caso del posto alloggio) e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili.

Nel caso di studenti provenienti da altre Università, che si iscrivano ad anni successivi al primo a corsi di laurea appartenenti al nuovo ordinamento universitario - D.M. 3 novembre 1999, n. 509 -, il requisito del merito scolastico che deve essere posseduto al 10 agosto 2001, in termini di crediti, è quello stabilito dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 4

Requisiti economici

Hanno titolo per fruire dei benefici gli studenti il cui reddito complessivo familiare annuo, incrementato del 20% del valore complessivo patrimoniale, ed il cui patrimonio familiare, non eccedano i limiti contenuti nella seguente tabella:

numero componenti	reddito complessivo familiare incrementato del 20% del patrimonio	patrimonio complessivo familiare
1	24.282.000	63.134.000
2	40.471.000	105.223.000
3	53.960.000	140.298.000
4	65.832.000	171.165.000
5	77.163.000	200.626.000
6	87.417.000	227.284.000
7	97.130.000	252.538.000

Il limite di lire 97.130.000, previsto per un nucleo familiare composto da 7 persone, sarà aumentato di lire 8.094.000 per ogni componente in più, mentre il limite del patrimonio di lire 252.538.000, sarà aumentato di lire 21.044.000 per ogni componente in più.

Art. 4.1

Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;

b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei com-

ponenti della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) indicatore del reddito equivalente, derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e/o autonomo per l'anno 2000 non inferiore a lire 11.655.000

Art. 4.2

Reddito familiare

Il reddito familiare da considerare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti nell'anno 2000 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono:

A) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o in mancanza da certificato sostitutivo dei datori di lavoro o degli enti eroganti.

B) redditi da lavoro autonomo:

b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

C) redditi da partecipazione in società di capitale:

c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, devono essere valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, devono essere valutate nel modo seguente:

- Spa o Sapa: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

- Srl: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale;

D) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dall'impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili.

E) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: per la valutazione del reddito delle imprese agricole e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato.

F) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente al lordo della deduzione per l'abitazione principale.

G) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

H) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.

Ai fini del calcolo del reddito familiare non si tiene conto dei redditi a tassazione separata di cui all'articolo 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Alla somma dei valori di cui all'articolo 4.2 si deve sottrarre il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi, o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

Per i redditi di cui all'articolo 4.2 si deve fare riferimento a quelli percepiti nell'anno 2000. Per l'IRPEF, di cui al comma precedente, si deve fare riferimento a quella netta dovuta nell'anno 2000.

Art. 4.3

Condizione patrimoniale

La condizione patrimoniale è definita con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti e professioni:

A) patrimonio immobiliare:

a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 -. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I.

a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000.

B) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2000;

b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2000, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano al 31 dicembre 2000;

b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2000, secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno 2000; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

b4) partecipazioni in società di persone in associazioni tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione del patrimonio solo se la società o associazione è tenuta dalla normativa fiscale alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre 2000, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di un milione a metro quadro.

Art. 4.4

Disposizioni applicative

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo del reddito e della condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo.

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione del reddito e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno 2000 ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre 2000, sono valutati, secondo le stesse modalità di cui sopra ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno 2000, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze di data 8 febbraio 1999, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, gli studenti extracomunitari non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione. E necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprietà o nuda proprietà, si applica al valore patrimoniale complessivo del nucleo familiare una franchigia di lire 100.000.000. Ai fini del calcolo della condizione patrimoniale si dovrà prendere in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

Il 20% del valore del patrimonio così determinato sarà aggiunto al reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale.

Il numero di componenti il nucleo familiare viene «automaticamente» aumentato di una unità per ciascuna delle seguenti situazioni:

a) presenza nel nucleo, escluso il richiedente, di altro studente di età compresa tra i 18 anni (già compiuti) ed i 26 anni (non ancora compiuti) con riferimento alla data di scadenza del bando di concorso;

b) presenza nel nucleo di un componente non autosufficiente o riconosciuto invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%;

c) studente orfano di un genitore (qualora lo studente sia orfano di entrambi i genitori il nucleo familiare viene «figurativamente» aumentato di due unità).

Art. 5

Disabili

Per gli studenti disabili, con percentuale di invalidità non inferiore al 66%, i limiti di reddito e di patrimonio di cui all'articolo 4 sono incrementati del 25% mentre i limiti di merito previsti dall'articolo 3 sono ridotti del 25% arrotondati per difetto.

L'importo dell'assegno di studio è commisurato nel seguente modo:

	Euro	lire
Fuori sede	5.268	10.200.270
Pendolari	2.944	5.700.378
In sede	2.221	4.300.455

La durata della concessione dei benefici per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima immatricolazione. Per gli iscritti al secondo anno fuori corso i benefici possono venire concessi qualora lo studente abbia superato entro il 10 agosto 2001 un numero di annualità pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste e il 60% arrotondato per difetto. Il servizio abitativo viene, inoltre, concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2001, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma arrotondate per difetto.

Art. 6

Studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale

A partire dall'anno accademico 2001/2002 i benefici per il diritto allo studio universitario sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione di cui all'articolo 15 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, attivati dal Conservatorio di Musica «Tartini» di Trieste.

I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla reddito equivalente di cui all'articolo 4.

Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dall'ordinamento didattico.

Art. 7

Formazione delle graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità fatto salvo quanto previsto dai singoli concorsi:

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base del reddito equivalente di cui all'articolo 4.

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie saranno suddivise per facoltà in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti alle singole facoltà rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate e delle votazioni conseguite, attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli requisiti, rispettivamente 600 e 400 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

Fanno eccezione le riserve, laddove previste, per ciascuna delle quali verrà fatta un'unica graduatoria.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno, a parità di reddito, verrà data la precedenza agli studenti con voto di diploma più elevato. Per gli iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano una reddito equivalente rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale meno favorevole.

I benefici riservati e non assegnati verranno ridistribuiti prioritariamente tra gli idonei inseriti nelle graduatorie degli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo.

Art. 8

Presentazione delle domande

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, idonei ai benefici nell'anno accademico 2000/2001, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'articolo 3 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche.

Gli studenti interessati, pertanto, dovranno presentare domanda sull'apposito modulo messo a disposizione dall'ERDISU di Trieste, nel quale dichiareranno il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2001 e che nell'arco dell'anno 2000 non hanno subito variazioni nella composizione del nucleo familiare e nel reddito equivalente calcolato secondo quanto indicato nell'articolo 4 tali da escluderli dai benefici.

Per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi o non idonei ai benefici nell'anno accademico 2000/2001, ai fini dell'ammissione ai concorsi, è necessario presentare domanda sull'apposito modulo a lettura ottica fornito dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste in autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le condizioni economiche e patrimoniali proprie e dei componenti il nucleo familiare convenzionale. Per i minori l'autocertificazione sarà resa da colui che sugli stessi esercita in via esclusiva la potestà.

Gli studenti rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, gli studenti apolidi la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile, gli studenti cittadini stranieri e stranieri di nazionalità italiana la copia fotostatica del permesso di soggiorno, gli stranieri di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Il modulo di domanda per le provvidenze erogate dall'E.R.DI.S.U. è stato contestualizzato alla domanda per le provvidenze erogate dall'Università. Pertanto lo studente che intenda richiedere più benefici, dovrà presentare una domanda unica purché nei termini previsti da ciascun bando di concorso.

La domanda dovrà essere consegnata all'Ufficio erogazione servizi dell'Ente o inviata per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la fotocopia in fronte retro di un documento di identità personale (fa fede la data del timbro postale):

entro e non oltre il 21 settembre 2001 per gli iscritti ad anni successivi al primo entro e non oltre il 5 ottobre 2001 per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi.

In caso di spedizione postale, la domanda a lettura ottica non dovrà in alcun modo essere piegata.

Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno respinte. Non è ammessa la possibilità di completare la richiesta producendo documenti dopo la data di scadenza del bando.

Verranno respinte, in mancanza di elementi atti alla valutazione delle condizioni economiche, le domande che presentino situazioni inattendibili.

L'Ente si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato o documento ritenuto necessario per la definizione della richiesta dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto nei termini indicati, la domanda sarà respinta come incompleta.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Importante: Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'E.R.DI.S.U. di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altra Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, laurea ecc.).

Art. 9

Servizio al pubblico

L'Ufficio erogazione servizi - Salita Monte Valerio, 3 - osserva il seguente orario d'apertura al pubblico:

ogni giorno feriale escluso il sabato

dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

il martedì e mercoledì

dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Per ricevere informazioni relative alle norme contenute nel presente bando di concorso ed alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso gli studenti potranno rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 040/3595204/5 oppure alla seguente e-mail domandaonline@erdisu.trieste.it

Art. 10

Esito dei concorsi

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti gli studenti interessati mediante affissione delle graduatorie alle bacheche dell'Ente.

Eventuali istanze di revisione, avverso la graduatoria provvisoria, indirizzate all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, dovranno essere presentate all'Ufficio erogazione servizi dell'Ente improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

Il giudizio emesso dall'Ente sull'istanza di revisione avrà effetto definitivo.

Ogni ricorso sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo dell'Ente.

Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Art. 11

Verifiche ed accertamenti

L'Ente si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo

studente svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che potranno interessare annualmente almeno il 20% dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Ente svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso che dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sarà altresì revocata l'assegnazione dei benefici ottenuti qualora i risultati dell'indagine rivelino una situazione familiare non bisognosa o migliore di quella dichiarata all'atto della presentazione della richiesta di partecipazione al concorso.

Art. 12

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Legge 31 dicembre 1996, n. 675

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione degli assegni di studio di cui al presente bando.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria, alla Polizia Tributaria, all'Università degli Studi di Trieste, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al MURST ed all'istituto cassiere nonché viene data pubblicità nei termini previsti dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalle Amministrazioni pubbliche; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n 675. Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, con sede, per la funzione, in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Le disposizioni dei presenti bandi di concorso sono inderogabili

Trieste, 26 luglio 2001

IL PRESIDENTE:
Prof. Maria Cristina Pedicchio

SERVIZIO ABITATIVO

POSTO ALLOGGIO

Nel polo universitario di Trieste vengono messi a disposizione degli studenti iscritti all'Ateneo triestino 493 posto alloggio.

A partire dall'anno accademico 2001/2002 è riconosciuta priorità agli studenti già assegnatari dell'alloggio per l'a.a. 2000/2001 se in possesso dei requisiti del merito e del reddito equivalente di cui agli articoli 3 e 4 del presente bando di concorso.

I restanti posti alloggio sono riservati:

- n. 80 posti alloggio a pagamento agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio;

- n. 6 posti alloggio a pagamento agli studenti disabili di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Saranno esclusi soltanto gli studenti residenti nel Comune di Trieste;

- n. 10 posti alloggio a pagamento per studenti cittadini stranieri iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio;

- n. 8 posti alloggio a pagamento per studenti cittadini stranieri di nazionalità italiana iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio;

I restanti posti alloggio non assegnati, saranno messi a disposizione dei partecipanti al concorso.

Nota bene: E' possibile la partecipazione ad un'unica riserva di posti.

Gli studenti cittadini stranieri e stranieri di nazionalità italiana, in possesso dei requisiti che permettano la loro partecipazione a più riserve di posti alloggio dovranno indicare la riserva di posto alloggio cui intendano partecipare.

Saranno esclusi dal concorso, ad eccezione che per i disabili, gli studenti residenti in uno dei seguenti co-

muni:

Trieste e comuni della sua provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Còsina, Sezana, Skofije;

Retta alloggio

Le tariffe mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito complessivo familiare incrementato del 20% della condizione patrimoniale dello studente richiedente ed ai limiti di cui all'articolo 4:

Reddito	Tariffa mensile (Lire)	
	stanza singola	stanza doppia
da 0 a 2/3 della soglia di riferimento	150.000	100.000
oltre i 2/3 fino alle soglie di riferimento	200.000	170.000

Reddito	Tariffa mensile (Euro)	
	stanza singola	stanza doppia
da 0 a 2/3 della soglia di riferimento	77.46	51.64
oltre i 2/3 fino alle soglie di riferimento	103.29	87.79

Per le stanze della Casa dello Studente edificio «E 1/2» si applicherà una riduzione del 30%.

Assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio dal 1 novembre 2001 al 30 settembre 2002 con esclusione del mese di agosto ed del periodo natalizio, fermo restando che rimarrà aperto un edificio per gli studenti che abbiano effettivamente delle difficoltà logistiche.

Le assegnazioni dei posti alloggio rimasti liberi dopo le riconferme da parte degli studenti aventi diritto si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione, che verrà pubblicizzato con avvisi affissi all'albo dell'E.R.Di.S.U.

Gli studenti dovranno personalmente presentarsi al momento delle assegnazioni.

Gli studenti impediti da malattia documentata o temporaneamente all'estero per motivi di studio documentati potranno essere sostituiti da persona appositamente designata, munita di delega firmata e corredata da copia fotostatica del documento di identità personale.

I vincitori del posto alloggio che non saranno presenti il giorno delle assegnazioni, saranno considerati rinunciatari del beneficio.

Lo studente assegnatario di posto alloggio ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno delle Case dello Studente.

Gli studenti ospiti delle Case dello Studente negli anni accademici precedenti che alla data di ammissione non risultino in regola con il pagamento della retta alloggio, saranno sospesi dai benefici loro assegnati per l'anno accademico 2001/2002 fino alla regolarizzazione della pendenza amministrativa stessa.

La retta mensile deve essere corrisposta entro il 5 del mese, versando l'importo sull'apposito bollettino di conto corrente postale rilasciato dall'E.R.Di.S.U. di Trieste; la retta relativa al primo mese deve essere versata entro 15 giorni dal momento dell'assegnazione; non saranno concessi, per assenze di qualsiasi natura, rimborsi delle rette mensili già pagate.

All'atto della presa in possesso del posto alloggio lo studente dovrà effettuare il versamento sull'apposito bollettino di c/c postale rilasciato dall'E.R.Di.S.U. di Trieste del deposito cauzionale di lire 100.000. - pari a 51.64 per eventuali guasti o danni arrecati alle strutture ed agli arredi delle Case dello Studente. La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizie straordinarie. Per il periodo di chiusura delle Case dello studente durante il mese di agosto lo studente è esentato dal pagamento della retta.

Indennità sostitutive dell'alloggio

Agli studenti richiedenti iscritti ai poli universitari di Gorizia, Pordenone e Portogruaro, dell'Ateneo triestino considerati fuori sede

universitaria, in corso regolare di studi e sino al primo anno oltre la durata legale del rispettivo corso di laurea o di diploma universitario, saranno assegnate n. 60 indennità sostitutive dell'alloggio, commisurate, in rapporto alle fasce di reddito, in 671 euro ed in 981 euro pari rispettivamente a 1.299.237 lire e 1.899.480 lire come di seguito specificato:

Reddito	Importo Indennità	
	Euro	Lire
da 0 a 2/3 della soglia di riferimento	981	1.899.480
oltre i 2/3 fino alle soglie di riferimento	671	1.299.237

polo universitario di Gorizia: n. 50 indennità sostitutive dell'alloggio di cui n. 15 riservate agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione;

polo universitario di Pordenone: n. 5 indennità sostitutive dell'alloggio di cui n. 2 riservate agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione;

polo universitario di Portogruaro: n. 5 indennità sostitutive dell'alloggio di cui n. 2 riservate agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione;

Al fine della determinazione del diritto alla riscossione dell'indennità sostitutiva dell'alloggio lo studente deve documentare, entro il 15 novembre 2001, mediante autocertificazione l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo specifico distribuito dall'Ente. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio erogazione servizi dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti comuni

Polo universitario di Gorizia:

Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone, Udine e fuori dai confini nazionali Nova Gorica;

Polo universitario di Pordenone:

Pordenone, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Conegliano, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di S.Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Susegana, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola;

Polo universitario di Portogruaro:

Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor.

Pagamento indennità sostitutive dell'alloggio

Le indennità sostitutive dell'alloggio verranno pagate entro il 30 giugno 2002, mediante assegno non trasferibile inviato all'indirizzo di residenza dello studente.

A domanda l'indennità potrà essere versata su un conto corrente bancario di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario.

Qualora lo studente indichi, all'atto di iscrizione all'Università, gli estremi di un conto corrente bancario di cui sia intestatario, l'indennità sostitutiva dell'alloggio gli verrà accreditata sullo stesso, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario.

Assegno individuale di studio

Sono istituiti, per l'anno accademico 2001/2002 assegni di studio dell'importo massimo di 3.800 euro ciascuno per gli studenti considerati residenti fuori sede, dell'importo massimo di 2.150 euro ciascuno per gli studenti considerati pendolari e dell'importo massimo di 1.510 euro ciascuno per gli studenti considerati residenti in sede fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per gli studenti disabili.

Il numero degli assegni di studio che verranno erogati sarà determinato in base ai proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43, alla disponibilità di fondi propri dell'Ente e dal riparto dei fondi integrativi nazionale e regionale per la concessione di borse di studio.

Riserve

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, saranno riservati almeno 170 assegni di studio.

Agli studenti extracomunitari iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, sono riservati 22 assegni di cui 7 per gli studenti di nazionalità italiana.

Agli studenti stranieri extracomunitari iscritti ad anni successivi al primo sono riservati 35 assegni di cui 11 per quelli di nazionalità italiana.

Gli assegni riservati e non assegnati saranno prioritariamente messi a disposizione degli studenti italiani iscritti ad anni successivi al primo.

Studenti in sede - pendolari - fuori sede

Polo Universitario di Trieste

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 1.510 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Trieste residenti nei comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 2.150.-

euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Trieste residenti in uno dei seguenti comuni: Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'lsonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofie o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendano alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede universitaria.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 3.800 euro gli studenti residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Polo Universitario di Gorizia

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 1.510 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Trieste residenti nel Comune di Gorizia, Farra d'Isonzo, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'lsonzo e fuori dai confini nazionali Nova Gorica.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 2.150 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Trieste residenti in uno dei seguenti comuni: Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'lsonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendano alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede universitaria.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 3.800 euro gli studenti residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Polo Universitario di Pordenone

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 1.510 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli studi di Trieste residenti nel Comune di Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 2.150 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli studi di Trieste residenti in uno dei seguenti comuni: Arba, Arzene, Aviano, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di S.Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendano alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede universitaria.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 3.800 euro gli studenti residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Polo Universitario di Portogruaro

Sono considerati in sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 1.510 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli studi di Trieste residenti nel Comune di Portogruaro, Cinto Caomaggiorte, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle.

Sono considerati pendolari e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 2.150 euro gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli studi di Trieste residenti in uno dei seguenti comuni: Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendano alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede universitaria.

Sono considerati fuori sede e pertanto beneficiari dell'assegno di studio dell'importo massimo di 3.800 euro gli studenti residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Gli studenti sono tenuti a presentare l'autocertifica-

zione relativa all'alloggio utilizzato a titolo oneroso da privati o da altri enti resa sul modulo fornito dall'Ente contenente l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio sito in Trieste (o in Gorizia o in Pordenone o in Portogruaro per studenti che frequentano corsi colà attivati), nonché il canone di locazione corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo specifico entro il 15 novembre 2001. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio erogazione servizi dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste.

Sono esonerati dal presentare tale documentazione gli studenti partecipanti al concorso per l'assegnazione di posti alloggio dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste per l'anno accademico 2001/2002 ai quali sarà stato assegnato un posto alloggio.

Gli studenti che non presenteranno entro il 15 novembre 2001 la documentazione richiesta o prenderanno alloggio a titolo non oneroso nel pressi della sede del corso beneficeranno dell'assegno di studio nella misura prevista per gli studenti considerati pendolari.

Importo dell'assegno di studio

L'importo dell'assegno di studio verrà corrisposto integralmente agli studenti il cui reddito equivalente sia inferiore o uguale ai 2/3 dei limiti di riferimento di cui all'articolo 4. Per i redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la base verrà proporzionalmente ridotta. Più precisamente, l'importo dell'assegno in euro è così graduato:

Reddito		Importo assegno (Euro)		
		Sede	Fuori Sede	Pendolare
da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	3.800	2.150	1.510
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	3.550	2.000	1.410
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	3.300	1.850	1.310
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	3.050	1.700	1.210
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	2.800	1.550	1.110

L'importo dell'assegno in lire è così graduato:

Reddito		Importo assegno (Lire)		
		Sede	Fuori Sede	Pendolare
da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	7.357.826	4.162.980	2.923.767
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	6.873.758	3.872.540	2.730.140
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	6.689.691	3.582.099	2.536.513
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	5.905.623	3.291.659	2.342.886
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	5.421.556	3.001.218	2.149.259

Per gli studenti disabili di cui all'articolo 5, l'importo dell'assegno di studio verrà corrisposto integralmente agli studenti il cui reddito equivalente sia inferiore o uguale ai 2/3 dei limiti di riferimento di cui all'articolo 4 maggiorato del 25%. Per i redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la base verrà proporzionalmente ridotta.

Più precisamente, l'importo dell'assegno in euro è così graduato:

Reddito		Importo assegno (Euro)		
		Sede	Fuori Sede	Pendolare
da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	5.268	2.944	2.221
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	4.918	2.734	2.081
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	4.568	2.524	1.941
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	4.218	2.314	1.801
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	3.868	2.104	1.661

L'importo dell'assegno in lire è così graduato:

Reddito		Importo assegno (Lire)		
		Sede	Fuori Sede	Pendolare
da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	10.200.270	5.700.378	4.300.455
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	9.522.575	5.293.762	4.029.377
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	8.844.881	4.887.145	3.758.300
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	8.167.186	4.480.528	3.487.222
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	7.489.492	4.073.912	3.216.144

Modalità di pagamento

L'assegno di studio verrà pagato mediante quietanza intestata all'interessato presso la banca Popolare Friuladria Agenzia n. 1 di via Giulia n. 9. A domanda l'assegno di studio potrà essere inviato all'indirizzo di residenza dello studente mediante assegno non trasferibile o versato su conto corrente bancario di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario.

Agli studenti iscritti a corsi di studio attivati presso i poli decentrati di Gorizia, Pordenone e Portogruaro, l'assegno di studio verrà pagato mediante assegno non trasferibile inviato all'indirizzo di residenza dello studente.

Entro il 31 gennaio 2002 verrà erogata la prima rata semestrale dell'assegno di studio.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata semestrale dell'assegno verrà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2002.

Per gli studenti iscritti al primo anno, la seconda rata dell'assegno verrà corrisposta al conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti purché conseguiti entro il 10 agosto 2002 ad eccezione degli studenti disabili di cui all'articolo 5.

Per gli studenti stranieri e stranieri di nazionalità italiana l'intero importo dell'assegno di studio verrà pagato solo dopo il conseguimento del livello minimo di merito 20 crediti purché conseguiti entro il 10 agosto 2002.

Incompatibilità

Gli assegni di studio dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati.

Lo Studente assegnatario dell'assegno di studio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto per l'anno accademico 2001/2002 da Enti pubblici e privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Revoca degli assegni di studio

L'assegno di studio sarà revocato agli studenti iscritti al primo anno che, entro il 30 novembre 2002 non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento dell'assegno o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo anche se diverso da quello precedente. Fanno eccezione gli studenti disabili di cui all'articolo 5 i quali mantengono comunque l'assegno di studio.

Gli studenti che si troveranno in tale condizione dovranno restituire l'intero importo dell'assegno di studio corrisposto entro il termine improrogabile del 15 dicembre 2002. In caso contrario l'Ente avvierà le necessarie procedure per il recupero delle somme dovute.

Gli studenti, iscritti per l'anno accademico 2001/2002, che si congedino per altri Atenei entro il 31 luglio 2002, rinuncino agli studi o sostengano l'esame di laurea entro l'a.a. 2001/2002, perdono il diritto alla concessione dell'assegno individuale di studio. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Ente perentoriamente entro 30 giorni.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche quale formale istanza di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43.

Sono esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti vincitori dell'assegno di studio nonché gli studenti risultati idonei nelle medesime graduatorie.

Contributi integrativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale

Gli studenti idonei nel concorso per l'assegno di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di studio e per una volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione dell'assegno per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia idoneo all'assegno nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o di tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

L'integrazione dell'assegno di studio è di 500 euro pari a 968.135 lire su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sono ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'Ateneo triestino, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario e l'importo della borsa concessa dall'Università degli Studi di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro pari a 193.627 lire per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro pari a 968.135 lire per i paesi extraeuropei.

I benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di assegno di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anni di studi.

Il numero delle assegnazioni sarà determinato in base alla disponibilità di bilancio ed ai mezzi finanziari messi a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 10/1980 per i residenti nel Friuli-Venezia Giulia. La graduatoria sarà unica per tutte le facoltà. Il punteggio verrà dato in base al rapporto tra il numero di annualità sostenute rispetto a quelle richieste per l'accesso al concorso.

ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
anno accademico 2001/2002

Art. 1

Fasce - Tipologie di utenti - Soglie di reddito

L'accesso al servizio di ristorazione è aperto a tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma dell'Università degli studi di Trieste per l'a.a. 2001/2002, nonché agli studenti iscritti a corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso l'Università degli studi di Trieste, ai borsisti dell'Università degli studi di Trieste e degli enti di ricerca, ai frequentanti il dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Trieste e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Il costo del servizio sarà determinato, con tariffe differenziate per gli utenti, sulla base delle condizioni economiche.

a) Sono ammessi alla tariffa di lire 3.000 prima fascia:

gli iscritti all'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2001/2002 che siano in possesso di un reddito complessivo familiare annuo, incrementato del 20% del valore complessivo patrimoniale ed il cui patrimonio familiare, non eccedano i limiti contenuti nella seguente tabella:

numero compo-nenti	reddito complessivo familiare incrementato del 20% del patrimonio	patrimonio complessivo familiare
1	24.282.000	63.134.000
2	40.471.000	105.223.000
3	53.960.000	140.298.000
4	65.832.000	171.165.000
5	77.163.000	200.626.000
6	87.417.000	227.284.000
7	97.130.000	252.538.000

Il limite di lire 97.130.000, previsto per un nucleo familiare composto da 7 persone, sarà aumentato di lire 8.094.000 per ogni componente in più, mentre il limite del patrimonio di lire 252.538.000, sarà aumentato di lire 21.044.000 per ogni componente in più.

b) Sono ammessi alla tariffa di lire 6.000 seconda fascia:

gli iscritti all'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2001/2002, che siano in possesso di un reddito complessivo familiare annuo, incrementato del 20% del valore complessivo patrimoniale e di un patrimonio familiare superiore ai limiti di cui al punto a);

c) Sono ammessi alla tariffa di lire 10.000 terza fascia:

- gli studenti già laureati iscritti per l'anno accademico 2001/2002 all'Università degli Studi di Trieste;

- gli studenti con pratiche di immatricolazione incomplete;

- gli studenti ospiti dell'Università degli studi di Trieste nell'ambito di programmi internazionali di scambio;

- i membri del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U.;

- il personale dipendente dell'E.R.Di.S.U.;

- il personale docente e non docente dell'Università degli studi di Trieste autorizzato in base alla convenzione in atto;

- il personale docente ospite dell'Università degli Studi di Trieste;

- gli studenti delle scuole medie secondarie superiori convenzionate;

- gli studenti stranieri appartenenti ad Università all'estero;

- il personale degli Enti pubblici o privati convenzionati.

d) Il servizio mensa viene, inoltre, fornito a tutti gli studenti dell'Università degli studi di Udine alla medesima tariffa praticata presso l'E.R.Di.S.U. di Udine.

Nota: Per gli studenti stranieri iscritti all'Università degli studi di Trieste alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica del permesso di soggiorno rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2

Validità rilascio e rinnovo delle tessere

a) Le tessere rilasciate o rinnovate per l'anno accademico 2000/2001 daranno diritto ad accedere al servizio mensa fino al 31 dicembre 2001.

b) Le tessere per l'ammissione al servizio mensa per l'a.a. 2001/2002 saranno rilasciate o rinnovate a partire dal 1° settembre 2001. Le tessere rilasciate per l'anno accademico 2000/2001 perderanno comunque la loro validità a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Per l'ottenimento della tessera mensa di prima fascia lo studente dovrà presentare apposita domanda avvalendosi dell'autocertificazione.

Nota bene: Per l'anno accademico 2001/2002 l'autocertificazione relativa al reddito equivalente dovrà essere presentata soltanto da chi ha subito variazioni

nella condizione familiare, economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare tali da comportare una variazione del prezzo del pasto rispetto a quello usufruito nell'anno accademico 2000/2001.

c) Per gli utenti di terza fascia il costo del rilascio della tessera è fissato in lire 5.000

d) In caso di duplicazione del tesserino, il costo del rilascio della nuova tessera è fissato in lire 10.000 per tutti gli utenti.

e) Il diritto all'accesso al servizio mensa decade immediatamente in caso di conseguimento della laurea, rinuncia agli studi o altri casi di decadimento; in tali casi l'utente è tenuto alla restituzione immediata della tessera.

f) La tessera della mensa è strettamente personale e ne è vietata la cessione ad altri.

Art. 3

Valutazione delle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e all'ampiezza del nucleo familiare.

Art. 3.1

Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;

b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) indicatore della reddito equivalente, derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e/o autonomo per l'anno 2000 non inferiore a lire 11.655.000

Art. 3.2

Reddito familiare

Il reddito familiare da considerare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti nell'anno 2000 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono:

A) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o in mancanza da certificato sostitutivo dei datori di lavoro o degli enti eroganti.

B) redditi da lavoro autonomo:

b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

C) redditi da partecipazione in società di capitale:

c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, devono essere valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, devono essere valutate nel modo seguente:

- Spa o Sapa: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

- Srl: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale;

D) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dall'impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3

della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili.

E) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: per la valutazione del reddito delle imprese agricole e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato.

F) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente al lordo della deduzione per l'abitazione principale.

G) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

H) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.

Ai fini del calcolo del reddito familiare non si tiene conto dei redditi a tassazione separata di cui all'articolo 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Alla somma dei valori di cui all'articolo 4.2 si deve sottrarre il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi, o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

Per i redditi di cui all'articolo 4.2 si deve fare riferimento a quelli percepiti nell'anno 2000. Per l'IRPEF, di cui al comma precedente, si deve fare riferimento a quella netta dovuta nell'anno 2000.

Art. 3.3

Condizione patrimoniale

La condizione patrimoniale è definita con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti e professioni:

A) patrimonio immobiliare:

a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000. E esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 -. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I.

a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre 2000.

B) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2000;

b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2000, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano al 31 dicembre 2000;

b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2000, secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno 2000; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

b4) partecipazioni in società di persone in associazioni tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione del patrimonio solo se la società o associazione è tenuta dalla normativa fiscale alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre 2000, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di un milione a metro quadro.

Art. 3.4

Disposizioni applicative

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo del reddito e della condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo.

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione del reddito e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno 2000 ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre 2000, sono valutati, secondo le stesse modalità di cui sopra ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno 2000, aggiornato con decreto del Ministro

delle finanze di data 8 febbraio 1999, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, gli studenti extracomunitari non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione. E necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprietà o nuda proprietà, si applica al valore patrimoniale complessivo del nucleo familiare una franchigia di lire 100.000.000. Ai fini del calcolo della condizione patrimoniale si dovrà prendere in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

Il 20% del valore del patrimonio così determinato sarà aggiunto al reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale.

Il numero di componenti il nucleo familiare viene «automaticamente» aumentato di una unità per ciascuna delle seguenti situazioni:

a) presenza nel nucleo, escluso il richiedente, di altro studente di età compresa tra i 18 anni (già compiuti) ed i 26 anni (non ancora compiuti) con riferimento alla data di scadenza del bando di concorso;

b) presenza nel nucleo di un componente non autosufficiente o riconosciuto invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%;

c) studente orfano di un genitore (qualora lo studente sia orfano di entrambi i genitori il nucleo familiare viene «figurativamente» aumentato di due unità).

Art. 4

Accertamenti

L'Ente esercita un accurato controllo sulle condizioni economiche dello studente, affinché i benefici vengano attribuiti a coloro che si trovino nell'effettiva situazione economica prevista dal presente bando.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Ente svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso che dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sarà altresì richiesta la corresponsione del prezzo di costo qualora i risultati dell'indagine rivelino una condizione economica familiare non bisognosa o migliore di quella dichiarata.

Art. 5

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Legge 31 dicembre 1996, n. 675

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'emissione della tessera mensa.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per ottenere la tessera a tariffa ridotta.

I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria, alla Polizia tributaria, all'Università degli studi di Trieste, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al MURST.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n 675. Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, con sede, per la funzione, in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3.

Trieste, 26 luglio 2001

IL PRESIDENTE:
prof. Maria Cristina Pedicchio

I.T.I.S. - ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - TRIESTE

Riapertura dei termini del concorso pubblico ad un posto di «Istruttore tecnico» - cat. C (ex VI q.f.).

Sono riaperti i termini del concorso pubblico per esami ad un posto di «Istruttore tecnico», cat. C (ex VI q.f.).

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile, oppure: laurea in ingegneria edile o ingegneria civile (indirizzo edile o strutture).

Sono ad ogni effetto valide le domande di concorso regolari pervenute in forza della precedente pubblicazione del bando del 12 giugno 2001.

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Testo del bando e schema di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Personale I.T.I.S., via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d'invio del bando vanno allegate lire 6.500 in francobolli (per spese spedizione raccomandata A.R.).

Trieste, 6 agosto 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
Bracci